

# Comuni d'Europa

ORGANO MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA

## La linea di Trieste

Il 7, l'8 e il 9 ottobre l'Assemblea dei Delegati — cioè il massimo organo politico sovranazionale contemplato dallo statuto del CCE — si è riunita a Trieste: città assai opportuna perché, invano strumentalizzata dai nazionalisti, è stata e rimane, per storia cultura apertura spirituale e interessi, una fra le più europee città d'Italia.

Sono intervenuti una novantina di dirigenti — fra cui 18 italiani, che è la nostra quota statutaria (art. 7) —, cioè il *plenum* dell'Assemblea deliberativa del principale « organismo di massa » dell'europeismo democratico militante. Fra questi il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'economia del Belgio, Merlot, uno dei fondatori del CCE; Cravatte, l'attuale presidente del CCE, vicepresidente del Consiglio e ministro del-

(nella prima guerra mondiale). Non è stata fatta alcuna allusione al principe Eugenio e alla difesa di Vienna contro i Turchi.

Il vicolo cieco in cui si trova il processo di integrazione comunitaria dei Sei e l'analisi delle sue autentiche motivazioni politiche richiedevano una spregiudicata discussione da parte del CCE: ciò soprattutto nel momento in cui l'invasione della Cecoslovacchia e il ribadito fascismo in Grecia indicano il pauroso domani dell'Europa, qualora il suo nucleo di Paesi ancora democratici non sappia, nello stesso tempo, dare un esempio di unità e offrire un modello politico ad una società altamente industrializzata, ove le esigenze particolaristiche della produzione hanno preso il sopravvento su quelle della persona umana e ove tutte le strutture democratiche sono con evidenza in crisi. Del resto già prima della calda estate il CCE si era dato appuntamento per analizzare, in un di-

scorso a « molte voci », le ragioni profonde di una contestazione giovanile, che rappresenta solo un aspetto clamoroso di una protesta prevista dai federalisti molti anni fa.

Comunque l'Assemblea di Trieste ha rappresentato, prima ancora che un incontro di emergenza, uno dei periodici incontri del CCE, che ha l'ambizione di non preoccuparsi dei rimedi *post eventum* ma di imporre — in seguito a un esame a scadenze fisse, che confronti il reale e il razionale — la sua strategia nella lotta per gli Stati Uniti d'Europa. Il CCE non è un'associazione di élite, non raccoglie nel suo seno geniali improvvisatori intellettuali: forse si muove lentamente, ma ha la continuità e quindi la forza d'azione che gli derivano dalla sua stessa composizione; ossia dalla logica delle comunità territoriali democratiche di base, amanti del concreto, poco disposte a comprendere le defatiganti e spesso improduttive schermaglie dell'alta diplomazia (i diplomatici sono una variante di quei burocrati, che simboleggiano l'odiato centralismo ministeriale), convinte della verità federalista che « tutto oppone gli Sta-

(continua a pag. 28)

a pag. 3: I futuribili e l'Europa, di Celso Destefanis

a pag. 9: Cronaca delle Assemblee europee, di Andrea Chiti-Batelli

a pag. 18: Testo della nuova Costituzione greca

## Le risoluzioni

### Risoluzione politica generale

L'Assemblea dei Delegati del Consiglio dei Comuni d'Europa, riunita a Trieste il 7-8-9 ottobre 1968,

CONSTATA che i Governi hanno fermato la costruzione europea proprio nel momento in cui una situazione drammatica minaccia l'Europa e la pace del mondo, laddove la maggioranza della opinione pubblica è sempre più convinta della necessità dell'unità europea;

CONSIDERA che le Comunità europee formano oggi la base più consistente di questa unità e che esse hanno, attraverso la dichiarazione del 1° luglio 1968 della Commissione, ricordato le loro finalità:

- edificare l'Europa dei popoli, dei lavoratori e degli uomini,
- pervenire a una politica economica comune,
- istituire una unione politica,
- condurre una politica dell'Europa nel mondo,
- costruire un'Europa aperta alle grandi mutazioni umane;

e hanno definito i mezzi onde arrivarvi:

- il Trattato unico,
- la democratizzazione dei poteri europei,
- l'appello alle forze vive;

DECIDE di invitare tutti gli Enti locali, membri del CCE, ad appoggiare il testo di questa dichiarazione;

DECIDE quindi di fare del 1969 l'anno del Parlamento Europeo, portando a fondo l'azione per la sua elezione a suffragio universale e diretto. Il CCE, in questa prospettiva, moltiplicherà i contatti dei Poteri locali e regionali col Parlamento Europeo.

L'Assemblea dei Delegati,

CONSIDERA che per superare l'attuale vicolo cieco s'imponga una nuova iniziativa;

CHIEDE ai Paesi membri della Comunità, alla Gran Bretagna e alle altre Nazioni democratiche europee di aprire, senza ulteriore indugio, negoziati che permettano di creare una istituzione politica sopranazionale al fine di condurre una politica comune degli affari esteri, della difesa, della tecnologia e della moneta, nel rispetto dei Trattati di Parigi e di Roma.

l'interno del Lussemburgo; Skeffington, sottosegretario britannico agli Enti locali.

Erano presenti i rappresentanti del Comune e della Provincia di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai quali Enti va il merito delle perfette condizioni ambientali in cui si è svolta la sessione (dobbiamo ricordare altresì Comune e Provincia di Gorizia, che hanno accolto il terzo giorno i Delegati assai degnamente): testimonianza delle radici locali della Sezione italiana e di un serio impegno europeo e federalista di comunità di frontiera, delle quali del resto è nota la coerente attività sovraconfinaria. Assente dall'Italia — perché a New York per i lavori dell'ONU — il ministro degli Esteri, il governo italiano ha inviato un apprezzato saluto tramite un sottosegretario, il quale per altro, con singolare senso di opportunità, non ha tralasciato di ricordare ai presenti — ivi inclusi gli austriaci e i tedeschi — che Trieste si accingeva fra qualche giorno a « celebrare il cinquantenario della Vittoria »

Questa istituzione potrebbe comprendere una Commissione politica indipendente e dotata del diritto di iniziativa, un Consiglio dei Ministri e un Parlamento eletto a suffragio universale e diretto entro un termine definito;

**AFFERMA** che in questo quadro è necessario si organizzino sul piano europeo i partiti politici e i sindacati dei lavoratori e la loro azione sia coordinata con quella del CCE in seno al « fronte democratico europeo ».

(approvata all'unanimità)

### Risoluzione contro la partecipazione di delegati, designati dalla dittatura greca, alla CEPL (Risoluz. n. 2)

L'Assemblea dei Delegati del Consiglio dei Comuni d'Europa, riunita a Trieste il 7, 8 e 9 ottobre 1968,

### Risoluzione sul progetto di accordo fra imprese europee (Risoluzione n. 3)

L'Assemblea dei Delegati del Consiglio dei Comuni d'Europa, riunita a Trieste il 7, 8 e 9 ottobre 1968,

**CONSTATA** che, reazioni verificatesi in occasione del recente progetto di accordo fra imprese appartenenti a diversi Paesi europei, fanno avvertire il pericolo del nazionalismo economico.

Di conseguenza, l'Assemblea dei Delegati,

**CHIEDE** alle popolazioni europee di prendere coscienza della comunità di interessi che le lega al di sopra delle frontiere, ai Governi e ai dirigenti industriali di vincere le tentazioni del nazionalismo e di rispettare lo spirito e la lettera del Trattato di Roma e le necessità di uno sviluppo equilibrato delle regioni, nell'insediamento e nella dimensione delle imprese;

— di promuovere la costituzione di un Ufficio europeo per la Gioventù, che permetta ai giovani di incontrarsi ovunque essi lo desiderino e di trattare i problemi europei.

### Risoluzione contro il congresso di Praga di una cosiddetta « Europa dei Comuni » (Risoluzione n. 5)

L'Assemblea dei Delegati del Consiglio dei Comuni d'Europa, riunita a Trieste il 7, 8 e 9 ottobre 1968,

**METTE IN GUARDIA** i Poteri locali liberi d'Europa contro il congresso, che si pretende apolitico, che la Federazione mondiale delle Città gemelle organizza attualmente a Praga e in cui i delegati sovietici sono chiamati a incontrare gli amministratori locali eletti dell'Europa occidentale in un clima di confusione.

Questo congresso, che agisce sotto la denominazione di « L'Europa dei Comuni » tende così a utilizzare, con un abuso di vocabolario, l'azione che il CCE conduce da numerosi anni in favore di una vera Federazione di popoli europei.



Sala del Consiglio comunale di Trieste: apertura dell'Assemblea dei Delegati del CCE

**PROTESTA** contro la violazione, da parte del Governo dittatoriale greco, dei diritti dell'uomo e soprattutto dei principi della Carta europea delle libertà locali;

**INSORGE** contro l'eventuale partecipazione alla Conferenza Europea dei Poteri locali a Strasburgo di una delegazione greca composta da membri designati dal Governo di quel Paese, dopo lo scioglimento di consigli comunali liberamente eletti;

**INCARICA** il suo Presidente di deferire la questione al Comitato dei Ministri e alla Segreteria generale del Consiglio d'Europa;

**INVITA** la Presidenza della Conferenza Europea dei Poteri locali e i membri di questa a prendere tutte le misure necessarie per impedire che alla Conferenza partecipi una delegazione che l'Assemblea dei Delegati del CCE non considera come qualificata.

**INCARICA** la Commissione per la politica regionale europea del CCE di seguire lo sviluppo di questo problema.

### Risoluzione su un Fondo europeo per gli scambi e su un Ufficio europeo per la gioventù (Risoluzione n. 4)

L'Assemblea dei Delegati del Consiglio dei Comuni d'Europa, riunita a Trieste il 7, 8 e 9 ottobre 1968, invita le Sezioni nazionali a chiedere al loro Governo:

— di costituire, su una base multilaterale, un Fondo europeo destinato agli scambi di giovani e dotato di mezzi che raggiungano il livello di quelli di cui dispone l'Ufficio franco-tedesco per la Gioventù;

#### Le celebrazioni del « Cinquantenario della Vittoria »

#### IL SANTO NATALE D'EUROPA

M. E., della provincia di Arezzo, anni 23, fonditore, incensurato, caporale nel 129° fanteria; condannato ad 1 anno di reclusione militare per rifiuto d'obbedienza e conversazione col nemico. Tribunale militare di guerra del XX corpo d'armata. Enego, 14 febbraio 1917 (TS, Trib. guerra, b. 120, f. 192/I, sent. 67).

La notte dal 24 al 25 dicembre scorso, fra i soldati italiani ed austriaci appostati nelle trincee fronteggianti sul monte Zebio ebbe luogo, qua e là, qualche scambio di auguri e di saluti. A un certo punto gli austriaci esposero un cartellone con suvvi scritto a grandi caratteri « Buon Natale » in lingua tedesca. Il caporale M. E. rispose, gridando nella stessa lingua, un ringraziamento ed un contraccambio. Una voce allora domandò dove fosse andato a finire un austriaco che era stato fatto prigioniero quello stesso giorno: il M. rispose che non lo sapeva. La notizia di tali scambi di cortesia fra i combattenti giunse al comando del battaglione, il quale, essendovi state proprio nei giorni precedenti precise istruzioni del comando del corpo di armata, per evitare rigorosamente siffatte deplorevoli, manifestazioni, provvide alla denuncia del M.

(Da: FORCELLA-MONTICONE, *Plotone d'esecuzione - I processi della prima guerra mondiale*, Bari, 1968, pag. 130)

# I futuribili e l'Europa

di Celso Destefanis

Pubblicando questo articolo di Destefanis, membro della Direzione dell'AICCE, diciamo subito che non ne condividiamo diverse affermazioni e, tutto sommato, la stessa impostazione: ma desideriamo aggiungere che lo pubblichiamo oltre che doverosamente anche volentieri, perché vorremmo risultasse felicemente provocatorio, suscitando dubbi, approfondimenti e repliche (fra cui quella dello stesso Destefanis) e insomma una discussione — che il nostro giornale potrebbe utilmente ospitare — su problemi, su cui troppo spesso si sorvola.

La nostra perplessità nasce subito, con l'introduzione di questi ambigui «futuribili» tanto di moda. Destefanis, dopo alcune riflessioni sui concetti di decadenza e di risorgimento e su contestazione giovanile, pessimismo e ottimismo — ci torneremo — passa a elogiare il realismo critico, «che è stato il motore del pensiero occidentale nei suoi momenti migliori», e afferma testualmente: «Si tenta di uscire dalla meccanica sovrapposizione degli idola ideologici alla realtà effettuale, per indirizzare lo sforzo intellettuale verso la previsione del futuro probabile, e quindi razionale, piuttosto che verso la giustificazione del passato». Proprio così: «del futuro probabile, e quindi razionale», dove razionale — se abbiamo capito bene — diviene il probabile o la pura previsione del probabile. Ora, intendiamoci. Che si critichi l'ideologia in quanto è la presa di coscienza di una realtà che non è più la nostra, e quindi risulta un falso scopo utilizzato a fini talvolta irrazionali, sta bene. Che in una età dotata di copiosi strumenti conoscitivi della realtà societaria e, nello stesso tempo, ove la tecnica dell'uomo mette in moto sempre nuove catene di cause e di effetti, tali da porre continuamente in discussione condizioni ambientali, strutture sociali e costumi esistenti; che in una età siffatta sia utile, anzi necessario, operare — come semplici ipotesi di lavoro — tutta una serie di proiezioni della realtà attuale o anche soltanto in fieri, onde non arrivare coi propri «filosofemi» sempre in ritardo sulla realtà da cambiare, sta ancora benissimo. Ma da qui ad accettare il futuro probabile come razionale o come attinente al razionale, ci corre.

Il futuribile — non pretendiamo di insegnarlo a nessuno: lo ricordiamo a noi stessi — non è altro che un presente che sviluppa meccanicamente se stesso, ove noi lo accettiamo passivamente: e lo stesso presente contemplato non è più (anche senza scomodare Sant'Agostino) presente, ma passato, e non si giustifica — col permesso dei futurologi — più del passato. Al «marxismo orecchiato», cui allude Destefanis, saremmo dunque tentati di affiancare polemicamente uno «hegelismo orecchiato». (1)

(1) Qui sarebbe curioso ricordare il paragrafo «Il passato come futuro», del cap. XII (Previsione e libertà) della «Teoria generale dello spirito come atto puro» di Giovanni Gentile, come polemica hegeliana *avant lettre* contro gli arbitri della futurologia: ma per Gentile ci si potrebbe osservare che era un «riformatore della dialettica hegeliana». In quel paragrafo Gentile (cioè colui che, a detta di Lenin, fu uno dei più acuti studiosi italiani

In verità in nome dei futuribili si tenta di giustificare e di razionalizzare cose che non consentirebbero affatto tali operazioni: a meno che non si sia scelta la conservazione, con un atto che — consapevolmente o no — è di parte e, lo si deve ammettere, ideologico.

Destefanis potrebbe osservarci che abbiamo sforzato arbitrariamente il richiamo al realismo, cui egli ha dato l'attributo di «critico», ma l'accostamento effettivo del probabile al razionale è reso evidente, a nostro avviso, dal suo discorso sulla decadenza e da altre sue valutazioni. Vogliamo sottolineare a Destefanis — che è giovane, anche se non giovanissimo — che una parte della contestazione attuale dei giovanissimi (dico una parte, perché il fenomeno è forse tanto complesso quanto lo fu l'originario moto romantico, mistico reazionario risorgimentale libertario nazionalista e razzista — secondo i casi e talora, confusamente, in un solo caso —) ha analogie, se non legami abbastanza stretti, con un'altra contestazione. Diciamo che la contestazione dei giovanissimi, cioè dei figli degli uomini della generazione di chi scrive — gli uomini da quaranta a sessant'anni —, ha qualche parentela con la contestazione globale che molti di noi, negli anni trenta e durante la Resistenza, fecero, insieme, del fascismo e del prefascismo (e quindi anche, almeno entro certi limiti, dell'antifascismo canonico): contestazione che, coerentemente, non ci ha poi permesso una facile integrazione nella «democrazia restaurata», restaurata, congiuntamente, dalle armi anglo-americane ispirate politicamente da Churchill e da quelle sovietiche guidate dalla mente di Stalin, nonché dal ritorno al potere dei prefascisti e dalla loro cooptazione dei giovani — i giovani d'allora — meno portati alla contestazione e più docili. Questi ultimi sono coloro che, subentrando ai vecchi, si trovano via via sempre più numerosi, ormai, alla guida degli Stati nazionali, soddisfatti di gestire «il potere» e incapaci di rischiare un qualsiasi salto di qualità nel cammino verso la federazione (non la semplice unità, che non c'interessa) europea. Questo cammino, iniziato, quanto meno idealmente, senza dubbio in tempo «di crisi di civiltà e di estremo pessimismo sull'avvenire», fu — ci si consenta questa testimonianza — non una conseguenza di tutto ciò quanto piuttosto una sfida razionale a tutto ciò, cioè (eccoci!) a ciò che allora sembrava «probabile». Scoppiò la guerra, altri — fra cui eminenti uomini politici che oggi partecipano ai fasti della «democrazia restaurata» — giudicarono

di Marx) richiamava come «stupenda di verità» l'immagine del Manzoni (*La Resurrezione*, 55-56)

E degli anni ancor non nati  
Daniel si ricordò

per sottolineare la distinzione tra il futuro quale proiezione del passato — anzi, senz'altro, come passato — dal futuro della libertà. Come poi discendesse l'errore pratico (fascismo) dalla ragion teorica di Gentile fu, una trentina d'anni fa, il tema di sofferse meditazioni di alcuni italiani, prima che cominciassero la Resistenza in senso stretto. Il risalire all'analisi e alla critica della stessa ragion teorica di Gentile — del suo rapporto fra lo trascendentale e lo empirico — contribuirebbe ora senza dubbio — ove ne avessimo modo — ad allargare e ad approfondire il discorso di Destefanis.

fatale una prossima unità europea sotto Mussolini e Hitler, altri ancora sognarono che il nazifascismo passasse come un incubo e tutto tornasse «come prima», noi continuammo imperterriti a guardare al futuro al di là di ogni pessimismo e di ogni ottimismo. Sarà sciocco kantismo, ma il dovere si fa per il dovere, la ragione — questo Destefanis, proprio Destefanis, ce lo consentirà — è in qualche modo metastorica e, in ogni caso, non è al rimorchio dei successi e degli insuccessi. Nello stesso tempo respingevamo il ricorso, così frequente allora, al termine di decadenza, che tanto spesso facevano «su riferimenti obiettivi» scrittori nazifascisti o di cui si erano appropriati i nazifascisti (in Italia fu di moda Splengler) (2); e ci piace di confessare a Destefanis che il «Sommario di storia» del Droysen, che egli cita nell'edizione fiorentina del 1967, noi lo leggemo e postilliamo nell'edizione, sempre fiorentina e a cui ci richiamava il commento di Delio Cantimori, finita di stampare nel febbraio 1943. Abbiamo poi visto il temporaneo fallimento della nostra contestazione globale, condotta talvolta con sacrifici non lievi ma di cui — ce lo consenta Destefanis — non vorremmo farci belli coi nostri figli: quanto vorremmo che questi ultimi contribuissero a darci una speranza che non sarà stagionale ma duratura, ferma e — ovviamente — sempre meglio ragionata la loro attuale contestazione, una parte della quale, come dicevamo, se non figlia diretta della nostra è, come la nostra, la reazione al distacco progressivo della classe politica dai bisogni, anche spirituali, degli uomini.

Ci permetta Destefanis di dissentire dalla «atmosfera di moderata soddisfazione per l'esistente e di aspettativa sostanzialmente ottimistica per l'avvenire», che egli invoca. Crediamo di aver diritto di essere largamente insoddisfatti per l'esistente: le metropoli che sorgono come necropoli, per ripetere Mumford, o — se volete — si sviluppano come tumori maligni; gli uomini trastullo dei mass media e strumentalizzati dalla produzione; gli otia egemonizzati dai padroni del vapore; le istituzioni politiche rappresentative a parole, antidiluviane, impopolari... Quale soddisfazione? E, d'altra parte, non vogliamo «aspettare» ottimisticamente: ecco i futuribili che ritornano e, col loro «probabile» che è «razionale», ci vorrebbero indurre ad aspettare. No: noi non aspetteremo, come non abbiamo mai aspettato, perché a noi piace esercitare la nostra volontà al servizio della ragione, tenendo conto ovviamente del possibile (ossia della realtà) ma — se necessario — contestando tutto il probabile, cioè tutto quel futuro che è in verità un passato. In parole ancora più povere: terremo conto di tutta la realtà, ma siamo pronti a contestarla tutta. Non faremo, in definitiva, il predicozzo ai nostri figli, che fino a pochi mesi fa venivano accusati — da «sapianti» non molto dissimili da quelli che teorizzano i futuribili — di essere supinamente integrati nella società dei consumi. Essi ci hanno viceversa dimostrato di essere disponibili, con tutti i pericoli che ciò comporta:

(2) Sull'idea naturalistica dei cicli storici, il clima d'irrazionalismo in cui prosperò il nazifascismo e Spengler cfr. Carlo Antoni, «Lo storicismo», E.R.I. (Torino 1957), cap. X, «Lo storicismo assoluto», pag. 185 sg.. Ivi si accenna anche allo storicismo di Droysen.

sta a noi non chiamare la polizia ma sfidarli con le nostre idee, amare coraggiose e degne di una gioventù romantica; e con la nostra cristallina coerenza pratica. Non è tale il generico, lattiginoso, ipocrita europeismo che dilaga da vent'anni e che vorrebbe essere il tetto di lusso di una casa nazionale, che lascia alcuni (beati loro) « moderatamente soddisfatti ». Lo è l'autentico federalismo, quello che nacque durante la Resistenza e che va nuovamente vissuto, non elargito ai giovani sotto forma odiosa di una Resistenza alibi di noi vecchi.

A noi vecchi — almeno ad alcuni di noi vecchi — Marcuse non dovrebbe fare impressione: fra i nostri autori ci fu Aldous Huxley del « Mondo nuovo », che ci aveva messo in guardia contro certo « progresso », e più tardi Orwell; ma avevamo anche conosciuto Morris e quel Thoreau, che sta tornando alla ribalta. Viceversa c'è la catastrofe nucleare (potrebbe essere anche una catastrofe batteriologica, chimica, da irradiazioni, insomma derivata da qualsiasi uso patologico di una tecnologia avanzata), che il « tecnico » Destefanis vuole « escludere senz'altro » dalle ipotesi del futuro probabile — e ammettiamolo per un momento, pur senza concederlo — ma che non per questo è esclusa dal panorama psicologico dei giovanissimi, che si sono finora costruiti — da soli — il loro inserimento nella storia in clima di equilibrio del terrore. Il che vuol dire che (piaccia o dispiaccia, è così: noi ci ricordiamo ogni tanto di avere studiato e insegnato psicologia) sono cresciuti sentendosi continuamente — e difendendosi — alla bene meglio, per non impazzire (la « brama suicida » che a un certo punto sospetta lo stesso Destefanis?) — sull'orlo dell'abisso: senza che perciò la società attuale, in pura perdita di fronte al tranquillo passato, compensasse loro questa precarietà con una offerta di maggiore « partecipazione » alla sua direzione, cioè di maggiore, vissuta tensione politica e morale, di maggiore responsabilità (tutti sanno che in guerra chi spara non ha paura, chi vede e non può sparare — cioè partecipare — ha terrore, pur trovandosi a parità di pericolo). Al contrario: la « soddisfacente » società di Destefanis è alienante come tutti sanno, se pure in maniera sovente abbastanza diversa da quella prevista da Marx. Alienante, oligarchica, agli antipodi del federalismo integrale, usa a mettersi il principio di sussidiarietà ogni minuto sotto i piedi e, nello stesso tempo, in marcia con la velocità delle tartarughe — nell'era dei missili — sul terreno della sovranazionalità politica. E non parliamo solo di sovranazionalità europea, ma di sovranazionalità mondiale per i problemi del controllo (del governo!) dello spazio e del fondo degli oceani, oltre che del ricordato uso patologico delle tecnologie avanzate. (Non vogliamo ricordare che accanto al nostro « probabile » roseo futuro di industrializzati c'è il pianto e la morte, certissimi e presenti, del mondo della fame, per non inoltrarci — come ci mette in guardia Destefanis — nel regno dei « complessi ».) (3)

Ecco perché l'amico Sergio Cotta e l'ambivalenza del futuro arrivano troppo tardi nel discorso di Destefanis: che del resto ha, subito dopo, una ricaduta nel quietismo futurologico. Non ci si può spingere nel campo dei futuribili con una disarmata credulità per poi riguadagnare in extremis un margine adeguato di libera decisione: la nostra libertà non può sopraggiungere a posteriori, nel futuro del futuro.

Ci scusiamo con Destefanis di dare l'impressione di prendercela con lui, mentre avvertiamo le sue cautele e i suoi dubbi (e del resto la seconda parte del suo saggio riscatta, in certo senso, la prima, anche se su di essa pure avremo da sollevare le nostre riserve): ma la sola citazione di Herman Kahn ci ha mandato in bestia e ci ha fatto perdere il lume degli occhi. Che qui sia in compagnia di Anthony J. Wiener non cambia le cose: rimane sempre il famoso ciarlatano della « table 3: Tragic but distinguishable postwar states... (Will the survivors envy the dead?) » del libro « On Thermuclear War » (riportata a pagina 20 della edizione di cui disponiamo, che è la « second edition with index: Princeton, New Jersey, Princeton University Press 1961 »). La tabella pretende di prevedere (in un certo contesto socio-economico) i « tempi di recupero (economico) in funzione del numero dei morti » in una guerra nucleare:

morti	recupero economico
2.000.000	1 anno
5.000.000	2 anni
10.000.000	5 anni
20.000.000	10 anni
40.000.000	20 anni
80.000.000	50 anni
160.000.000	100 anni

Ci sia permesso di affermare: ai futuribili bisogna credere di meno, ma vanno comunque elaborati di più e più seriamente. Kahn sa perfino, da « studi obiettivi », che « anche se le difficoltà per la vita umana saranno enormemente aumentate » dopo le distruzioni e le morti di una guerra nucleare, « ciò non impedirà una vita normale e felice per la maggioranza dei sopravvissuti e dei loro discendenti ». Se lo dice lui che è uno « scienziato », perché non crederci? Sembrano le parole del capo dell'ufficio pubbliche relazioni di una ditta fabbricatrice di bombe atomiche o di ricoveri antiatomici.

Dicevamo che la seconda parte del saggio di Destefanis riscatta, in certo senso, la prima. « Consideriamo, invece, "egli dice" gli aspetti puramente politici di una evoluzione probabile... All'ottimismo subentra il pessimismo ». Qui usciamo dal terreno veramente proprio dei futuribili, dove lo sviluppo, anche quantitativo, di certi fenomeni (a prima vista irreversibili) dovrebbe essere « calcolato » analiticamente e senza prescindere via via dallo sviluppo, non sempre parallelo, di tutti gli altri fenomeni che incidono sulla società, né dimenticando che il fenomeno « uomo », con le sue « contingenti » reazioni psicologiche ad effetto pratico, non compare soltanto alla fine delle serie (tipica la futurologia urbanistica). Usciamo dal terreno dei futuribili, dunque, per rientrare nel terreno più classico, o tradizionale,

delle « grandi ipotesi » che — con un metodo ibrido su cui ci si consentirà di non soffermarci — opera sinteticamente la cosiddetta « scienza politica »: essa si preoccupa di costruire dei « modelli » alternativi da ritenere congrui alle fondamentali situazioni ipotizzabili (nel gergo si chiamano, non senza ricercatezza, « scenari »), modelli fra cui si può poi istituire un confronto di probabilità oppure di valore.

Destefanis avanza tre ipotesi politiche per l'Europa (capitolazione senza guerra all'URSS, ritorno al nazionalismo primitivo, pax americana), che probabilmente noi combineremo diversamente (il ritorno al nazionalismo primitivo parrebbe più una fase intermedia che conclusiva, sempre che le Potenze egemoni non si sfascino esse stesse, dando luogo all'anarchia generalizzata — ma che fine farebbero i laboratori batteriologici? —). Ma lasceremo impregiudicato questo aspetto del suo discorso: ci interessa di affermare il nostro accordo con Destefanis — a parte la giustapposizione, a nostro avviso astratta, dell'ottimismo della prima parte al pessimismo della seconda — che il punto nevralgico sia la presa di coscienza delle nostre responsabilità; mentre ci riprende una certa perplessità quando leggiamo della scelta e dell'attuazione, di conseguenza, di « una politica adeguata alla nostra forza ed al nostro compito storico ». Non vorremmo sottilizzare troppo, ma la nostra forza la possiamo e dobbiamo costruire proprio uscendo dal clima di « sguardi » soddisfatti al passato, sguardi che ci tagliano fuori da tutte le forze vive e « insoddisfatte » della nostra società (quindi la nostra forza non può risultare un dato di fatto); mentre il « nostro compito storico » deve essere viceversa il nostro compito razionale e giusto: quanto a compiti o missioni dettate dalla storia il mondo, oggi come oggi, riconosce con certezza all'Europa la capacità di avere scatenato, unico fra i continenti, due conflitti mondiali in circa vent'anni e di aver fatto correre il progresso tecnico troppo di più del progresso morale e politico. Il resto è fumismo o storia antica. Comunque, senza cadere in nessun complesso, ci hanno insegnato da bambini (almeno a noi) che nell'esame di coscienza bisogna essere un po' più rigorosi con se stessi — visto che conosciamo tutti i termini del nostro intimo problema — che con gli altri — di cui sappiamo così poco —.

Non vogliamo per altro inoltrarci al di là di una certa misura nel merito delle osservazioni di Destefanis, quanto rilevare subito che nel finale del suo articolo ci trova ancora consenzienti il suo richiamo al potere come elemento irrinunciabile nella costruzione della pace, che è poi una classica posizione dei federalisti (v. per esempio « Dagli Stati nazionali agli Stati Uniti d'Europa » di Altiero Spinelli, Firenze [1950], passim): potere democratico, s'intende, mediazione delle istituzioni tra forza e giustizia, mediazione operata da istituzioni « salde ». Destefanis, del resto, sa senza fallo della revisione critica cui il federalismo ha sottoposte le idee tradizionali di disarmo (si deve trattare piuttosto dell'avvio autentico verso il Governo mondiale), di neutralismo e di cosmopolitismo (si deve trattare piuttosto di iniziativa democratica e di diffusione delle istituzioni federali che tendano a co-

(3) Cfr. le due encicliche di Papa Giovanni XXIII, « Mater et magistra » (alla parte terza: Nuovi aspetti della questione sociale) e « Pacem in terris » (alla parte quarta: Rapporti degli esseri umani e delle comunità politiche con la Comunità mondiale).



prire tutta la Terra), di internazionalismo (si deve trattare piuttosto di sovranazionalità). In sostanza pieno consenso è fra Destefanis e noi che la costruzione della pace corre al di là e non al di qua della politica dell'equilibrio: i profeti disarmati sono senza dubbio il sale della terra, ma non possono unilateralmente guidare la politica di una sola delle parti in giuoco, pena un aumento più che una diminuzione dei rischi. Senonché questo consenso che abbiamo — e con noi hanno tradizionalmente tutti i federalisti — con Destefanis diviene a sua volta rischioso, se non si rende esplicita l'altra faccia della medaglia.

Questa valutazione delle istituzioni — fonti di certezza di diritto o, meglio, di giustizia e dotate di forza — ha un senso per un federalista solo in un quadro dinamico, ove l'espansione esemplare della democrazia — all'interno dei Paesi e, sovranazionalmente, fra i Paesi — sia in continuo incremento. Scartate infatti, nell'era atomica, la teoria « interventista », fra blocchi, del roll back — cioè non potendosi ormai superare Yalta al di là di certi rischi (e infatti l'Occidente ha abbandonato a se stessi, in successive occasioni, i libertari tedeschi orientali, ungheresi, cecoslovacchi, eccetera) —, non rimane che « dissuadere » l'altro blocco da ogni forma di espansione, appunto, senza lasciargli innanzi vuoti di potere tentatori (e per potere intendiamo potere sia politico che militare), ma (ecco il punto!) ciò è diretto contro la classe che dall'altra parte gestisce la forza, quella che ad arte mescola la crociata ideologica « socialista » alla ragion di Stato e all'autoconservazione come classe politica « chiusa »: dietro questo interlocutore formale, ufficiale, ben noto, ci sono altri uomini — uomini come noi — che non bisogna scoraggiare con le nostre malefatte, con Franco con Salazar coi colonnelli greci e con tante altre cose, incoerenti, che sappiamo; e ci sono, soprattutto, molti cittadini incerti e tutti i giovani. Insomma è inutile meravigliarsi quando spunta fuori uno Zacharov. La nostra linea deve essere dunque: forza ed esempio. Pertanto, se è acuto Destefanis quando ci ricorda che un gruppo stalinista o neo-stalinista può essere verso l'esterno più pericoloso allorché sta per perdere il potere che non quando lo gestisce in modo indiscusso, non ci convince altrettanto il suo atteggiamento geo-politico (sia pure confortato da Marx) sulla spinta russa ad ovest « dai tempi di Pietro il Grande ». Chi deciderà che i tempi di Pietro il Grande sono finiti o meno? La nostra forza cieca oppure la nostra forza al servizio di istituzioni esemplari e, simultaneamente, il crescere e il salire al potere degli Zacharov? Se non fosse vera la seconda alternativa, daremmo ragione a quei nemici della Federazione europea, che considerano geo-politicamente (o addirittura razzisticamente?) la Germania e che, dopo gli Ebrei, vorrebbero conservare i tedeschi in un perenne ghetto morale e politico. Mentre al contrario ogni federalista che si rispetti lotta — realisticamente, ma guardando lontano — per il passaggio dalla politica dell'equilibrio alla politica dell'ordine (federale) mondiale. Dopo di che — stiano tranquilli gli amanti della dialettica — non ci sarà la fine della storia: altri mali attenderanno di essere

sconfitti, diversi dalla guerra dei colonnelli. A chaque jour sa peine.

Arrivati qui, ci persuadiamo sempre più di avere usato l'amico Destefanis come il Saracino d'Arezzo, per tirar colpi che comunque avevamo deciso di tirare contro un certo atteggiamento, che probabilmente gli si può attribuire solo in modesta e discutibile parte. Ma Destefanis, che ci segue col suo articolo, è in qualche modo già pronto a smentirci di fronte al lettore attento, unico giudice autorizzato.

Giacché ci siamo, tuttavia, non resistiamo alla tentazione di due ultime — questa volta veramente ultime — chiose.

La prima. Destefanis accosta, fra le numerose occasioni sprecate di rafforzamento dell'Europa e sulla linea del « tutto fa brodo », la CED e la « più modesta » forza multilaterale: diremmo che questo atteggiamento possibilista ha creato molti danni in passato, non contribuendo a rendere evidente una netta distinzione fra i progressi, sia pur modesti, e le bolle di sapone. Personalmente ci sentiamo ancora dalla parte degli MRP (i democristiani francesi) che all'Assemblée Nationale votarono nel 1954 per la CED e poi ebbero la coerenza e il coraggio di votare contro l'UEO, che ne rappresentava la caricatura.

La seconda. Destefanis afferma che « i tecnici del diritto potranno dirci se è pensabile un organismo collegiale di direzione comunitaria eletto direttamente dal popolo ». Ancora? Certo, l'argomento può sempre essere approfondito: ma già ci pare fosse sufficientemente abordato in uno dei sette volumetti « Etudes sur le fédéralisme » (« contribution à l'élaboration d'une Constitution européenne », come era scritto nelle fascette editoriali), editi a Bruxelles fra il dicembre 1952 e il novembre 1953 dal Movimento Europeo e preparati da un gruppo di studiosi prevalentemente americani, diretti da Robert R. Bowie e da Carl J. Friedrich (oriundo tedesco), e precisamente nel primo volumetto (deuxième partie: Le pouvoir Exécutif fédéral, I, C, 1: Choix de l'exécutif politique, a) élection au suffrage populaire: pag. 126) (4); e nel volume « Projet de statut de la Communauté politique européenne (travaux préparatoires) », edito dal Comité d'études pour la Constitution européenne del Movimento Europeo (Bruxelles, 1952), Comité di cui erano presidente Spaak, segretario generale Dehousse, membri Becker, Benvenuti (Lodovico), Calamandrei, Calteux, de Félice, Frenay, Nawiasky, Punder, Spinelli, van Rij, segretario amministrativo Radoux, aggiunto al segretario generale Romiée, consulenti Bowie e Friedrich. Continuare a studiare è sempre utile. Ci sembra per altro che un'ondata di sdegnata « insoddisfazione » per l'europesismo ufficiale dovrebbe contribuire a determinare quella volontà politica, che ci conduca alla Assemblée Costituente europea o a una seria conferenza di rappresentanti di Governi nazionali, decisi, sotto la pressione popolare, a stipulare un Trattato federale, da sottoporre per ratifica ai Parlamenti nazionali e (o) al referendum europeo. Oppure ci attendiamo una Costituzione, generosamente

(4) Questi « Etudes » sono stati poi editi in traduzione italiana, con minimi emendamenti e qualche integrazione (per es. bibliografica), nel grosso volume « Studi sul Federalismo », uscito a Milano nel 1959 (ediz. di Comunità, prefazione di Aldo Garosci).

te octroyée se non da colonnelli da generali europei e da scaltri navigatori di lungo corso (politico), con la consulenza degli immancabili chierici, pronti sempre — come ci sottolineò amaramente Julien Benda — a legare l'asino dove vuole il padrone?

U. S.

1. L'idea dell'unità europea è nata in un momento di crisi di civiltà e di estremo pessimismo sull'avvenire.

Oggi, l'idea dell'unità europea deve affermarsi in una atmosfera di moderata soddisfazione per l'esistente e di aspettativa sostanzialmente ottimistica per l'avvenire. La stessa contestazione globale, di cui taluno si fa vanto, assume più l'aspetto di irrazionalistica volontà di azione per l'azione, che non l'aspetto di una sofferta e obbiettivamente giustificata denuncia dei mali della società presente (chi ha vissuto nella propria carne e nel proprio spirito la vera oppressione, la vera miseria, la vera disperazione, re-



Celso Destefanis

spinge come sacrileghe e mistificatrici le affermazioni degli arrabbiati di oggi; questo è il senso di una testimonianza di padre Riquet, su « Le Figaro », 24 giugno 1968. Un caso limite, d'altra parte, è riferito come reazione agli eventi cecoslovacchi espressa nel corso di una riunione, nel settembre di quest'anno, all'ospedale universitario della Pitié: « La liberté de la presse, on s'en fout... On a vu ce qu'elle a donné en Tchécoslovaquie. L'important est la lutte contre l'imperialisme. Or qu'a fait la presse libre? Elle a présenté les Russes comme des salauds. En fait, les authentiques salauds sont les Tchèques manoeuvrés par les Américains ». Ma gli ambigui tentativi irrazionalistici, così felicemente paragonati dal prof. Grosso a quelli precedenti la I guerra mondiale (ad esempio, il futurismo), possono essere anche visti come sintomi oscuri di una brama suicida di una parte, almeno, della società attuale.

Più in generale, si pongono, ancora una volta, gli interrogativi di fondo: il momento

attuale dell'Europa è una pausa nella decadenza? si tratta di un breve rigoglio autunnale? oppure siamo veramente alla vigilia di un *risorgimento europeo*?

« Si ricorre con troppa prontezza a termini come quelli di fioritura e di decadenza — ammonisce Johann G. Droysen — e quanto più la considerazione è unilaterale tanto più deciso è il giudizio. Non sempre la decadenza di formazioni politiche è accompagnata da quella della vita religiosa e degli svolgimenti sociali; e tanto meno la fioritura dell'industria, del commercio, delle arti porta necessariamente con sé quella del progresso morale, della forza nazionale. Solo rarissime volte l'infinita ricchezza di rapporti che soltanto nelle mille pieghe in cui si drappeggia il loro tessuto rappresentano la vita della storia, può essere fatta risalire a impressioni complessive così astratte. Certo, vi è una decadenza storica di singoli popoli, che si verifica allorché il contenuto spirituale vivificatore scompare dalla vita di un popolo il quale non ha più la forza vitale per giungere a nuove metamorfosi, nuovi innesti e a nuove immissioni di energie, ricadendo così nelle sue condizioni originarie, in un tipo puramente e naturalmente vegetativo di esistenza empirica ». (« Sommario di storia », Sansoni, Firenze, 1967, pag. 100).

2. Di fronte ad interrogativi come quelli enunciati, le ideologie tacciono o danno risposte devianti.

Anzi, a voler essere corretti, di « ideologia » si dovrebbe parlare, intendendo con tale termine quella *koynè* intellettuale, basata soprattutto su di un marxismo orecchiato e volontaristico, che rappresenta ormai il più diffuso veicolo di confusione culturale.

Di contro, però, traendo ispirazione da quel *realismo critico* che è stato il motore del pensiero occidentale nei suoi momenti migliori, si tenta di uscire dalla meccanica sovrapposizione degli *idola* ideologici alla realtà, per indirizzare lo sforzo intellettuale verso la previsione del *futuro probabile*, e quindi razionale, piuttosto che verso la giustificazione del passato.

E' il tentativo che, sotto la denominazione di « prospettiva » o di « futuribili », si sta conducendo in varie direzioni, e che può essere illuminante, a vario titolo, per una più esatta formulazione della linea politica tesa alla realizzazione dell'*unità dell'Europa*. Anzi, il venir meno del senso della *catastrofe imminente* (il che non vuol dire che la *catastrofe* non possa verificarsi lo stesso e anche presto), esige che tale linea venga più propriamente definita di *risorgimento europeo*, in quanto essa implica che i popoli d'Europa, uniti fino a formare una sola Nazione, riprendano coscienza di una loro missione nel *mondo di domani*, e vi si preparino in modo adeguato al *mondo di domani*.

Ai *futuribili* si può chiedere risposta — ed essi rispondono, stando ai testi finora pubblicati, nei limiti delle attuali capacità congetturali — a tre domande:

— è l'Europa unita preannunziata dal presente e dalle tendenze in atto?

— l'unità dell'Europa rappresenta una variabile determinante per il futuro del mondo?

— quale contenuto nuovo deve essere dato all'unità europea, in termini di *società* e in termini di *stato*?

Per quanto possa apparire paradossale, la risposta alla terza domanda appare più chiara che quelle alle prime due.

3. In effetti, è ormai ben colto il punto dell'*innovazione epocale*, per usare il termine di Kuznets, con cui si devono fare i conti.

Si parli di *società tecnologica*, di *società scientifica*, di *società dinamica* — le opinioni, comunque, convergono nel privilegiare il processo di accumulazione delle conoscenze di contro al processo di accumulazione dei beni materiali, mettendo in risalto come il secondo sia sempre più funzione del primo.

Ma già il concetto di *processo*, che si sostituisce sempre più al concetto di *stato* o di *successione di stati*, è indicativo di un cambiamento di ottica, ben più radicale di quello implicito nel passaggio dall'*attenzione verso il passato* all'*attenzione verso il futuro*. Se il « moto vertiginoso dello sviluppo » sembra esigere imperiosamente la riflessione sul futuro, come osserva Sergio Cotta nella prefazione al libro di Bertrand de Jouvenel (in « *Futuribili* », n. 3, maggio 1968), l'ambivalenza stessa del futuro « fa riemergere l'angosciosa incertezza della scelta gettando una sfida decisiva alle capacità razionalmente anticipatrici dell'uomo... Se la congettura ha per suo fine logico e naturale la decisione, l'una e l'altra hanno bisogno, oggi più che mai, del soccorso di quella sapienza il cui inizio è il *timor Domini*, l'umile eppur sapiente riconoscimento da parte dell'uomo di non essere il Signore ».

E tale prospettiva viene anch'essa inclusa nei *probabili*, e non è senza significato che Herman Kahn e Anthony J. Wiener includano negli orientamenti « relativamente senza sorprese » dell'ultimo terzo del sec. XX, « un ritorno, negli U.S.A. e nell'Europa occidentale, a certi concetti ellenici o paleoeuropei della *buona vita* », reso necessario e facilitato dall'abbondanza e dalla *permissività* dell'economia post-industriale (« *The Year 2000* », The Macmillan Company, New York, 1967, pag. 25).

E' necessario allora, per non indulgere ad un eccessivo, anche se interessante, approfondimento del quadro, considerare alcune caratteristiche fondamentali della *società post-industriale*, così come sono tratteggiate da Kahn e Wiener. Si tratta, soprattutto:

a) della prevalenza delle attività « economiche » terziarie e quaternarie (*service-oriented* su quelle primarie e secondarie (*production-oriented*);

b) del trasferimento, al di fuori delle imprese, delle maggiori fonti di innovazioni;

c) della riduzione del ruolo del mercato, rispetto al « settore pubblico »;

d) della rapida crescita d'importanza delle istituzioni educative e culturali.

Dall'esame della prima caratteristica, balza evidente l'obsolescenza delle teoriche *classiste* ed il loro scivolamento — già visibile oggi, del resto — sul piano della superstizione e della dogmatica pseudo-religiosa. L'attuale tendenza irrazionalistica del marxismo — non più « la rivoluzione per l'emancipazione del proletariato », ma « la rivoluzione per la rivoluzione » e, più concretamente, « la rivoluzione per conquistare il potere per i capi di essa » — non potrà che accentuarsi ulteriormente nel futuro.

4. Consideriamo, invece, gli aspetti puramente politici di una evoluzione probabile.

All'ottimismo subentra il pessimismo, e il timore che l'Europa non già non regga alla pressione delle responsabilità storiche, ma venga bensì violentata e costretta ad una rinuncia più o meno dolorosa ad un qualsiasi ruolo.

Escludiamo, senz'altro, l'ipotesi di una *catastrofe nucleare*. Sul piano nucleare, l'intesa, che per altri versi ci preoccupa tanto, fra Stati Uniti e Unione Sovietica sembra funzionare in modo abbastanza efficiente, si da escludere la degenerazione catastrofica dei conflitti.

La principale potenza intenzionata a modificare questo equilibrio nucleare bipolare è la Cina, che del resto ha anche affermato esplicitamente di non temere le conseguenze di un conflitto nucleare. Come le affermazioni di tanti fanatici in passato (Hitler fra tutti valga ad esempio), anche le affermazioni cinesi rimarranno inascoltate, e prevarranno, fino al probabile *punto di non ritorno*, le illusioni di coloro che vogliono disperatamente credere alla volontà pacifica ed alla razionalità di chi si muove su ben altro piano (magari mascherando le intonazioni aggressive e razziste dei dirigenti cinesi, con la propria cattiva coscienza per i torti commessi in passato dai « bianchi », russi compresi, alla Cina): tuttavia, a nostro parziale conforto, la Cina non sembra essere in grado, prima del 1975/80, di disporre dei mezzi, del « detonatore », per far scoppiare un conflitto nucleare su scala planetaria.

Come giustamente ha notato Pietro Quaroni, « nella misura in cui la situazione interna nei nostri paesi è solida, per cui una avanzata russa verso occidente non sia possibile che con un intervento diretto e massiccio delle sue forze armate, l'Europa resta nel piano nucleare » (« *L'Europa* », 27 luglio 1968).

Tale equilibrio nucleare, però, è mantenuto a prezzo di continui sacrifici da parte del *mondo occidentale* nel suo complesso; sacrifici che, come è buona tradizione, consolidano e rafforzano le tendenze aggressive espansionistiche.

Un altro fatto che si deve prendere in considerazione, come presupposto indispensabile per qualsiasi analisi seria e obiettiva, è che, sempre secondo Quaroni, sul *piano subnucleare* « si lotta senza esclusione di colpi, con la sola riserva di non rischiare di spiralizzare al piano nucleare ». Rimane quindi ferma, anche e soprattutto in periodo di distensione, la motivazione fondamentale della politica sovietica, che prosegue quella caratteristica della politica russa dai tempi di Pietro il Grande intravista acutamente da Karl Marx fin dal 1876, cioè la tendenza non *meramente* espansionistica, ma *illimitatamente* espansionistica. La maggiore o minore prudenza o moderazione di questa politica non deve indurci in errore, né dovrebbe indurre al rilassamento della vigilanza e della preparazione, che sono le condizioni sostanziali della distensione stessa; così come la attenuazione del *monolitismo* non deve indurci in consimile equivoco, in quanto l'esperienza storica insegna che le divergenze e le tensioni interne di una coalizione o di un blocco (o anche di uno stato) non impediscono la sua affermazione o il suo scatenamento aggressivo, anzi li aggravano.

Il ragionamento, quindi, si deve concentrare su tre ipotesi non *catastrofiche*, nel senso

dell'olocausto nucleare, ma tutte egualmente sgradevoli per l'Europa.

Il primo scenario prevedibile per la situazione mondiale del 1975/80 è quello della *capitolazione senza guerra*.

Una capitolazione graduale, beninteso, che potrebbe lasciare in piedi la *forma* della nostra indipendenza, la diversità di regimi sociali e un certo benessere materiale.

Un mondo in cui gli Stati Uniti si sarebbero ritirati nei loro confini, proteggendosi con un imponente apparato missilistico, e trovandosi, magari, in preda a crescenti disordini interni.

Un mondo in cui gli Stati d'Europa, divisi e impotenti, sarebbero ridotti alla posizione di *tributari* dell'Unione Sovietica, a fornire ad essa i prodotti di un'industria tecnicamente raffinata e una serie di servizi ricreativi e culturali.

Un mondo in cui Cina ed Unione Sovietica si disputerebbero — *senza esclusione di colpi* — l'egemonia del mondo.

La storia della repubblica di Venezia ci ricorda a quali dolorose conseguenze porti l'ingenua fiducia nel rispetto della neutralità da parte dei più forti. La caduta della millenaria repubblica sotto i colpi dell'offensiva napoleonica, è un precedente storico che deve indurci a tremare.

Ci si propone, oggi, una *Monaco* graduale, (così ben definita dal presidente Kennedy, nel suo messaggio per Berlino del 26 luglio 1961: «quello che è mio è mio, quello che è tuo può essere negoziato»), il cui sbocco inevitabile non sarebbe poi nemmeno la pace, ma un cruento conflitto o una schiavitù intollerabile: questa è la vera scelta di *civiltà*, *in negativo*, a cui noi siamo avviati se persistiamo sulla strada delle concessioni a senso unico, sulla strada della distensione così come è interpretata dall'Unione Sovietica, cioè come garanzia di un possesso intangibile della propria sfera imperiale e come garanzia di una estensione continua di essa.

E' certo che «nessuna Santa Alleanza riuscirà, alla fine, a prevalere contro lo spirito dell'uomo e contro la sua esigenza di dignità e di libertà» (come ha affermato l'on. Rumor, alla Camera, il 27 agosto 1968); tuttavia, il rischio che si corre è tremendo, e i fatti recenti ce lo dimostrano, mettendo in evidenza quanto sia difficile, per non dire impossibile, ad un popolo sinceramente teso alla libertà e alla pace, scrollarsi di dosso un dominio imposto dall'esterno.

Un altro scenario, purtroppo anch'esso tutt'altro che imprevedibile, ci mostra un *ritorno al nazionalismo primitivo*, cioè a un sistema di lotta di tutti contro tutti, aggravato dalle complicazioni derivanti dalla coalizione transitoria di alcune potenze fra loro a scapito di altre.

Il generale Beaufre («*Bâtir l'avenir*», Calman-Lévy, 1967) ha recentemente analizzato le conseguenze delle possibili combinazioni fra tre *superpotenze* (USA, URSS, Cina) e tre potenze minori («Europa» e «Mondo Arabo» concepiti come un tutto; Giappone); già con degli schemi così notevolmente semplificati, appare l'aleatorietà e il pericolo di un sistema di questo genere.

Un ritorno al *nazionalismo primitivo*, senza nemmeno il correttivo delle *integrazioni regionali*, sarebbe pressoché intollerabile.

Il costo di un minimo di sicurezza per ciascuna nazione salirebbe in misura vertiginosa.

Ogni nazione, desiderosa di sopravvivere, anche se aliena da qualsiasi proposito aggressivo, sarebbe costretta a rinchiudersi in una ferrea disciplina militare, onde scoraggiare al massimo le aggressioni.

Qualsiasi istituzione internazionale, sia pur (oggi) debole e impotente, verrebbe ulteriormente svuotata di contenuto, avvicinando sempre di più la comunità internazionale alla barbarie dei puri rapporti di forza.

La tendenza, già oggi apparente, verso l'utilizzazione di molteplici tecniche di intervento indiretto nella vita interna delle nazioni (propaganda, infiltrazioni, movimenti sovversivi, ricatti economici, corruzione, ecc.) renderebbe irrespirabile la vita politica e minerebbe velocemente la possibilità di sopravvivenza dei regimi democratici. Coloro che sospirano di nostalgia al ricordo dei nazionalismi passati, dovrebbero riflettere alle conseguenze catastrofiche di un ritorno al passato.

Ultimo scenario, meno probabile, ma altrettanto preoccupante, è quello di un mondo in cui gli Stati Uniti, *da soli*, assicurerebbero l'ordine internazionale.

Il rifiuto pervicace, da parte dell'Europa, di assumersi gli oneri e le responsabilità di una *partnership* indispensabile, spinge, già oggi, verso questa soluzione.

La più o meno remota probabilità di una evoluzione del genere non deve nasconderci le conseguenze evidenti di essa: a differenza degli *aspetti predatori* dell'imperialismo sovietico, una egemonia americana garantirebbe una diffusione di benessere e di prosperità senza precedenti nella storia, con una perdita, però, di molti valori storici e spirituali a cui noi siamo ancora legati, e che rappresentano, per noi, la garanzia di un *inserimento creativo* nel processo storico.

In un mondo unipolare, il rango e il ruolo di ogni nazione verrebbero determinati non dalla sua intrinseca vitalità, ma dalla sua abilità diplomatica nel mantenere rapporti con la potenza egemone, e dalla coincidenza di interessi.

I margini di errore della direzione politica della potenza egemone si accrescerebbero e l'*illusione di onnipotenza*, non contrastata da adeguate sfide, finirebbe per condurre ad un immobilismo mortale.

5. Come si può conciliare il quadro relativamente ottimistico della prima parte con quello francamente pessimistico della seconda parte?

Ebbene, è indubbio che, se volgiamo lo sguardo al passato, non possiamo non dirci soddisfatti.

Tuttavia, proprio il nostro successo ha generato delle *reazioni* e delle tendenze ostili, che si stanno cristallizzando in una difficile congiuntura avvenire.

Se vogliamo evitare di pagare il nostro successo di oggi con umiliazioni e disastri nel futuro, dobbiamo prendere coscienza delle nostre gravi responsabilità e predisporre le basi di una politica adeguata alla nostra forza ed al nostro compito storico.

Si è parlato, all'inizio, di «risorgimento europeo»: orbene, questo non può avvenire se non è fondato:

— su una alta consapevolezza del *contenuto morale* e della *forza di progresso* della nostra civiltà;

— su una elevata *razionalità tecnica e culturale* e, quindi, su una efficiente *strumentazione politica*;

— su una *solidarietà umana* operante, ma non per questo cieca e viziosa da eccessivi complessi di colpa.

6. Una forte carica di impegno morale è sempre stata caratteristica dell'europeismo tradizionale, così come l'amore per un patrimonio culturale, amplissimo ed articolato.

Ma ciò non è più sufficiente: anche la Grecia, in fondo, di fronte a Roma, riuscì a salvaguardare le *grazie* della sua cultura superiore e, accattivandosi gli animi dei dominatori del mondo, riuscì indubbiamente a perpetuare la propria influenza spirituale. Stiamo attenti, tuttavia, a non cadere nella trappola abituale delle filosofie della storia, gratificando la nostra rinuncia ad una affermazione autonoma come superiore distacco e cosmopolitismo inerte.

Al momento attuale, il nucleo fondamentale del nostro apporto morale risiede in una *concezione dell'uomo* che, nonostante lunghi e dolorosi travagli è giunta ad incarnarsi in modo abbastanza soddisfacente in strutture sociali e in norme di comportamento. Proprio gli errori e le aberrazioni del nostro passato, ci danno il diritto di pretendere, con maggiore energia il rispetto dell'uomo, così come si è venuto intendendo in Europa (e negli Stati Uniti che, da questo punto di vista sono filiazione diretta dell'Europa); per quanto riguarda i regimi comunisti, basta leggere il «Primo Cerchio» di Alexandr Solzcnitsin per capire quanto siano ingiustificati i timori estetizzanti di coloro che temono l'anticomunismo *viscerale* e finiscono per giustificare persino lo stalinismo o il maoismo o il castrismo, in quanto tali; per quanto riguarda i cosiddetti «innocenti» del Terzo mondo, basta riandare con la memoria all'intervento nasseriano nello Yemen, alla guerra di sterminio contro gli Ibo o contro i negri del Sudan meridionale, ecc.

Senza bisogno di ricorrere ad una dottrina rigida e dogmatica, noi abbiamo trovato, quindi, un equilibrio fra *diritti della persona* e *solidarietà comunitaria*, quale raramente è dato riscontrare nella storia.

Per quanto si diffondano, in questa epoca torbida, le contestazioni irrazionali, noi europei non abbiamo bisogno di ricorrere ai sofismi delle ideologie per giustificarci: ci è sufficiente richiamare i contestatori all'esame spassionato dei fatti, così visibili e limpidi.

Ma questo nostro equilibrio non è definitivo né perfetto: può essere distrutto o mortificato in ogni momento; può evolversi ed espandersi verso nuovi assetti, più aperti e più dinamici.

Il *dialogo* e la *partecipazione* rappresentano, pertanto, le condizioni di sopravvivenza e di espansione del nostro contenuto morale; la *democrazia* è il metodo attraverso cui *dialogo* e *partecipazione* devono esplicarsi.

7. La razionalità tecnica e culturale della nostra azione ci spinge, quindi, irresistibilmente a dare una *dimensione europea* alla democrazia.

Sarebbe incongruo e contraddittorio se i nostri sforzi per dotare le nostre nazioni di migliori strutture di *dialogo* e di *partecipazione* si arrestassero ai confini nazionali; sarebbe illogico se non ci sforzassimo di articolare democraticamente anche quella *Comu-*

nità Europea, che è la nostra casa comune, dotandola di istituzioni autenticamente democratiche.

Ma, allora, la nostra scelta deve essere la scelta del coraggio: alla tradizionale richiesta dell'elezione diretta del Parlamento Europeo (potere legislativo) dobbiamo aggiungere la richiesta di una designazione democratica del potere esecutivo e di una introduzione del referendum a livello europeo.

Come possiamo pretendere autorevolezza ed efficienza nella commissione che assicura la direzione esecutiva della comunità, se non la dotiamo di un solenne mandato popolare?

Come possiamo illuderci di assicurare, nei momenti di crisi che sicuramente verranno, compattezza e tempestività nelle decisioni, se non mediante una indiscussa designazione popolare?

Come possiamo pretendere di ovviare ai rischi della tecnocrazia e di assicurare una reale partecipazione, in un campo di problemi così complessi e vasti, se non introduciamo i popoli d'Europa nel cuore stesso delle scelte?

I tecnici del diritto potranno dirci se è pensabile un organismo collegiale di direzione comunitaria eletto direttamente dal popolo. Questa meta, sia pur raggiungibile a scadenza non breve, sarebbe uno stimolo potente contro l'intorpidimento degli entusiasmi e l'indifferenza distaccata di coloro che si sentono, giustamente, lontani da qualsiasi possibilità di influire nelle decisioni.

Ma vi saranno, sicuramente, scelte determinanti, a cui né il Parlamento Europeo né la Commissione, sia pure eletti direttamente, potranno rispondere in modo adeguato.

A tali scelte, invece, dovranno essere associati tutti i popoli europei.

Se l'introduzione del referendum a livello europeo venisse accettata, molti meschini giochi e condizionamenti verrebbero spazzati via, una ventata d'aria fresca e benefica entrerebbe nei sistemi politici di tutte le nazioni europee, una coscienza dirompente delle priorità storiche si diffonderebbe.

D'altro canto, la espansione democratica della Comunità Europea è un dovere morale, che ci indica la strada per vivificare e far crescere quel patrimonio di valori su cui fondiamo la nostra volontà di essere uniti.

8. L'importanza di una base democratica delle istituzioni comunitarie deriva, anche, dall'ampiezza e dalla gravità dei problemi, a cui si dovrà fare fronte, per dare una strumentazione concreta e operativa al nostro desiderio di dare all'Europa un ruolo commisurato alle sue tradizioni e alla sua responsabilità.

La distensione ha ricevuto un gravissimo colpo dai fatti di Praga e dalle motivazioni addotte per giustificarli: se vogliamo, come è giusto e doveroso, avviare di nuovo il processo di distensione, dobbiamo impostare la nostra politica su basi diverse, e precisamente:

— su una maggiore unità e su di un più stretto coordinamento fra le iniziative dei vari paesi dell'Europa Occidentale; ciò che hanno tentato, separatamente, l'Italia, la Germania, la Francia, ha ingenerato nell'URSS la falsa convinzione di poter giocare alla divisione dell'Europa;

— su una più avvertita comprensione dei problemi della sicurezza, resi più evidenti in questa dura crisi di fiducia nei

confronti della disponibilità reale di una superpotenza a rinunciare all'uso della forza;

— su una più decisa affermazione del ruolo attivo dell'Europa nel quadro dell'Alleanza Atlantica.

Ciò significa azione unitaria e determinata contro ogni discriminazione in campo nucleare (oggi ribadita dal Trattato di non proliferazione, che costituisce, nell'interpretazione sovietica, un impedimento ed un ostacolo all'integrazione europea nel settore più delicato e fondamentale della difesa e probabilmente, anche all'integrazione politica in quanto tale). Stiamo compiendo, su questo piano, un grosso sacrificio, che può diventare proficuo solo se da tale atto noi trarremo l'occasione per una rinnovata e realistica iniziativa atlantica.

Dobbiamo, in altre parole:

— superare la sterile polemica sull'eventuale accordo diretto USA - URSS e riconsiderare autocriticamente le numerose occasioni di rafforzamento dell'Europa che abbiamo sprecato in passato (dalla CED alla più modesta forza multilaterale);

— riconoscere che nessuna garanzia seria potrà essere ottenuta dall'URSS, in tema di sicurezza europea, se questa non si troverà di fronte ad un interlocutore unico ed autorevole;

— perseguire il rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, non solo in termini di coordinamento politico ma anche in termini di realizzazione di progetti comuni.

Il rafforzamento dei vincoli fra Europa e Stati Uniti deve essere perseguito con altrettanto vigore del rafforzamento democratico delle istituzioni comunitarie, anche se il cammino da percorrere sarà lungo e difficile.

E' giunto il momento di chiudere la fase in cui il processo di integrazione europea ha proceduto zoppo, con una gamba robusta e vigorosa (l'integrazione economica e sociale) e con l'altra atrofizzata (l'integrazione politica e militare). Si era creduto che la distensione ci esimesse dal compiere sacrifici in questo campo, e che l'integrazione economica potesse sboccare nell'unità politica con la benevola comprensione dell'URSS; questa illusione è caduta, dopo i fatti cecoslovacchi, i quali ci hanno anche dimostrato che le nostre isolate iniziative di buona volontà rischiano di ingenerare reazioni che, proprio perché positive dal nostro punto di vista, non possono essere tollerate dall'URSS, mentre noi ci troviamo, per parte nostra, completamente impotenti a sostenere e proteggere i fermenti di evoluzione da noi suscitati con il nostro esempio.

Bisogna, pertanto, cominciare a costruire il nucleo duro intorno a cui si cristallizzerà l'interlocutore europeo degli Stati Uniti; in tale nucleo non dovrà realizzarsi soltanto una consultazione politica stretta, ma anche l'avvio di progetti comuni (nave nucleare, grandi calcolatori, ecc.) fino a giungere ad un mercato comune degli armamenti, ad una solidarietà operativa nella conduzione degli affari politici in Europa, nel Medio Oriente, nell'America Latina, in Africa e in Asia.

Tale nucleo dovrà rimanere aperto a tutti i soci atlantici anche se, molto naturalmente, esso diventerà un punto di convergenza fra alcuni dei partners della CEE e alcuni altri paesi desiderosi di aderire al Mercato Comu-

ne; altrettanto naturalmente, se si vorrà seguire la strada del realismo, evitando le illusioni megalomani, l'attenzione di tale nucleo finirà per concentrarsi sui problemi dell'Europa Centrale e Settentrionale. La eventuale assenza di partners della CEE o di soci NATO, non dovrà essere drammatizzata e, soprattutto, non dovrà essere provocata artificialmente con polemiche aprioristiche.

Sarà possibile trovare in Europa, soprattutto nei partiti democratici d'Europa, i contenuti adatti a questo nuovo processo di integrazione da avviare?

E' lecito avere una certa fiducia, se si pensa che, in fondo i Trattati di Roma e tutto quello che ad essi è seguito, sono nati dallo scacco della CED.

Allora avevamo, però, l'appoggio di leaders come De Gasperi, Schuman e Adenauer; oggi dovremo ricorrere ad un più intenso sforzo collettivo, ad una assidua opera di unificazione delle nostre esperienze politiche, ad una coraggiosa affermazione di solidarietà.

9. Questa solidarietà esiste già nei fatti e siamo noi ciechi che non vogliamo riconoscerla: Berlino, ad esempio, lo vogliamo o no, è un problema che tocca da vicino tutti gli Europei, e non riguarda, né può riguardare solo i Tedeschi.

Se dalla indispensabile solidarietà fra i popoli europei si passa alla solidarietà con i popoli di altri continenti, si vede benissimo quanto sterile sia l'atteggiamento di mero pietismo che devia verso la contestazione ed il conflitto le energie che dovrebbero essere volte verso la costruzione e lo sforzo per il progresso: se la guerra si dimostra un cattivo affare per tutti (e in questo senso il troppo, e ingiustamente famoso, « Rapporto da Iron Mountains » rivela tutta la sua superficialità analitica e la sua carica mistificatoria), essa è un cattivo affare soprattutto per i paesi in via di sviluppo, ai quali non si può ancora, troppo a lungo, consentire il comodo alibi del « nemico esterno » a copertura della propria inettitudine a prendere in mano il proprio destino (sia, tale « nemico esterno », di volta in volta, il « neo-colonialismo », il « sionismo », o l'imperialismo yankee »).

Non si vede perché, se la logica dell'interdipendenza ha giocato finora positivamente e con reciproco vantaggio dei vari partners, tale logica non debba essere generalizzata.

10. Nei tre aspetti qui toccati — tendenze positive in atto, rischi di degenerazione catastrofica o graduale, impegni storici che giustificano e rendono possibile il « risorgimento europeo » — vi è un elemento comune: nella saldezza delle istituzioni, cioè nella consapevolezza democratica (che solo può sorgere da un processo politico ordinato e limpido), si trova una risposta adeguata alle varie sfide del nostro futuro.

Qualsiasi illusione circa soluzioni diverse (diplomatiche, cosmopolite, neutralistiche) risulta sconsigliata dall'esperienza storica; e non è male concludere, per chi antepone la distensione all'Europa, con un'espressione di Voltaire, la cui attualità è stata ancora recentemente verificata: « un traité entre les souverains n'est souvent qu'une soumission à la nécessité jusqu'à ce que le plus fort puisse accabler le plus faible ». (« Histoire de Charles XII », livre premier).



# Cronaca delle Assemblee europee

di Andrea Chiti-Batelli

## I

### La politica estera alle Assemblee europee (\*)

### La Cecoslovacchia, l'Europa orientale, il Vietnam, la Grecia, e la non proliferazione

#### Introduzione

A Strasburgo si sono riuniti, nel mese di settembre, l'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa e il Parlamento Europeo, separatamente e in seduta congiunta; e a metà di ottobre, a Parigi, ha tenuto la sua Sessione d'autunno l'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale.

Rinunziamo, una volta tanto, a scegliere un tema e ad approfondirlo in modo particolare, e riferiremo brevemente — in questo e nel numero successivo — su tutti i più importanti, confrontando in genere il punto di vista federalista con quanto deciso dalle due Assemblee. Ciò ci sarà questa volta possibile, in quanto tutti i temi a cui faremo cenno sono già stati da noi precedentemente trattati, in forma più sistematica, in questa rivista, come a suo luogo meglio ricorderemo.

#### 1. - I fatti di Cecoslovacchia

##### Il punto di vista federalista...

E' stato chiaramente enunciato nella dichiarazione di Albertini, riprodotta integralmente, come meritava, nella prima pagina di «Comuni d'Europa» del luglio-agosto scorso. Enucleiamo da questa i seguenti concetti:

1) La distensione è quel processo per cui al conflitto ideologico (sostanzialmente sano, quali che ne possano essere occasionalmente gli eccessi e le degenerazioni nel senso di un'intransigenza fanatica) si sostituisce l'accordo sulla spartizione, lo *status quo*, e insomma l'in sé fisiologico, ma non per questo meno malsano prevalere della ragione di stato sulle ragioni ideali: cioè — come ha detto ormai perfino l'ex Premier belga Lefèvre, relatore al Congresso democristiano internazionale del settembre scorso a Venezia — l'affermarsi di una situazione post-napoleonica, da Santa Alleanza. Dal che si deve coerentemente dedurre — anche se Lefèvre non ne ha avuto il coraggio — che coloro che, di fronte ai fatti di Praga, predicano come unica medicina il rafforzamento dell'alleanza atlantica, abdicano totalmente all'Europa e fanno come chi, nel secolo scorso, per paura dello Zar Alessandro si fosse buttato nelle braccia del Metternich e cioè del suo miglior amico.

2) Invece la piccola «distensione» che sta a cuore a de Gaulle — e cioè un ravvicinamento non fra i Grandi, ma fra le

potenze europee al di qua e al di là della cortina di ferro, concepita come strumento velleitario di autonomia europea rispetto ai Grandi — è solo una strategia da operetta, specie concepita come nell'*arrière-pensée* di un progressivo affermarsi, in questo disimpegno, dell'egemonia francese. [E tanto più da operetta, se si pensa che se i russi dovessero mai decidersi — il che non è punto probabile (1) — a trattare con uno degli attuali stati europei, essi tratterebbero certamente con la Germania, e non con la Francia].

3) Nel vuoto di potere del nostro continente, l'intervento russo in Cecoslovacchia appare addirittura fisiologico (e come tale avallato dagli americani). La funzione — in certa senso positiva — avuta nel secolo scorso dall'Austria (nel triplice senso di affermazione di un ordine sovranazionale frenante i nazionalismi; di barriera contro l'espansione russa; di freno di un'eccessiva germanizzazione) non è stata sostituita, da Versailles in poi, se non dal vuoto (2): e il vuoto — di cui la politica ha orrore come la natura — è stato colmato prima dal Reich e poi dall'URSS. Le prospettive di una democrazia nazionale cecoslovacca — di uno stato non più grande di Lombardia e Veneto messi insieme — sarebbero state, anche ad ammettere che una tale democrazia avesse potuto essere tollerata dall'URSS, assai squallide e meschine (si ricordi quanto dicevamo, facili profeti, in «Comuni d'Europa» del settembre 1967, p. 12). La logica stessa dell'economia, che vuole oggi grandi spazi e grandi imprese, l'avrebbe portata, se fosse uscita dall'influenza sovietica, sotto l'influenza occidentale e americana. In più essa avrebbe scatenato, per contraccolpo, un moto di disgregazione dell'impero sovietico che, in assenza di un principio coordinatore democratico da sostituire al cemento imperiale russo, avrebbe, più o meno a breve scadenza, generato una nuova balcanizzazione dell'Europa centro-orientale. (Proprio per questo, dicevamo, l'intervento russo può paradossalmente apparire, nelle presenti circostanze, come salutare, per quanto odioso e riprovevole esso risulti per altro

(1) Perché, come afferma la relazione Edwards all'Assemblea dell'UEO di cui diremo più oltre (documento 455), «solo gli Stati Uniti presentano un interesse essenziale per i Sovietici nelle loro relazioni col mondo occidentale; essi hanno poi alcune esigenze nei confronti della Germania, di Bonn; quanto alla Francia e alla Gran Bretagna, esse sono per l'URSS di un interesse marginale».

(2) Si veda in proposito l'ampio e felicissimo saggio di J. LUKASZEWSKI, *L'historiographie de l'Autriche-Hongrie, terrain de controverses européennes*, apparso nel «Bulletin du Centre Européen de la Culture» dell'autunno 1966, che contiene considerazioni particolarmente illuminanti, in specie sulla necessaria non vitalità di uno staterello cecoslovacco «sovran».

verso per ogni buon democratico — anzi, ormai, e sia pure a mezza bocca, anche per ogni buon comunista, almeno occidentale —). Sottoscriviamo in pieno, in proposito, quanto ha già detto G. Panizzi su queste colonne (n. di luglio-agosto, p. 14).

Purtroppo neanche un barlume di questa idea capitale si trova nel nuovo corso cecoslovacco. «Il processo di rinnovamento non apporta niente di particolarmente nuovo», si dice di esso nel *Manifesto delle duemila parole*: «non c'è motivo di celebrare una vittoria nazionale».

E' un giudizio che vale anche per lo stesso *Manifesto*: le sinistre, orientali o occidentali, comuniste o democratiche, sono tutte radicalmente sorde al *préalable* sovranazionale: e proprio per questo esse falliscono — e l'idea europea segna il passo.

«Il prossimo inverno ci chiarirà tutto», si legge ancora nel documento degli intellettuali ceki. Non vorremmo che queste parole dovessero esser giudicate, domani, un involontario, lugubre presagio.

4) In queste circostanze è fin troppo evidente il compito degli europei liberi, che Albertini giustamente riassume nella parola: «Costituente». Solo uno stato europeo colmerebbe il vuoto politico attuale e realizzerebbe il duplice obiettivo di accelerare, con la sua forza attrattiva e con la sparizione di una Germania indipendente (che i sovietici sfruttano per giustificare, contro il suo preteso «revanchismo», la loro presenza), il processo di disgregazione dell'impero sovietico, offrendo ad esso un modello di ristrutturazione democratica, un punto di appoggio politico e una forza equilibratrice — se necessario anche fortemente armata — contro la prepotenza sovietica. Si dovrebbe dunque riprendere immediatamente e nelle forme più radicali il processo integrativo, ricordando che de Gaulle è salito al potere al grido di «Algérie française», ma poco tempo dopo ha pur fatto l'*«Algerie algérienne»*: se trovava degli europei con la testa altrettanto dura degli algerini, avrebbe ceduto, e cedrebbe, anche ad essi. E i primi che dovrebbero prendere l'iniziativa di questo grande rilancio politico — non foss'altro per farsi perdonare vent'anni di sabotaggio — dovrebbero esser gli inglesi, che invece non hanno nessuna idea, nessun piano, nessuna vitalità federalista, e restan fermi a biacciare meschine recriminazioni («che peccato — essi pensano a un dipresso — che sia contro il nostro ingresso proprio colui che ha trasformato il MEC nel senso che ci saremmo augurati, per potervi entrare, in modo da crear con lui un'Europa delle patrie ad egemonia anglo-francese, per il momento, e se possibile solo inglese in seguito»).

E di fronte a questa situazione, solo una contestazione diretta e violenta da parte dei movimenti federalisti nei confronti delle forze nazionali costituite potrebbe aver senso, tutto il resto essendo aria fritta, acquiescenza alla politica francese e a quella dei due grandi sulle spalle dell'Europa.

(\*) La seconda parte delle «cronache» sarà pubblicata nel prossimo numero.

## ... e quello delle Assemblee Europee

Proprio e soltanto quest'aria fritta macinano, ormai, le Assemblee Europee.

Tutti i luoghi comuni si possono ritrovare in queste relazioni, in questi discorsi, in queste risoluzioni. Si è sostenuto che il regime comunista sarebbe il primo e solo responsabile dei fatti cecoslovacchi; laddove — vi è stato almeno uno a dirlo chiaramente, l'on. Dröschner, nella relazione che citeremo fra poco [e che riportiamo integralmente a pag. 15 di questo numero di « Comuni d'Europa » N.d.R.] — anche se la Russia avesse un regime democratico, o assolutistico, o feudale, o di qual si voglia altro tipo, il vuoto di potere in Europa e la sua propria politica di potenza le suggerirebbero una condotta analoga. Si è detto che la Russia ha violato la politica della distensione; laddove l'intervento in Cecoslo-

vacchia è la manifestazione stessa della distensione, il cui concetto si identifica senza residui con quello delle mani libere che i due Grandi reciprocamente si concedono nelle rispettive sfere d'influenza, nell'ambito della nuova « Santa Alleanza » di fatto esistente, e saldamente operante fra di essi (3). Si è riaffermato che la disten-

(3) Ed operante anche nel mese di agosto se, come è più che probabile, gli Americani sono stati tempestivamente ed esplicitamente informati delle intenzioni sovietiche in Cecoslovacchia — e, com'era naturale e fin troppo prevedibile, non vi hanno trovato (come in Grecia!) nulla da ridire. Sotto questo profilo la frase attribuita al candidato alla presidenza americana, McCarthy, che i fatti cecoslovacchi non gli sembravano troppo importanti, non è che la fotografia fedele della realtà, di cui occorre prender atto: e hanno torto, perciò, quei giornalisti che se ne scandalizzano, come Guerriero (« Corriere della Sera » del 7 novembre). Sulla « Santa Alleanza » russo-americana — come io la chiamo, estendendo e generalizzando una definizione di A. Toynbee degli Stati Uniti « Metternich del mondo » — si veda quant'ho scritto in « Comuni d'Europa » del giugno 1968 e, precedentemente, nei numeri di marzo, maggio e ottobre 1966.

sione va continuata, in vista di un trattato di sicurezza europeo; laddove il problema è per ora solo quello di creare un'interlocutore europeo valido per un tale negoziato, interlocutore il quale non potrà mai essere disposto alla distensione, se per essa s'intende, come solo s'intende e non può non intendersi allo stato attuale, il disinteresse per la sorte politica dei satelliti: se per essa s'intende, insomma, come è stato detto, « i diritti di due popoli a disporre di tutti gli altri ». (Contro la distensione, si intitolava un nostro saggio apparso fin dal 1961 nei « Quaderni della crisi » fiorentini del mese di agosto e ripubblicato poi in estratto: e potremmo riprenderlo oggi quasi senza modifiche) (4).

Si è detto, come già per l'Ungheria, che l'Unione Sovietica ha commesso un gravissimo errore: ma è attraverso questa serie di « errori » che essa mantiene il suo impero, e lo manterrà finché gli europei si limiteranno a stare a guardare, a voltarsi verso gli americani a cedere a de Gaulle, ad allegare come alibi all'inazione il *préalable* britannico. Si è affermato naturalmente, e in tutti i toni, che bisogna rafforzare la alleanza atlantica — cioè allearsi col migliore alleato della Russia nel realizzare il tipo di « distensione » che si è detto. E non si è affermato affatto, invece — tranne che ad opera dell'on. Glinne, nonché dei socialisti Pittermann austriaco e Björk, svedese — che una condanna dei fatti cecoslovacchi non può essere efficace e « credibile » se non nella misura in cui va associata a una condanna altrettanto ferma dei regimi fascisti delle penisole iberica ed ellenica. (Anzi, ci si è richiamati, per sostenere le buone ragioni dei cechi, al principio di non ingerenza, che è la negazione stessa dell'unità europea, la quale ha alla sua radice appunto il principio che i fatti interni di tutti interessano tutti).

Ma soprattutto si è fatta propria la filosofia del conte zio: « sopire, troncicare, troncare, sopire!... » (non ha detto Debré che l'agosto cecoslovacco è stato solo un « accident de route? »). Lo ha affermato con una chiarezza (ma si potrebbe anche dire sfacciataggine) degna, in certo senso, di am-

per ogni vostra occorrenza



# BANCO DI SANTO SPIRITO

Fondato nel 1605

Sede Sociale: Roma - Via Milano, 53

(4) Così non è senza soddisfazione che possiamo constatare di aver già detto anni fa, e ripetuto ancora alla vigilia del colpo di Stato cecoslovacco (« Comuni d'Europa » del settembre 1967, p. 12) quello che la maggior parte dei commentatori di politica estera ha improvvisamente scoperto, o riscoperto, dopo questi fatti. Non è fra questi A. Guerriero, il quale, per la verità, ha da anni capito e chiarito che la situazione mondiale è ormai sostanzialmente caratterizzata dalla colossale russo-americana: come egli ripete, ancora una volta, e assai efficacemente, nel « Corriere della Sera » del 16 ottobre (Dopo Praga). Peccato che anche lui pensi quello che lo stesso giorno scriveva nella « Stampa » Carlo Casalegno, e cioè che « l'impresa europea, nell'ipotesi più ottimistica, è una speranza per un lontano futuro », e che perciò, se si vuole essere seri e realistici, non vale neppure la pena di parlarne. Affermazione — si noti — che va congiunta con l'altra, dello stesso Casalegno: « L'Europa occidentale, non possiamo dimenticarlo, si trova nelle condizioni dell'Italia alla fine del Quattrocento: un mosaico di Stati di alta civiltà con ingenti risorse economiche, ma divisi e quasi inermi di fronte alle grandi potenze di allora, Francia e Spagna: ed infatti divenne per mezzo secolo il loro teatro di battaglia. Il quasi-monopolio russo ed americano delle armi nucleari aggravava ancora la sproporzione delle forze. Mai l'Europa era apparsa più piccola e più senza speranza fra i due Supergrandi, ha scritto in questi giorni un settimanale inglese ».

Chi dunque, come i due su non lodati giornalisti, non vuol sentire parlare di unità europea, deve anche trarne tutte le conseguenze. Si diceva, negli anni cinquanta, che l'Europa viveva della paura dei russi e della carità degli americani. Ma oggi che gli uni e gli altri si sono in sostanza messi d'accordo sulle nostre spalle, di cosa vivremo? Ecco, per risposta, un titolo sempre della prima pagina della « Stampa » del 16 ottobre. *Un boccone dopo l'altro*. Anch'esso relativo ai fatti di Praga. Cosa penseranno fra cinquant'anni gli europei di un titolo come questo? — Dipende da noi!

mirazione il relatore della Consultiva, l'onorevole Nessler (5).

« Bisogna racchiudersi su noi stessi e applicare sanzioni economiche? La Fiat deve interrompere la costruzione delle sue officine a Togliatti-grad o la Renault rifiutare la propria cooperazione tecnologica, o la Gran Bretagna non rispettare il contratto che essa ha concluso in materia di attrezzature telefoniche con i paesi dell'est? Tutto ciò è stato esaminato seriamente e ci ha portato a concludere che si trattava di un'arma a doppio taglio e probabilmente più dannosa per i paesi ad organizzazione industriale e tecnologica più avanzata ».

Non si potrebbe dir meglio come gli stati nazionali pensino solo al loro « particolare », e non siano in ogni caso in condizioni di elaborare, anche se lo volessero, una politica europea.

Certo, anche divisa, l'Europa non mancherebbe di mezzi per esercitare una pressione: ma l'interesse materiale dei singoli distrugge, in assenza di un centro coordinatore, ogni esigenza ideale — che non va connessa, qui, a nessuna lungimirante « ragione di stato », a nessuna prospettiva di eversione del blocco orientale, che gli stati nazionali, ciascuno a sé preso, non potrebbero in ogni caso sfruttare —; e, come il governo italiano regala miliardi ai colonnelli greci, allo stesso modo si resta passivi — o segretamente consenzienti — di fronte ai fatti cecoslovacchi.

« Quale delusione dev'esser stata quella dei ceki quando hanno dovuto constatare che l'occidente è incapace di aiutarli ».

ha detto l'onorevole Edwards, laburista britannico.

Ma credeva tanto poco egli stesso in questa sua deplorazione, che l'ha poi soppressa nel resoconto stenografico scritto: non si sa mai! E ne è uscita fuori una risoluzione vaga e generica, che perfino l'on. Furler (d.c. tedesco, ex presidente del Parlamento Europeo, e tanto moderato da essersi ferocemente opposto, al recente Congresso internazionale democristiano di Venezia, a che si facesse la benché menoma menzione di elezioni dirette del Parlamento Europeo) ha lamentato che essa sia stata troppo « edulcorata ».

Quanto al Parlamento Europeo, vi sono state, certo, alcune affermazioni coraggiose che vanno sottolineate, come queste di Scelba, presidente e relatore della Commissione politica:

« ... L'Europa libera, se vuole il superamento dei blocchi e la distensione, se vuole pesare come tale nella politica mondiale, non ha altra scelta che l'unità ».

La disunione porta le singole nazioni a cercare nella protezione militare degli Stati Uniti d'America la loro difesa e a subire pressoché passivamente le vicissitudini della politica statunitense. Questa politica non è nell'interesse dell'Europa, né nell'interesse degli Stati Uniti d'America; consolida il dominio sovietico sugli Stati satelliti e, alla meglio, favorisce la divisione del mondo in sfere d'influenza fra le due superpotenze, con scapito degli stati liberi dell'Europa ».

Ma la risoluzione non esce dal generico, e anche qui gli sforzi sono stati verso un « dulcoramento », e non verso un irrigidimento

delle formule adottate e delle raccomandazioni formulate.

Conclude il testo approvato:

« Il Parlamento Europeo... rivolge un nuovo pressante appello ai governi degli Stati membri perché siano rimossi le cause che si frappongono al rafforzamento delle Comunità Europee mediante l'allargamento di esse a tutti gli Stati europei che hanno i titoli per farne parte, e mediante la integrazione politica ».

Diceva il testo originario (in questa parte quasi interamente caduto):

« ... rivolge un nuovo pressante appello ai governi degli Stati membri perché siano rimosse le cause che si frappongono al rafforzamento delle Comunità Europee mediante l'allargamento di esse a tutti gli Stati europei che hanno i titoli per farne parte, e mediante la integrazione politica ».

considerato che l'aggressione contro l'indipendenza della Cecoslovacchia viola anche il trattato di non proliferazione nucleare, a cui le Comunità Europee sono direttamente interessate,

invita gli Stati membri e la Commissione delle Comunità a coordinare la loro azione internazionale in questo settore, anche al fine di ottenere garanzie che gli impegni assunti con tale trattato dagli Stati nucleari saranno rigorosamente mantenuti, ed indica nel ristabilimento del diritto offeso nei confronti di uno degli Stati firmatari — la Cecoslovacchia — la prima e più sicura garanzia per il futuro ».

Ancora più significativa della caduta di questa parte del progetto di risoluzione — che sta a significare come, anche secondo i parlamentari europei, gli stati nazionali si debbano riservare libertà di azione in fatto di politica difensiva — è l'assenza completa, nella risoluzione, di quel concetto che pure Scelba aveva, sia pur fuggacemente, adombrato nel suo intervento: solo la Federazione Europea può consentire il superamento dei blocchi, cioè la concezione attuale della « distensione » (che non si oppone, ma anzi s'identifica — non ci stancheremo di ripeterlo — alla logica dei blocchi); e che solo uno Stato federale europeo può colmare il vuoto di potere esistente nel centro dell'Europa e costituire un elemento di coagulo e d'ordine rispetto ai nazionalismi che verrebbero « liberati » dal rallentamento della presa americana da un lato e sovietica dall'altro (6).

Era sembrato, nelle discussioni di politica estera di qualche mese prima, svoltesi in una atmosfera assai più tranquilla e « accademica », e su cui riferiamo in appendice, che le Assemblee europee riuscissero, sia pur faticosamente e a tentoni, a elaborare un concetto della presenza europea nel mondo meno anacronistico e conformistico di quello che esse seguono di consueto, e più in armonia con la realtà odierna, che non è più quella degli anni cinquanta. Ma è bastato che la situazione si facesse di nuovo tesa e drammatica, perché esse dimenticassero quei loro balbettamenti e, contente al *quia* tornassero ai loro vecchi temi di sempre.

Queste considerazioni valgono in pieno anche per l'Assemblea dell'UEO, dei cui testi abbiamo potuto prender visione dopo la stesura di queste note. Anche qui tutte

le critiche — senza dubbio pregevolissime — che l'Assemblea ha svolto in passato, dell'Alleanza atlantica, e che noi abbiamo diligentemente riassunte a suo tempo su queste colonne, non hanno retto alla prova della verità: e le relazioni Edwards, laburista britannico, su « La Cecoslovacchia e la sicurezza europea » (doc. 455) non sa raccomandare altro se non « un'integrazione politica e militare più strette del patto atlantico », cioè un satellismo dell'Europa ancora accresciuto; e insieme — com'è più che logico in questa prospettiva — la politica dell'assoluta impotenza:

« I paesi della NATO non devono modificare in nulla la loro politica di non intervento nei territori all'est della cortina di ferro. Certo la continuazione di questa politica lascia tutta la libertà possibile all'Unione Sovietica d'imporre ai paesi dell'est la sua volontà con la forza delle armi, e vi è anche il rischio che l'Unione Sovietica approfitti di questo stato di cose per prender l'iniziativa militare e impadronirsi di settori particolarmente esposti del territorio della NATO, come Berlino. Eppure nessun cambiamento di questa politica può esser preso in considerazione ».

E' una bella prospettiva davvero: una prospettiva che potrà quadrare, certo, con gli interessi dell'America, ma che non si vede come quadri con quelli dell'Europa: e riesce quanto mai comico, dopo tutto questo, che un'altra relazione, quella dell'on. Beaugitte, repubblicano indipendente francese, su « L'incidenza della guerra nel Vietnam sulla sicurezza dell'Europa occidentale », si affanni a dimostrare l'esigenza di por fine a questa guerra perché gli effettivi americani in Europa non vengano ulteriormente assottigliati. Ma a che pro?

Lo stesso Edwards non manca infatti di rilevare che « l'invasione della Cecoslovacchia pone il problema della credibilità che può ancora avere l'impegno americano alla difesa dell'Europa »; e che tutta la situazione richiederebbe una « revisione immediata di tutta la politica estera e difensiva dell'Europa ». Proprio per questo egli propone come rimedio... un rafforzamento dell'« integrazione » atlantica!

Certo gli Americani sono ancora fortemente interessati al mantenimento dell'Europa occidentale sotto la loro sfera d'influenza, i Russi lo sanno e perciò per ora non faranno colpi di testa al di fuori della cortina di ferro. Ma, in un mondo che è in evoluzione sempre più rapida, nessuno può prevedere che essi non abbiano invece interesse, fra dieci o vent'anni, a scambiare, poniamo, una loro perdita d'influenza e di basi militari in Europa con un parallelo sostanziale rafforzamento della loro posizione in Asia, o in America del Sud, o... sulla luna: e che faranno allora gli Europei? Quello che ha già fatto la Cecoslovacchia (7).

Non ha grande importanza, dopo questo, che la relazione Edwards, forse più delle altre citate prima, contenga alcune osservazioni acute e coraggiose (per esempio, che l'invasione della Cecoslovacchia è stata, militarmente, un gran successo per l'URSS;

(7) Nulla è speso peggio e più assurdamente dei molti miliardi che l'Italia, e gli altri Paesi europei, spendono per intrattenere forze armate da operetta, che domani, in quella situazione, non potranno comportarsi diversamente dall'esercito ceco, e che già oggi non servono letteralmente a nulla: sottoscriviamo in pieno a quello che dicono in questo momento sulle scene romane « I Gufi » in uno spettacolo di successo (*Non spingete, scappiamo anche noi*): « ed è a suo modo una commemorazione dell'anniversario della Vittoria » — cioè del primo grande massacro fraterno e suicida di Europei — più serio e responsabile di quelli ufficiali.

(5) La relazione Nessler reca il n. 2440 ed è stata presentata a nome della Commissione politica: si veda anche il documento n. 2433, relazione dell'on. Schmidt socialdemocratico tedesco, a nome della Commissione dei paesi europei non membri.

(6) Ho svolto più ampiamente questo tema nei numeri del marzo, maggio e ottobre 1966 (tre articoli poi pubblicati in estratto col titolo *Si deve rinnovare il Patto Atlantico?*, « Comuni d'Europa », 1967); e, ancor prima, nei due articoli apparsi nei numeri di gennaio e maggio 1965 col titolo *La politica estera della Federazione Europea: nuova strategia atlantica e difesa dell'Europa*; e, più recentemente, nel numero del giugno 1968.

che essa ha avuto come promessa necessaria la certezza dei Russi che gli americani non avrebbero mosso un dito e che la stessa certezza in futuro non potrà non produrre effetti analoghi); ma soprattutto questa, a proposito del dibattito alle Nazioni Unite (delle quali Edwards, peraltro, sopravvaluta eccessivamente il « peso morale » internazionale, che è in realtà nullo) e sul suo esito: osservazione di fondamentale importanza, e che raccomandiamo alla meditazione dei nostri quindici lettori:

« ...Era poco realistico supporre che i Paesi d'Africa e d'Asia considerassero l'occupazione della Cecoslovacchia, che ha implicato la perdita di un centinaio di vite umane, come una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite, quando il conflitto del Vietnam che ha costato la vita a 400 mila Vietnamesi non è mai stato condannato dal Consiglio di Sicurezza ».

Non abbiamo mai avuto occasione di occuparci, su queste colonne, di quella « sale guerre » — per la quale rimandiamo alle fondamentali interpretazioni del Draper (8) —; ma queste parole riassumono nel modo più efficace quello che è anche il nostro pensiero: la sorte della Cecoslovacchia si gioca anche nel Vietnam (e nell'atteggiamento che l'Europa tiene in ordine a quel conflitto): giacché non è facile far credere di tener davvero ai diritti che si reclamano nei Carpazi, quando si è disposti a chiudere uno, e anche tutti e due gli occhi quando essi sono violati, e in modo ancora più brutale, nelle risaie. Se si è scelto il satellismo, bisogna stare zitti sempre, e fare come Edwards, che chiede una maggiore « integrazione atlantica ».

## 2. - Il trattato di non proliferazione e il bombardamento orbitale

### Il punto di vista federalista...

Abbiamo troppo a lungo e troppo di recente trattato questo tema, esponendo il punto di vista federalista, per riprenderlo qui, anche incidentalmente.

### ... e quello delle Assemblee Europee

Rileviamo solo che all'Assemblea dell'UEO è ora stata presentata una relazione definitiva, particolarmente ampia e completa, sul testo del trattato, ad opera dell'on. Housiaux (doc. 454), la cui lettura ci sembra indispensabile — se non altro per la vastità dei riferimenti, dei dati, della documentazione prodotta — per chi voglia un'informazione seria e approfondita sull'argomento.

A nostro avviso delle obiezioni di fondo al Trattato sono giustificate, in una prospettiva schiettamente democratica, solo se condotte da un punto di vista rigorosamente federalista. Con questa riserva dobbiamo dichiararci sostanzialmente consenzienti con molte, se non proprio tutte, le penetranti analisi critiche che Housiaux svolge sul carattere discriminatorio del Trattato (e sulla sua inefficienza rispetto all'obiettivo che dice di proporsi), pur giungendo poi anch'egli, come noi, a una conclusione favorevole alla ratifica, e per ragioni non molto dissimili alle nostre.

Quel punto di vista europeo è tutt'altro che assente, certo, dalla relazione Housiaux, almeno a giudicar dalle conclusioni, nelle quali si raccomanda, tra l'altro,

« che tutti i paesi membri dell'UEO, quando procederanno alla ratifica, facciano dichiarazioni d'interpretazione identiche, secondo le quali:

a) il trattato sia considerato come un passo verso il disarmo nucleare e non come uno strumento che stabilisca una discriminazione permanente fra paesi nucleari e non nucleari, in modo che ove nelle conferenze periodiche previste nel trattato stesso si dovesse constatare che non sono stati compiuti progressi soddisfacenti verso il disarmo nucleare universale, questo fatto possa costituire, ai sensi dell'articolo 10 del trattato, un avvenimento straordinario suscettibile di recar pregiudizio ai supremi interessi del paese firmatario e quindi tale da consentirne il recesso;

b) sia recepita l'interpretazione di due dei paesi depositari, secondo cui il trattato non impedisce l'accesso della futura Federazione Europea allo status nucleare proprio di uno dei paesi che ne faranno parte ».

Ma non si può dire che tutta la relazione sia ispirata a tale prospettiva europea — da intendersi, dicevamo, nel modo che abbiamo precisato negli scritti citati —; ed è così che anche questa, così come tutte le altre relazioni dell'UEO sullo stato della sicurezza occidentale, e sui vari problemi strategici o politici dell'alleanza atlantica, se da un lato sentono i rischi di un crescente satellismo, che minaccia ormai di divenir sempre più definitivo — e sempre più squilibrato e « iniquo » — dall'altro levano alti lai non appena vi sia la più vaga avvisaglia di ritiro anche di una piccola parte del contingente americano dall'Europa — prova definitiva dell'assenza di ogni alternativa valida di indipendenza e d'autonomia, al di fuori di quella federale —; proprio come analoghe relazioni (ad esempio quella sui rapporti economici euro-americani — documento 446 — che esamineremo più avanti) da un lato prospettano i pericoli degli investimenti americani in Europa; ma dall'altro sottolineano la minaccia, per l'economia europea, di ogni anche menoma restrizione a tali investimenti, come quelle annunciate da Johnson nel suo messaggio sull'Unione all'inizio del 1968: fino a tal punto l'Europa divisa dipende dall'America ed è alla sua mercé.

Coincidenza significativa, a proposito della non proliferazione: non solo il trattato è stato già violato, appena due mesi dopo la sua firma, dall'Unione Sovietica e dagli altri satelliti suoi complici, nell'aggressione alla Cecoslovacchia, come da più parti non si è mancato di rilevare (« indipendente » dagli aspetti tecnici e dall'oggetto stesso del Trattato, dice benissimo anche Housiaux, un elemento essenziale o preliminare per l'efficacia di esso — come di qualsiasi altro strumento internazionale — « è la fiducia che possono avere gli stati membri nel valore dell'impegno degli altri contraenti »); ma una seconda violazione del suo spirito — a sua volta implicante la rottura formale di un altro accordo — ha avuto luogo con l'entrata in funzione, già avvenuta o molto prossima, del « sistema di bombardamento orbitale parziale » sovietico, che è sostanzialmente in contrasto col progetto di trattato sull'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, adottato all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, con la Risoluzione 1884 della

stessa Assemblea che impegna gli stati ad astenersi da metter in orbita armi nucleari e con le stesse proposte sovietiche per l'attuazione di tale risoluzione (progetto di trattato proposto dall'URSS il 30 maggio 1966).

Alla dimostrazione di questa tesi è dedicata un'apposita relazione, pure all'Assemblea dell'UEO, dall'on. Hansen, socialista lussemburghese (*Le système de bombardement orbital soviétique*, doc. 444), in cui si cita fra l'altro la dichiarazione del senatore americano Henry M. Jackson che l'iniziativa in tema tanto di missili intercontinentali terra-terra, quanto di sistemi antimissili, come, infine, di bombardamento orbitale extra-atmosferico è stata presa dalla Russia.

Il relatore respinge « come un sofisma » la tesi che il trattato « proibirebbe l'installazione di armi di distruzione di massa nello spazio e non la loro messa in orbita parziale o l'elaborazione di tecniche a ciò relative »; si rende conto che l'affermazione secondo cui il trattato non escluderebbe né proibirebbe le ricerche sui sistemi di armi nuove, o addirittura che una tale limitazione non sarebbe auspicabile, dato che le due superpotenze debbono poter conservare il loro vantaggio attuale in ogni impresa militare, è dettato solo sia dagli interessi delle stesse superpotenze, sia dal loro desiderio di veder firmato quanto prima il Trattato di non proliferazione.

Conclusione di Hansen:

« La situazione militare dell'Europa, che era già debole, è divenuta ancora più difficile. I Paesi dell'Europa occidentale devono far fronte a numerosi missili di media portata e ai 700 o 800 missili di portata intermedia sovietici, e non possono nemmeno beneficiare del margine di « allerta » di circa 15 minuti di cui dispongono gli americani [e ora si troveranno in più, davanti (o... sul capo), la bomba orbitale]. Davanti alla minaccia combinata di questa e dei missili, a cui si deve ancora aggiungere il fatto che l'Europa occidentale non dispone né di missili anti-missili, né di radar adatti, il margine di iniziativa in materia di difesa è estremamente ridotto ».

In queste condizioni si può ben firmare e ratificare anche il Trattato di non proliferazione. Tanto, che cosa cambia? Anzi, forse, quando si vedranno legati mani e piedi, gli europei — è sperabile — cominceranno a capire che cosa resta da fare: non abbandonarsi a inutili proteste, ma unirsi.

## 3. - L'adesione della Gran Bretagna al Mercato Comune

### Il punto di vista federalista...

Anche qui nulla abbiamo da aggiungere a quanto abbiamo scritto trattando diffusamente e di proposito questo tema in « Comuni d'Europa » del marzo 1967 (*La Gran Bretagna nel Mercato Comune*) esponendo di contro alle generiche tesi europeiste, quale deve esser il genuino punto di vista federalista.

### ... e quello delle Assemblee Europee

Gli interventi degli oratori inglesi nella discussione generale, in sede di Assemblea Consultiva come in sede di seduta congiunta tra questa Assemblea e il Parlamento Europeo, hanno anzi rafforzato le nostre te-

(8) TH. DRAPER, *Abuso di potere*, tr. it., Firenze, Sansoni, 1968 (che reca come sottotitolo: « Come siamo giunti a combattere in Vietnam un tipo di guerra che non abbiamo mai voluto »).



si (ulteriormente confermate dal fatto che in una situazione così drammatica come quella immediatamente successiva ai fatti cecoslovacchi, se gli inglesi avessero una coscienza europea dovrebbero prendere essi, come già si è accennato, l'iniziativa di un rilancio audace di una Comunità politica sovranazionale, e non attardarsi sui problemi della semplice adesione al Mercato comune). Quegli interventi dimostrano infatti che gli inglesi vedono solo, nella CEE, un fatto economico; che ogni prospettiva di unione politica è assente dal loro pensiero; che in tema di sovranazionalità essi pensano press'a poco come de Gaulle (fa solo eccezione, almeno in parte, il liberale lord Gladwynn); che essi non prenderanno nessuna iniziativa, perché un loro gesto, essi dicono, quale che esso fosse « verrebbe male interpretato, come un siluramento della Comunità » (così hanno affermato, testualmente, diversi fra loro); e che essi si attendono che venga svolta dai tedeschi un'azione per indurre la Francia a cedere (operazione che dovrebbe avere come conseguenza, ovviamente, quella della istituzione di una grande Zona di libero scambio che liquiderebbe definitivamente anche quel poco che resta di spirito e di realtà comunitaria).

Quel poco, dicevo, giacché anche la CEE è ormai un « cadavere ambulante »: come ha dimostrato, con apprezzabile coraggio, la relazione — una delle migliori in senso assoluto del Parlamento Europeo dalla sua origine a questo momento — che l'onorevole Dröschner, socialista tedesco, ha presentato, a nome di questa Assemblea, alla riunione congiunta con la Consultiva e che sottolinea per la sua eccezionale franchezza, la sua rigorosa intransigenza, il suo assoluto non conformismo e la sua grande originalità anche stilistica (ma... una rondine non fa primavera) (9).

Ahimè, nel momento stesso in cui Dröschner svolgeva la sua relazione, e dimostrava la necessità di una unione politica sovranazionale con parole, per Strasburgo, singolarmente ardite, e che potremmo sottoscrivere senza riserve — ma senza indicare neppure lui alcuna via d'uscita, nessuna azione pratica per sortir dall'impasse — Kiesinger cedeva nettamente a de Gaulle, nell'incontro di Bonn.

Sarà questa l'ultima « umiliazione » — come l'hanno chiamata gli inglesi — accettata dalla Germania, e ad essa farà seguito, come reclamano alcuni socialisti germanici, una caduta di Kiesinger, rivelatosi, in fatto di politica europea, non molto più abile né più intelligente (né più intraprendente) di Ehard? Si avrà un *revirement* tedesco capace di vincere anche l'inerzia italiana e degli stati del Benelux? Verrà dalla Germania — la più minacciata dai recenti sviluppi della politica orientale, e dalle ripercussioni di questa al suo interno — l'iniziativa europea che gli Inglesi non sanno né vogliono prendere?

Le elezioni politiche tedesche dell'anno prossimo lo diranno: noi, per ora, restiamo radicalmente scettici.

#### 4. - I profughi dai Paesi dell'Est

##### Il punto di vista federalista...

Il muro di Berlino, se ha « risolto » il problema di un flusso, a volte addirittura impetuoso, dei profughi dalla Germania sovietizzata, non ha per questo diminuito il fenomeno: che resta di un'entità non piccola, se si considera l'insieme dei profughi provenienti dai paesi orientali nel loro complesso. Si tratta di gente di prim'ordine: che decide di intraprendere, ripartendo da zero, una vita nuova e difficile; si tratta di persone in genere colte e preparate, in età giovane, dotate di un gusto della libertà, di uno spirito di iniziativa, di una capacità di adattamento non comuni (la selezione, date le difficoltà dell'impresa, è spietata); sì che il paese che li ospita fa, tra l'altro, anche un ottimo affare: e non per nulla infatti l'America apre generosamente le braccia a questi profughi. L'Europa dovrebbe affermare solennemente il suo interesse per quei popoli e per un loro ritorno alla libertà offrendo il diritto di cittadinanza a tutti costoro con la stessa immediatezza con cui i profughi della Germania orientale diventano automaticamente, anzi sono già cittadini della Germania occidentale, secondo quanto già abbiamo avuto occasione di sostenere in queste colonne (cf. « Comuni d'Europa » marzo 1966, p. 8). Invece essi vengono confinati per mesi, senza un soldo, con assistenza sommaria, guardati e trattati come degli indesiderabili, in campi di concentramento che sono dei veri e propri ghetti, tipo Padriciano o Latina, in attesa di potersene liberare quando, dopo molti mesi di paziente anticamera, gli Stati Uniti, o talvolta l'Australia, apriranno loro le braccia: e solo allora essi avranno la sensazione di trovarsi davvero in un « mondo libero ». E ancora dovranno ringraziare Iddio se le autorità dei nostri paesi non li respingono oltre cortina, dove li attendono dieci buoni anni di carcere duro: come già è avvenuto in più d'un caso (si veda ancora, in « Comuni d'Europa » del marzo 1966, la n. 9 a p. 12; e, in quello del giugno dello stesso anno, la lettera del prof. Goetz e la nostra risposta).

Una politica federalista degna di questo nome dovrebbe contestare violentemente la stupida apatia dei nostri governi, reclamare per questi profughi, così come per quelli greci, spagnoli o portoghesi, tutti i diritti, anche politici, chiedere che essi partecipino alla vita politica nazionale, nei nostri governi e nei nostri Parlamenti. Altrimenti non si è in favore della libertà dei ceki, e degli altri, se non a parole.

##### ... e quello delle Assemblee Europee

E, appunto, solo parole ci offrono le Assemblee Europee — o, per dir meglio, il Consiglio d'Europa, giacché il Parlamento Europeo ignora radicalmente il problema —. Certo non sono mancati, anche nell'ultima sessione, i documenti in proposito, che sono almeno tre: uno di risposta alla relazione sulle attività del comitato intergovernativo per le emigrazioni europee (doc. 2421); uno,

contenente la relazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (doc. 2420), infine un terzo, pure relativo all'attività del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (doc. 2449).

Da queste relazioni si apprende tra l'altro che la Spagna ha fatto un « grande sforzo » in favore dei profughi anti-castristi provenienti da Cuba: dove si vede, ancora una volta, che le dittature hanno il senso dei loro interessi, se non dei loro ideali, più vivo e chiaro di quello dei paesi e delle forze democratiche, anche quando queste ultime si proclamano — senza averne il diritto — europee. Il che conferma la necessità, per i veri europei, di smascherarle, e non di patteggiare con loro.

#### 5. - La Grecia

##### Il punto di vista federalista...

Di fronte al problema greco, come a quello spagnolo o portoghese, il punto di vista federalista è quello di Mazzini, che condannava il non intervento come reazionario e antidemocratico fin dal secolo scorso. Oggi che ragioniamo in termini di unità europea deve essere a tutti evidente che gli avvenimenti della penisola iberica o ellenica ci interessano direttamente (così come quelli cecoslovacchi): l'affermarsi in essi di un determinato regime, la scomparsa di certe prospettive di libertà possono avere ripercussioni imprevedibili e spiacevolissime anche da noi, e l'ingerenza negli affari interni degli altri popoli, per le materie di interesse comune, è, ripetiamolo, l'abbicci del federalismo. La Federazione Europea potrebbe, probabilmente col solo peso economico e politico della sua esistenza, modificare in senso democratico la situazione di quei disgraziati popoli. Ma se non lo potesse subito per questa via pacifica, non dovrebbe esitare a intervenire direttamente anche *manu militari*. Una politica federalista — lo abbiamo più ampiamente dimostrato in « Comuni d'Europa » del settembre 1967, in cui abbiamo trattato di proposito il problema greco — deve sostenere chiaramente questa tesi, e quindi contestare violentemente quei governi, come quello italiano che, al di là delle parole aiutano sottobanco i colonnelli e forniscono loro mezzi e aiuti materiali e appoggio morale.

##### ... e quello delle Assemblee Europee

Le Assemblee Europee — anche il Consiglio d'Europa, che ha votato una risoluzione di condanna altrettanto platonica quanto le precedenti (cf. « Comuni d'Europa » del settembre 1967) e ha ascoltato una nuova relazione sull'argomento della sua Commissione giuridica (doc. 2467), per bocca dell'onorevole van Der Stoel, socialista olandese — continuano invece a fare dell'accademia: mentre la proposta di radiare la Grecia dal Consiglio d'Europa dorme per ora sonni tranquilli.

Quanto al Parlamento Europeo, esso sembra non occuparsi più nemmeno del problema. Esso ha deciso di esser solo un parlamento economico, il parlamento del Mercato comune, e i problemi politici lo interessano moderatamente. Questo si chiama, negli ambienti europeistici d'« *appellation contrôlée* », ... *realismo*.

(9) Considerazioni analoghe suggerisce la discussione all'Assemblea dell'UEO. Si veda, ad ogni modo, la buona relazione dell'on. van der Stoel, laburista olandese (doc. 447, con Addendum e corrigendum: *La candidature britannique aux Communautés européennes et les prochaines étapes de la construction de l'Europe*) assai efficace nel dimostrare il carattere meramente pretestuoso delle obiezioni francesi.

## APPENDICE

## Verso una nuova politica estera dell'Europa

Abbiamo detto, trattando dei fatti di Cecoslovacchia, che le Assemblee Europee non hanno saputo coerentemente sviluppare gli elementi nuovi che, in tema di politica estera, esse avevano cominciato ad elaborare nei mesi precedenti, e anzi li hanno lasciati completamente cadaveri.

Vogliamo qui, a titolo di... commemorazione, riassumere in breve tali elementi, che ci ostiniamo a ritenere validi.

Nel numero di giugno di «Comuni d'Europa», riferendo sulla discussione relativa alla non proliferazione avvenuta al Parlamento europeo, abbiamo svolto, a titolo di premessa, un esame sintetico della mutata situazione internazionale, rispetto a quella di venti, o anche solo di dieci anni fa, entro cui vanno viste le attuali relazioni politiche

fra Europa e America: relazione che non è più di «alleati automatici», come ha scritto al Consiglio d'Europa l'on. Blumenfeld, in una relazione che citeremo fra poco (espressione, è significativo rilevarlo, che pur nella sua reticenza e moderazione ha sollevato le critiche del rappresentante americano presente, il sen. Wayne L. Hays) ma che è di obiettiva divergenza — e crescente divergenza — di interessi.

La grande discussione — l'ennesima — che ha avuto luogo all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa a maggio, con la partecipazione anche di parlamentari americani, sul divario tecnologico e le nuove possibili basi per la cooperazione tra l'Europa e gli Stati Uniti in questo campo (documenti 2368, 2369, 2387) non avrebbe dunque potuto venire in un momento più opportuno, per noi, per confermare quelle nostre tesi, e consentirci di ribadire che anche questo tema particolare può essere compreso solo tenendo conto di tale mutata

situazione politica mondiale, ed in particolare di quei mutati rapporti euro-americani, ed inquadrato in essa.

La stessa Assemblea Consultiva è parsa rendersene conto, inserendo nel dibattito tecnologico quella prospettiva politica più vasta, attraverso una relazione — quella appunto sopra ricordata dell'on. Blumenfeld (doc. 2369) — che, pur con altrettanta cautela ed altrettanto prudenti *understatements* di quello ora citato, si mostra tuttavia assai sensibile alla mutata situazione e trattando dell'«unificazione politica dell'Europa come fattore di equilibrio fra gli Stati Uniti e l'URSS» — questo appunto è il suo titolo — parla per la prima volta, o per dir meglio riparla, dopo tanto tempo («chi per lungo silenzio pareva fioco», o se più piace, «ihr naht Euch wieder schwankende Gestalten...») di Europa «terza forza». Ascoltiamola:

«Giornalisti e pubblicisti, con opere fortunate — dice Blumenfeld — hanno reso quasi popolare il tema della 'sfida americana'; e l'effetto stimolante di tali scritti sull'opinione pubblica non è e non deve essere solo di natura quantitativa, ma anche e soprattutto di natura politica, cioè qualitativa. Mettersi al livello economico e tecnologico degli Stati Uniti non risolverebbe niente per l'Europa se essa restasse inerte perché spolitizzata... Solo la nascita di un'Europa politicamente organizzata, partendo dalle Comunità economiche esistenti, può al tempo stesso rinnovare le nostre relazioni con gli Stati Uniti e servire la pace costituendo un fattore di equilibrio fra URSS e Stati Uniti.

...Sembra a molti europei che l'Europa non sia più essenziale per gli Stati Uniti, certo perché questi la considerano definitivamente salvata dalle acque della guerra fredda... Le tensioni internazionali hanno per ora lasciato la scena europea e i poli di interesse degli USA e dell'URSS si sono spostati, soprattutto, verso l'Asia... L'Europa pertanto deve ormai riconoscere le proprie responsabilità politiche, riservando alla NATO la stretta funzione di quadro protettore di attività politiche che devono rimanere indipendenti dalla NATO stessa. Ogni altra formula nuocerebbe certamente al perseguimento della distensione fra l'URSS e gli USA, confermando le intenzioni attribuite a questi ultimi di mirare all'egemonia politica mondiale.

...In un'Europa che conosce una relativa distensione sarebbe assurdo costruire una politica comune su imperativi suggeriti da una situazione politica e militare eccezionale come quella di vent'anni fa, quando fu concluso il Patto Atlantico e istituita la NATO. In proposito sottoscriviamo la tesi di un autore britannico — Philip Windsor, nella rivista *World Today* del settembre 1967 — secondo cui la distensione tra sovietici e americani è fondata sul mantenimento dello *statu quo*, mentre la distensione europea è caratterizzata (o meglio, diciamo noi, dovrebbe essere caratterizzata) dal movimento e cerca di sfruttare gli aspetti marginali della distensione fra le super-potenze.

...In tal modo la distensione cessa di essere un fine in sé per divenire un punto di partenza verso un allentamento progressivo dei legami politici tradizionali e verso il consolidamento, anch'esso progressivo, di nuovi contatti fra i Paesi dell'Europa occidentale e orientale. Per quanto gli USA e l'URSS restino in ultima analisi i garanti della distensione nel mondo, l'Europa deve sfruttare in modo indipendente questo nuovo clima nel proprio interesse... Non si può più fare appello solo ai sovietici e agli americani per risolvere le questioni europee: sono gli europei stessi che devono risolvere i loro problemi.

...La vocazione dell'Europa al dialogo resta limitata finché le manca l'unità politica. Divenuta una potenza economica politicamente strutturata con solide relazioni con l'Est, l'Europa potrà aspirare ad un dialogo tanto con l'URSS quanto con gli Stati Uniti.

...Via via che l'Europa si organizzerà politicamente, la sua voce si farà sentire in maniera più distinta. Ciò non significa che questa voce debba essere necessariamente dissonante

## IL FUTURO E' NASCOSTO



Il futuro è nascosto nei laboratori di ricerca. Qui nascono prodotti che permettono alle automobili di dare effettivamente il massimo delle loro prestazioni. Solo i laboratori di ricerca di una grande industria petrolifera sono in grado di creare questi prodotti. Solo gli scienziati, i tecnici, gli impianti dell'AGIP hanno potuto realizzare l'AGIP F.1 Supermotoroil, l'olio che lubrifica meglio e più a lungo, l'olio che fa più giovane il motore.



lavora oggi per i prodotti di domani



rispetto a quella degli Stati Uniti, né che l'Europa pretenderà svolgere in qualsiasi forma la funzione di solista nel concerto della politica internazionale... Il peso dell'Europa come 'terza forza' può venire soltanto dalla sua unità politica... E questa unità non si può favorire sul serio cercando di attribuire alla NATO funzioni diverse e più ampie rispetto a quelle per cui essa è stata istituita, né accettando senza rifletterci un trattato di non proliferazione che senza una 'clausola europea' accuratamente negoziata costituirà un handicap piuttosto che un vantaggio.

... Dissociare politica e difesa nella cooperazione con gli Stati Uniti costituisce così la condizione preliminare per l'unificazione politica dell'Europa nell'immediato avvenire ».

Così termina la relazione Blumenfeld: e certo questa conclusione è per noi inaccettabile, giacché quella dissociazione — anche con il limite dell'«avvenire immediato» — appare quanto mai contraddittoria e irrealizzabile, una unione politica dell'Europa non potendo non avere, e fin dall'inizio, come una delle sue competenze essenziali, la difesa, quale poi sia per essere la linea che essa seguirà in tale materia. La relazione Blumenfeld va dunque letta fra le righe, più per quel che accenna che per quel che dice: ma così intesa è innegabile che in essa vi è qualcosa di nuovo: e noi non abbiamo che da rallegrarci per avere anticipato sin dal 1963, ed aver detto in chiaro quello che Blumenfeld accenna soltanto oggi, e ancora restando « a mezzo così con le penne — ma nudi in piedi come un uccello ».

Aggiungiamo, prima di chiudere l'argomento, che le stesse espressioni caute, ma almeno in parte nuove, si sono avute, nei testi come nei discorsi, a proposito del Vietnam. Afferma in proposito la relazione dell'on. Edelman, laburista britannico, sulla politica generale del Consiglio d'Europa (documento 2362), anch'essa discussa nella Sessione di maggio:

« Ciò che succede nel Vietnam non può lasciarci indifferenti, perché le ripercussioni politiche di questo conflitto in Europa sono molteplici. Il fatto che lo si approvi o lo si critichi non cambia nulla al carattere nefasto di tale conflitto. Come ha scritto J.J. Servan-Schreiber (*L'Europe devant Khe Sanh*, « L'Express », 19-25 febbraio 1968), l'Europa, nella crisi odierna, non solo è silenziosa, ma non esiste, e serve soltanto da anticamera, da corridoio per i diplomatici delle due parti, anzi sembra perfino esser soddisfatta di questa situazione... Vi è una rivalità, una *surenchère*, una assenza così evidente di concerto e di unità, che l'Europa d'oggi — questo è il fatto più grave — pesa meno nella crisi e parla meno all'immaginazione dei popoli di quella di vent'anni fa, che pur si risollevava allora dalle rovine e dalla miseria ».

Al momento della guerra di Corea, invece, l'Europa ebbe un peso decisivo (*affermazione molto esagerata, ma in cui c'è una parte di vero*) e De Gasperi, Adenauer, Schuman e Attlee ottennero, il 9 dicembre 1950, dagli Stati Uniti che questi non ricorressero all'arma nucleare, quale che dovesse essere la situazione, senza prima discuterne con l'Europa. Poco dopo Mac Arthur lasciava le sue funzioni e l'America trattava a Pan.

La pratica scomparsa, oggi, dall'influenza europea nel problema del Vietnam appare difficilmente tollerabile per un continente che tenta di unirsi da una parte e di riconciliarsi dall'altra... L'Europa non ha il dovere fondamentale di ricordare che la cessazione dei combattimenti è il criterio della distensione a cui i popoli sono più naturalmente sensibili? ».

E voci analoghe si sono sentite nel corso della discussione, soprattutto da parte britannica.

Perfino l'on. Lucker, il relatore generale sulla situazione delle Comunità nella ses-

sione di luglio al Parlamento Europeo (doc. 58) — Assemblea che in queste materie procede, se possibile, con piedi ancor più di piombo dell'Assemblea Consultiva — ha avuto degli spunti, sia pure anch'essi caustici, nello stesso senso.

« Certo — egli ha detto in sostanza — l'indipendenza europea non significa una posizione di neutralità o di equidistanza fra gli stati totalitari e quelli democratici. Ma resta però che un'Europa unita rappresenterà una forza di tali dimensioni, da esser paragonabile a quelle delle grandi potenze europee. Nessuno potrebbe rifiutare a questa Europa e ai suoi popoli il diritto di decidere essi stessi del proprio destino. E se l'indipendenza europea così intesa deve esser qualche cosa più di una parola o di un giuoco diplomatico, è necessario anzitutto cambiare, in Europa, le strutture politiche, giacché la determinazione della funzione dell'Europa nella politica mondiale e quindi di ciò che essa può fare per decidere il proprio destino dipende dal grado di unione politica che è possibile realizzare. Vi è perciò un contrasto — ha detto molto chiaramente Lucker alludendo al gollismo — in una poli-

tica che tenda all'indipendenza europea, ma che non miri al tempo stesso con ogni energia alla realizzazione dell'unità politica del Continente ».

E' questo secondo noi, anche da un punto di vista strettamente federalista, ciò che è vero e ciò che è falso nel gollismo, e fa piacere sentirlo dire, sia pure con la cautela che si è visto, anche da un rappresentante di quei partiti e di quelle forze politiche che ancora qualche anno fa sarebbero ben guardati dal tenere un simile linguaggio.

Peccato che siano bastati i fatti di Cecoslovacchia — che avrebbero dovuto esser lo stimolo a portar avanti il discorso così iniziato — per far tornare invece le Assemblee Europee, come abbiamo visto, al punto di partenza, rivelando così il carattere meramente accademico di quelle affermazioni: *alla prima acqua d'agosto* — (del 20-21 agosto, per la precisione) — *pover'omo ti conosco*.

## Presupposti politici per il perfezionamento e l'ampliamento delle Comunità (\*)

di Wilhelm Dröschner

### Introduzione

1. Dall'ultima seduta comune delle due assemblee gli eventi politici verificatisi nel mondo hanno modificato ulteriormente la situazione dell'Europa. Il problema di fondo rimane però quello di venti anni or sono, allorché il congresso dell'Aia diede il primo impulso all'unificazione politica dell'Europa: data la sua struttura politica, l'Europa è, ora come in passato, incapace di foggare da sé il proprio destino e di far fronte alla propria responsabilità politica nel mondo.

Se il problema è rimasto immutato, non così può dirsi per quanto riguarda la sua valutazione, valutazione che si deve rinnovare col mutar della situazione, per cui, ora in particolare, è necessario e possibile procedere ad un nuovo esame. L'alloro dei passati successi è avvizzito e sempre più urgente si fa la necessità di elaborare nuove strategie.

2. Gli eventi più decisivi per la politica europea verificatisi di recente nell'Europa occidentale sono, da un lato, il rifiuto opposto dalla Comunità europea di avviare senza indugi trattative con la Gran Bretagna per l'esame della sua domanda di adesione e, dall'altro, il compimento dell'unione agricola e doganale. Sul piano della politica mondiale, invece, il fatto più gravido di conseguenze, anche e segnatamente per l'Europa, potrebbe essere il riconoscimento da parte del governo americano che la guerra nel Vietnam non può essere vinta, a meno che gli Stati Uniti non siano disposti ad affrontare un'ancora più pericolosa « escalation » della violenza.

Fra questi tre avvenimenti non vi è alcun rapporto. Tuttavia, essi hanno conseguenze decisive per la situazione dell'Europa, anche se il nuovo corso dato recentemente dagli americani alla loro politica nel Vietnam non ha ripercussioni dirette sulla situazione dell'Europa in materia di sicurezza. D'altro canto, bisogna considerare che, come l'impegno

inizialmente assunto dagli americani e la successiva « escalation » della violenza non dipessero dagli europei, né poterono essere da loro influenzati, così anche il nuovo indirizzo della politica americana è sottratto alla loro influenza. Ciò permette di fare delle previsioni per il futuro e pone ancora una volta in luce la precarietà della situazione europea nel quadro della politica mondiale, soprattutto qualora il tentativo di risolvere politicamente il conflitto fosse abbandonato o non avesse successo e si giungesse nel Vietnam ad una nuova e ancor più intensa « escalation » della violenza. L'Europa non potrebbe sfuggire alle ripercussioni dell'inasprimento dei rapporti tra le potenze mondiali, che inevitabilmente ne seguirebbe; gli sforzi volti alla distensione ne sarebbero compromessi e le prospettive di una politica europea ne risulterebbero radicalmente modificate; tutto questo, *pur essendo l'Europa estranea alle cause di tale situazione; senza che essa potesse ovviare a questo stato di cose con la sua saggia condotta politica sul piano mondiale, o che potesse influire sul corso degli eventi*.

L'impotenza dell'Europa è stata posta altrettanto drammaticamente in luce da due eventi che interessavano il nostro continente in misura notevole, se non sostanziale: la guerra di giugno del Medio Oriente e il colpo di Stato militare in Grecia, a seguito del quale in tale paese si è instaurata una dittatura. L'Europa è stata passiva di fronte a questi eventi che la riguardavano da vicino, in primo luogo sul piano del suo prestigio politico e della sua autocoscienza, ma anche su quello della sua sicurezza e dei suoi interessi economici. Ma essa non poteva in alcun modo intervenire attivamente per far fronte alle responsabilità che le incombevano; doveva invece limitarsi a prestare un aiuto morale o diplomatico — ed almeno questo aiuto essa è riuscita ad apportare. Tale situazione è stata dovuta a cause di forza maggiore: l'Europa infatti non è in grado di assumersi la piena responsabilità per quanto la concerne. Politicamente, sono

(\*) Esposizione presentata dall'on. Dröschner (socialista tedesco) ad introduzione della discussione generale avvenuta in occasione della seduta comune dei membri del Parlamento Europeo e dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, tenutasi nel settembre scorso.

ancora gli Stati Uniti a doversi assumere la responsabilità per quanto è avvenuto o avviene — o per quanto non avviene.

Ma l'impegno degli Stati Uniti — come quello di qualsiasi potenza alleata — ha dei limiti. E poiché questi limiti si stanno delineando con sempre maggiore chiarezza, l'Europa si trova di fronte al problema di provvedere da sé in misura crescente alla propria sicurezza, di creare i presupposti e procurarsi i mezzi necessari per un sistema europeo di sicurezza. Soltanto se sarà capace di darsi una struttura politica che prometta stabilità e sicurezza essa potrà dare anche il suo contributo ad un equilibrio più armonico della situazione politica mondiale, equilibrio che costituisce a sua volta l'indispensabile premessa per la sicurezza sia dell'Europa che del mondo.

Gli Stati membri della Comunità si trovano quindi in una situazione contraddittoria: la unione doganale e l'unione agricola esigono una sempre maggiore capacità d'azione della Comunità, restringendo in tal modo il campo d'azione autonomo degli Stati membri; ma in pari tempo per questi paesi non è mai stato così necessario, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi — e di ciò deve tener conto chi voglia giudicare la politica dei loro governi — condurre una politica estera indipendente. La parziale distensione intervenuta tra le potenze mondiali ed il conseguente indebolimento delle vecchie alleanze militari comportano per gli Stati europei proprio la necessità di provvedere da sé in misura crescente alla tutela dei loro interessi.

L'incapacità degli Stati membri di definire un atteggiamento comune a proposito della domanda di adesione britannica svela il fondo del problema e dimostra che non sono le divergenze sulla sostanza del trattato comunitario a bloccare l'avvio di trattative per l'adesione del Regno Unito alla Comunità — come ha dovuto constatare il Parlamento europeo non solo nel 1963, ma pure nel 1967 — bensì la mancata definizione tra gli Stati membri delle controversie di ordine politico, con conseguente limitazione di qualsiasi discussione oggettiva. Proprio nel settore in cui si pongono per la Comunità e per i sei Stati membri nuove esigenze, quello cioè della politica estera, non esiste nessuna concezione comune e non è stato finora possibile definire obiettivi comunitari.

3. Il quadro che offre pertanto l'Europa è quanto mai contraddittorio. Non si può negare che la politica per la creazione del mercato comune abbia ottenuto successi e segnato importanti tappe intermedie sul piano economico — contrariamente a talune pessimistiche previsioni fatte al momento della stipulazione del trattato e durante le varie fasi iniziali della Comunità — ed abbia anzi raggiunto i suoi obiettivi prima del previsto e al di là di ogni aspettativa. Non spetta al vostro relatore elencare ancora una volta questi successi, ma è suo compito segnalare che, ciò nonostante, oggi prevalgono le preoccupazioni — preoccupazioni soprattutto per le finalità politiche del trattato, in vista delle quali è stata appunto creata la Comunità.

Vent'anni fa si nutriva la speranza che la Comunità riuscisse a creare l'unione e la concordia tra i popoli non solo in campo economico e sul piano della politica economica, ma anche oltre i confini stessi dei sei Stati membri; è successo invece il contrario:

dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, i paesi dell'Europa occidentale non sono mai stati tanto lontani da concezioni uniformi sui problemi politici fondamentali e, quindi, da una politica comunitaria. Questo vale sia per determinati problemi di politica economica, sia per questioni di politica estera, come quelle inerenti alle relazioni con gli Stati Uniti e ad una politica europea di sicurezza, o agli strumenti ed alle procedure politiche secondo cui si dovrebbe dirigere la Comunità.

4. Raggiunto un grado elevato di sviluppo economico, la Comunità è, sul piano politico, in crisi — una crisi di natura diversa da quelle che essa è riuscita felicemente a superare in passato. Questa crisi, infatti, riguarda non già dei settori specifici della politica economica o singole decisioni ancora in sospenso, né la coesione della Comunità, bensì l'obiettivo politico perseguito con la politica di integrazione: *l'unificazione di una parte dell'Europa destinata a costituire il nucleo di un'entità più vasta* ed una pietra miliare sul cammino che a questa conduce.

Essa riguarda altresì il metodo stesso di questa politica che tende, con un trasferimento di sovranità in materia di politica economica, a gettare le basi della capacità di azione della Comunità. Vaste cerchie politiche annettono oggi a questo obiettivo una importanza ormai limitata di fronte ai piani di più ampio respiro nati dai tentativi delle potenze mondiali di pervenire alla distensione in Europa. Effettivamente sono mutate, rispetto a quanto è stato previsto ed auspicato all'epoca dell'istituzione delle Comunità, le esigenze politiche ed altri sono i settori in cui esse si pongono. Di fronte alle nuove prospettive che si aprono per una cooperazione dell'Europa intera ed ai problemi che pone agli Stati europei la nuova situazione politica internazionale, di fronte alla situazione critica della NATO ed alla crisi che attraversa la politica della potenza che ci ha fatto sinora da scudo, la Comunità economica non sembra più poter pretendere di occupare il primo posto nel novero degli obiettivi politici degli Stati europei. Inoltre, i politici «realistici» considerano inapplicabile il metodo della politica di unificazione in essa seguito e ritengono limitata alle relazioni economiche interne la funzione della Comunità. Ai fini della tutela degli interessi nazionali, la cooperazione fra gli attuali Stati appare più proficua ed efficace della procedura sovranazionale, più complessa e politicamente «poco sicura», che per di più ha soprattutto l'effetto di restringere la libertà d'azione dei singoli paesi. E sempre — come mostra la prassi seguita da tutti gli Stati della Comunità — le questioni comunitarie hanno dovuto cedere il passo alle grandi decisioni prettamente politiche.

Questo postulato è stato enunciato anni or sono dal governo di uno Stato membro e questa è la prassi oggi corrente. Così ora, contrariamente agli anni '50 ed all'inizio degli anni '60, la Comunità europea è divenuta per alcuni Stati membri un elemento di secondaria importanza dal punto di vista politico, ed appare — com'è già stato affermato in passato — più come un fattore di divisione, che non di unione: *l'imperativo del momento sembra essere l'intera Europa nel senso di una cooperazione organizzata tra Stati indipendenti.*

Indubbiamente, mai più favorevole è ap-

parso il momento, né più urgente l'obbligo di perseguire l'unificazione dell'intero continente già provato da tante guerre. Ma in qual modo e a quali condizioni ciò sarà possibile? Porsi il quesito significa prospettare i termini cui sarà necessario adeguarsi e fissare le priorità dell'azione politica, precisando l'ordine di successione degli obiettivi da perseguire, prevedendo le resistenze che si incontreranno e tenendo conto delle forze su cui si potrà fare affidamento.

### Le nuove priorità della politica europea

5. Non può più sussistere dubbio alcuno che il presupposto di qualsiasi strategia per l'unificazione dell'intero continente è proprio ciò che la Comunità ha perduto in questi anni: l'accordo di massima sulla politica estera e di sicurezza.

La Comunità ha potuto mettersi in cammino e procedere con successo per il fatto che, negli anni '50, i problemi di politica estera e di sicurezza erano, o per lo meno sembravano essere identici per tutti gli Stati membri, nessuno dei quali era in grado di imporsi con le sue sole forze in campo internazionale, mentre tutti dipendevano necessariamente dagli Stati Uniti, come i paesi dell'Europa orientale dall'Unione Sovietica. In queste condizioni, le conclamate necessità economiche hanno potuto influire favorevolmente sullo sviluppo della Comunità.

La cessazione della guerra fredda, l'inizio di una limitata cooperazione tra le due potenze mondiali ed il sempre maggior impegno degli Stati Uniti in altri continenti, hanno posto fine a tali condizioni. Avendo le potenze mondiali fortunatamente desistito dal loro atteggiamento bellicoso in Europa, per la prima volta dopo la guerra si apre al nostro continente la possibilità di condurre una vera politica europea. Tuttavia, con la cessazione della guerra fredda — e questo è il rovescio della medaglia — coincide la fine dell'intesa fra i paesi dell'Europa occidentale in materia di politica estera e, quindi, anche dei presupposti per uno sviluppo senza attriti della Comunità. Questo è il problema: se un ritorno alla guerra fredda è poco auspicabile, la nuova situazione politica internazionale, però, non consente di rinunciare ad un'azione comune in materia di politica estera e di sicurezza, se si vuole che la cooperazione sia proficua in qualsiasi settore.

### I problemi di un'Europa più vasta

6. Lo dimostra appunto l'esperienza comunitaria, ed è il caso di chiedersi se non sia possibile trarne validi insegnamenti anche per la creazione di un'Europa più vasta. Infatti, la collaborazione tra i paesi europei dell'Est e dell'Ovest solleva, anche sotto il segno della distensione, problemi di sicurezza non minori di quelli posti dalla collaborazione tra i soli paesi dell'Europa occidentale. La situazione politica ed il rapporto delle forze in Europa continuano ad essere dominati da quell'*asimmetria fondamentale* che è stata provocata dal predominio dello Stato sovietico. A questa asimmetria doveva ovviare l'impegno americano. Tuttavia, la presenza degli Stati Uniti nell'Europa occidentale non può durare in eterno; molti, e non da ultimo numerosi



americani, considerano tale presenza già in un prossimo futuro discutibile o addirittura superata. Anche non auspicando il ritiro degli Stati Uniti, si agirebbe in modo irresponsabile se non ci si preparasse all'eventualità di un impegno sempre più ridotto di questo paese ed infine al suo ritiro definitivo. Le discussioni degli scorsi anni in materia di strategia militare inducono a riflettere a questo riguardo.

Quindi, il problema dell'asimmetria che si registra in Europa non è mai stato così grave dall'inizio della guerra fredda. Una Europa dalla quale gli Stati Uniti si ritirassero progressivamente finirebbe col perdere il suo già precario equilibrio. La supremazia dell'Unione Sovietica rispetto a tutti gli Stati europei, sia nel loro complesso che singolarmente, avrebbe allora gravi conseguenze — e questo a prescindere dalla diversità esistente tra i regimi dell'Europa orientale e quelli dell'Europa occidentale, in quanto il problema si porrebbe anche se i primi avessero un regime analogo a quello occidentale, o viceversa.

La creazione di un contrappeso politico in Europa nei confronti dell'Unione Sovietica è altrettanto importante quanto la creazione di un contrappeso agli Stati Uniti nel quadro dell'alleanza atlantica. Contrappeso non significa però ostilità — né nei confronti dell'Est, né dell'Ovest — bensì la possibilità per l'Europa di partecipare ad una alleanza su un piede di parità e non già, come ora, in una situazione di dipendenza. Un semplice accordo in materia di sicurezza, che abbracci pure l'Europa intera, non può risolvere il problema se basato sull'attuale struttura politica della Europa; infatti, il suo successo è inevitabilmente legato alla presenza in Europa di una potenza in grado di fornire le necessarie garanzie.

7. D'altra parte — come dimostra parimenti l'esperimento comunitario — anche ad una cooperazione su scala più vasta tra gli Stati europei si opporranno tutti quegli ostacoli che inevitabilmente derivano dalla esistenza di diversi Stati. Gli Stati, infatti, in quanto uniche entità politiche esistenti, sono fonte, quasi per naturale necessità, dei motivi delle loro discordie.

Lo si può provare per qualsiasi settore della politica comunitaria. Da un lato, anche se le necessità economiche inducono alla cooperazione e ad un'azione comune, la politica generale di qualsiasi Stato membro è però soggetta alle esigenze che il potere impone al governo e ai gruppi politici, nonché alle esigenze della politica estera e di sicurezza, delle quali può rispondere soltanto ogni singolo governo per quel che lo concerne, e non già un'autorità che stia al di sopra dei governi e che, di fatto, non esiste.

D'altro canto, però, quanto più progredisce la cooperazione, tanto più si riduce, rispetto alle esigenze, la capacità di condurre una politica autonoma. Anche a questo riguardo l'esperienza dei paesi della Comunità è significativa: se aumentano le esigenze politiche della Comunità, aumentano pure quelle degli Stati membri. I governi non dispongono più di importanti strumenti d'azione, per cui esitano sempre più a concederne altri e cercano anzi di recuperare quelli ceduti — e questo per il fatto che non esiste un'autorità comuni-

taria che potrebbe agire per conto loro in tutti i campi. Ma proprio questo è il motivo per cui non si riesce a creare un'autorità siffatta — il che a sua volta pone la Comunità di fronte a difficoltà sempre più grandi.

In quale grado di reciproca dipendenza stiano i paesi facenti parte anche solo di un'unione doganale, lo dimostra ancora una volta la prassi comunitaria che consiste in una forma di cooperazione quanto mai progredita e proficua sul piano materiale e della procedura di decisione. I problemi che si pongono alla Comunità nel corso della sua evoluzione, nonché le esperienze da essa acquisite all'atto della loro soluzione possono valer da esempi per l'auspicata unificazione dell'Europa nel suo significato più ampio.

### I presupposti politici per la completa realizzazione delle Comunità

8. Il problema che inevitabilmente sorge da ogni cooperazione più approfondita è pertanto questo: gli Stati sono sempre più costretti ad attuare una politica comune, ma nel contempo si riducono vieppiù le loro possibilità di svolgere una politica autonoma. Sotto questo profilo, l'apparato istituzionale del mercato comune non è privo di efficacia. I vantaggi ambiti ovvero ottenuti, nonché l'interesse ad assicurarsi in modo duraturo, hanno indotto tutti gli Stati membri ad accettare vincoli ed obblighi limitativi della loro capacità d'azione autonoma. L'interesse a garantire per i prodotti agricoli dei prezzi minimi validi in tutto il territorio della Comunità ha reso possibile la fissazione di tali prezzi in unità di conto europee. Poiché tali prezzi vengono stabiliti indipendentemente dalle valute nazionali, diviene per ogni Stato difficile, se non impossibile, attuare separatamente delle modifiche nelle parità monetarie, procedere cioè alla rivalutazione o alla svalutazione della propria moneta. Se infatti uno Stato membro svalutasse la sua moneta per migliorare le sue possibilità di esportazione, l'obbligo di rispettare i prezzi agricoli lo costringerebbe ad aumentare i prezzi delle derrate alimentari, con la conseguenza che i salari dovrebbero quasi inevitabilmente essere elevati e che verrebbe meno il risultato perseguito con la svalutazione: il vantaggio di costi ridotti.

La politica agricola comune viene così ad intaccare la politica monetaria dello Stato. Già questo fatto fa apparire logicamente quasi indispensabile una politica monetaria comune. Diciamo logicamente, termine che non può in alcun caso — e tanto meno in questo, come l'esperienza insegna — essere equiparato a « politicamente ». La potestà monetaria costituisce uno dei fattori più antichi e in ogni tempo più efficienti della sovranità di uno Stato autonomo. La circolazione monetaria, la politica delle spese e la politica fiscale di un governo sono strettamente connesse e sono tra gli strumenti più importanti per l'orientamento non soltanto della politica economica nazionale, ma anche della politica statale nel suo complesso. Una politica monetaria nazionale esisterà e dovrà esistere fino a quando vi sarà un bilancio nazionale. Non è pensabile una responsabilità in materia di politica nazionale senza

poteri di bilancio. Dove non vi è l'uno, non può esservi l'altra.

E' evidente che una politica monetaria comune, con una comune banca di emissione e con una comune moneta, costituisce una delle conseguenze logiche che il processo d'integrazione comporta. Ma essa diverrà possibile soltanto se esisterà una istanza responsabile e in grado di svolgere con pieni poteri una politica monetaria, finanziaria e di bilancio. Sino a quando ciò non sarà possibile, anzi si escluderà persino che rientri tra gli obiettivi possibili, tanto la politica europea quanto la politica degli Stati europei somiglieranno ad un gioco su una distesa di ghiaccio in disgrego piena di crepacci nei quali si può precipitare.

La necessità di una politica monetaria



Wilhelm Dröschner

comune e l'incapacità di attuarla — ecco una delle lacune politiche « prodotte » dalla Comunità, che si aggiunge a quelle cui si trovano di fronte le politiche dei singoli Stati.

9. Questo stato di necessità esiste tanto per i « piccoli » quanto per i « grandi »; tanto per il Lussemburgo, quanto per la Francia, tanto per gli Stati che vogliono la Comunità quanto per quelli che non la desiderano; e certamente non risparmierebbe i nuovi paesi che entrassero a far parte della Comunità. L'interesse obiettivo dell'economia esige imperativamente che l'opera di unificazione iniziata sia estesa all'intera economia: i vantaggi offerti da un più ampio, politicamente sicuro mercato dei prodotti agricoli e industriali sono a questo proposito ben più importanti delle riduzioni apportate alle tariffe doganali, riduzioni spesso irrilevanti o addirittura neutralizzate mediante provvedimenti amministrativi. Inoltre, occorre soprattutto che non siano revocati gli investimenti di carattere politico: ogni governo ha investito in quest'opera il suo prestigio e la sua « azione » politica, oltre ai mezzi finanziari. Nes-

(continuazione a pag. 32)

*i chiari progressi della libertà in Europa*

# Un moderno ed efficace tipo di Costituzione fascista: la Democrazia Coronata

## testo della nuova Costituzione Ellenica

### Introduzione

*Il Popolo Greco, consapevole della sua responsabilità storica di fronte alle generazioni future, fedele ai valori della civiltà cristiana ed ellenica, e ai principi della sovranità nazionale, della democrazia, della pace e del progresso, animato dalla volontà*

*— di salvaguardare l'unità della Nazione e dello Stato,  
— di consolidare l'ordinamento politico della Democrazia Coronata nella libertà, nell'uguaglianza e nella giustizia,*

*— di riformare la vita politica e parlamentare,  
— di salvaguardare la pace e la sicurezza interne,  
— di contribuire al progresso e al benessere sociale e di servire, quale membro paritetico della comunità universale dei popoli, la causa della pace internazionale nella giustizia e nella libertà,*

*approva la presente Costituzione tramite un plebiscito.*

### PARTE PRIMA

#### Disposizioni generali

##### Articolo 1

1. - La religione dominante in Grecia è quella della Chiesa Ortodossa Orientale di Cristo. Il proselitismo, diretto o indiretto, o in qualsiasi altro modo esercitato, come pure qualsiasi altro intervento contro la religione dominante, sono vietati.

2. - La Chiesa Ortodossa di Grecia, che riconosce come Capo Nostro Signore Gesù Cristo, è indissolubilmente unita, quanto al dogma, alla Grande Chiesa di Costantinopoli e a tutte quelle della medesima fede in Cristo. Osserva, inamovibilmente, come quelle, i canoni apostolici e sinodali e le sacre tradizioni. E' autocefala; esercita, indipendentemente da qualsiasi altra Chiesa, i suoi diritti sovrani; ed è diretta da un Santo Sinodo composto da Vescovi.

3. - Il regime ecclesiastico esistente in determinate regioni dello Stato non è in contraddizione con le disposizioni del paragrafo precedente.

4. - Il testo delle Sacre Scritture rimane immutabile. E' assolutamente vietata la versione di detto testo in altra lingua senza l'approvazione della Chiesa Autocefala di Grecia e della Grande Chiesa di Cristo di Costantinopoli.

5. - Un progetto o una proposta di legge riguardanti l'organizzazione e la direzione della Chiesa di Grecia non possono essere inoltrati al Parlamento per esservi discussi senza il parere del Santo Sinodo permanente, presentato entro venti giorni dalla data in cui il disegno di legge è pervenuto al Sinodo; a meno che questo termine sia trascorso senza effetto.

##### Articolo 2

1. - L'ordinamento politico della Grecia è quello della Democrazia Coronata.

2. - Tutti i poteri emanano dal Popolo, operano per il Popolo e per la Nazione, e sono esercitati nel modo stabilito dalla Costituzione.

##### Articolo 3

1. - Il potere legislativo è esercitato dal Re e dal Parlamento.

2. - Il potere esecutivo è esercitato dal Re e dal Governo.

3. - Il potere giudiziario è esercitato dai tribunali le cui sentenze sono eseguite nel nome del Re.

##### Articolo 4

1. - La bandiera nazionale della Grecia è di due colori: azzurra e bianca. E' formata di nove strisce orizzontali, cinque azzurre e quattro bianche, in ordine alternato. In alto, all'angolo sinistro, una croce bianca a braccia uguali è racchiusa in un quadrato azzurro, i cui lati hanno una lunghezza uguale a cinque strisce.

2. - La legge stabilisce i particolari delle bandiere ufficiali e militari come pure l'applicazione delle disposizioni di questo articolo.

### Articolo 5

1. - Nessun mutamento territoriale dello Stato può avere luogo senza una legge.

2. - Nessun esercito straniero è ammesso in territorio ellenico o può soggiornarvi o attraversarlo, senza una legge.

### Articolo 6

La lingua ufficiale dello Stato e dell'insegnamento è quella nella quale sono redatti la Costituzione e i testi legislativi greci.

### Articolo 7

1. - I Greci sono uguali dinanzi alla legge.

2. - Sono cittadini greci coloro che possiedono i requisiti previsti dalle leggi dello Stato.

3. - Titoli di nobiltà o di distinzione non sono conferiti, né riconosciuti, ai cittadini greci.

4. - Soltanto i cittadini greci possono accedere a tutte le funzioni pubbliche, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

5. - I cittadini greci contribuiscono senza una distinzione, secondo le loro possibilità, agli oneri pubblici.

6. - Ogni Greco, idoneo al servizio militare, ha l'obbligo di contribuire alla difesa della Patria secondo le disposizioni delle leggi.

### PARTE SECONDA

#### Lo Stato e le persone

##### CAPITOLO I

#### I DIRITTI INDIVIDUALI

##### Articolo 8

Tutti coloro che si trovino entro i confini dello Stato ellenico godono della completa protezione della loro vita, del loro onore e della loro libertà, indipendentemente dalla nazionalità, religione e lingua. Sono consentite eccezioni nei casi previsti dal diritto internazionale.

##### Articolo 9

1. - Ciascuno ha diritto di sviluppare liberamente la sua personalità purché non limiti i diritti degli altri e non violi l'ordine costituzionale e la legge morale.

2. - La libertà personale è inviolabile. Nessuno può essere perseguitato, arrestato, imprigionato o comunque posto in restrizione se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

##### Articolo 10

1. - Fatta eccezione per i casi di flagranza, nessuno può essere arrestato o imprigionato senza mandato giudiziario circostanziato il quale deve essere notificato all'atto dell'arresto o del fermo.

2. - Colui che sia stato arrestato in flagrante o in seguito a mandato è condotto dinanzi al competente magistrato inquisitoriale al più tardi entro 24 ore dopo il suo arresto e nel caso in cui l'arresto sia avvenuto fuori della sede del magistrato entro il tempo strettamente necessario per il trasferimento. Il magistrato è tenuto entro tre giorni al massimo dalla comparizione o a lasciare libero il fermato o a emettere mandato di arresto. Su domanda del comparsente o in caso di forza maggiore, attestata immediatamente con deliberazione del competente Consiglio della Magistratura, questo termine viene prorogato di altri due giorni.

3. - Nel caso in cui tali termini siano trascorsi senza che sia intervenuta nessuna decisione qualsiasi custode o incaricato della custodia del fermato, sia esso funzionario civile o militare, deve rilasciare immediatamente in libertà il fermato. I trasgressori vengono puniti per detenzione illegale e sono obbligati a indennizzare ogni danno causato all'individuo leso e al suo risarcimento secondo la prescrizione della legge.

4. - La legge stabilisce il limite massimo di detenzione preventiva che non può superare un anno per reati più gravi e sei mesi per reati meno gravi. In casi del tutto

eccezionali questi limiti massimi possono essere prorogati rispettivamente di sei e di tre mesi in seguito a deliberazione del competente Consiglio della Magistratura.

5. - La legge stabilisce le condizioni alle quali lo Stato risarcisce i cittadini ingiustamente arrestati o condannati.

##### Articolo 11

1. - Non vi è reato né viene comminata pena per gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore di una legge. Non può essere comminata una pena più grave di quella prevista quando il reato fu compiuto.

2. - Le torture e la confisca dei beni sono vietate. Non può essere imposta la sospensione totale e permanente dei diritti civili. La pena capitale per reati politici è vietata, salvo che si tratti di reati compositi.

##### Articolo 12

Nessuno può essere sottratto, salvo il suo consenso, al suo giudice naturale. Non è consentita l'istituzione di Commissioni giudiziarie e Tribunali speciali sotto qualsiasi nome.

##### Articolo 13

1. - Il domicilio di ciascuno è inviolabile. Nessuna perquisizione domiciliare può essere compiuta se non nei casi e nelle modalità stabilite dalla legge.

2. - I contravventori sono puniti con l'obbligo di indennizzare la parte lesa e di risarcirla secondo quanto stabilisce la legge.

##### Articolo 14

1. - Ciascuno può manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto, tramite la stampa o in qualsiasi altro modo, rispettando le leggi dello Stato.

2. - La stampa è libera e adempie ad una missione pubblica la quale comporta diritti e doveri, come pure responsabilità per l'esattezza di quanto pubblica.

3. - La censura ed ogni altra misura preventiva sono vietate.

4. - E' vietato il sequestro di stampati sia prima della loro circolazione sia durante la circolazione. Eccezionalmente è consentito il sequestro, su ordinanza del procuratore durante la circolazione: a) per oltraggio alla religione cristiana e a tutte le fedi riconosciute; b) per oltraggio alla persona del Re, del Principe ereditario, delle loro consorti e dei loro figli; c) quando la pubblicazione: 1) rivela informazioni sull'organizzazione, la composizione, l'armamento e il dislocamento delle forze armate o sulle fortificazioni del Paese, 2) è manifestamente sediziosa o mira al rovesciamento delle istituzioni o del regime sociale vigente, o si rivolge contro l'integrità territoriale dello Stato o crea un clima di disfattismo o costituisce incitamento a commettere alto tradimento, 3) mira comunque a proiettare o diffondere, per ottenere vantaggi politici, i punti di vista di partiti o di organizzazioni fuori legge e 4) contiene frasi oscene che offendono la morale, secondo quanto previsto dalla legge.

5. - In tutti i casi contemplati al paragrafo precedente il procuratore deve entro 24 ore dal sequestro presentare il caso al Consiglio della Magistratura e questo entro le successive 24 ore decidere sulla conservazione o annullamento del sequestro, altrimenti il provvedimento è annullato di diritto. Ricorsi contro la decisione del Consiglio sono consentiti sia al Procuratore sia al giornalista che ha pubblicato lo stampato sequestrato.

6. - I reati di stampa sono flagranti e pertanto sono giudicati senza inchiesta preliminare, come stabilisce la legge, la non osservanza da parte del Procuratore di questa norma costituisce grave mancanza disciplinare.

7. - Il Tribunale nel caso di seconda condanna entro un quinquennio per qualsiasi reato di stampa di cui ai paragrafi 4 e 9 del presente articolo ordina la cessazione definitiva o provvisoria della pubblicazione e, nei casi gravi, la proibizione dell'esercizio della professione giornalistica da parte del giornalista condannato in conformità alla legge. La cessazione o la proibizione iniziano dal momento in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile.

8. - Il titolo dello stampato che ha cessato le pubblicazioni non può essere usato per altre pubblicazioni per tutto il tempo di cessazione stabilito.

9. - L'editore di una pubblicazione e il redattore di articolo lesivo della vita privata o familiare sono responsabili, indipendentemente dalle responsabilità penali previste dalle vigenti norme, anche civilmente e debbono indennizzare completamente ogni danno provocato e soddisfare la parte lesa secondo le norme di legge.

10. - La legge stabilisce le modalità di rettifica tramite la stampa di pubblicazioni inesatte.

11. - La legge stabilisce le condizioni per la pubblicazione di giornali o di altri stampati a contenuto politico, i requisiti e le norme deontologiche per l'esercizio della professione giornalistica e le condizioni di funzionamento delle imprese giornalistiche.

12. - La legge stabilisce il controllo obbligatorio economico delle imprese giornalistiche. I risultati del controllo saranno pubblicati.

13. - E' consentita l'adozione per legge di particolari misure sospensive per la protezione della gioventù dalla letteratura pericolosa per la morale.

14. - Le norme protettive del presente articolo, relative alla stampa, non si applicano ai cinematografi, agli spettacoli pubblici, alla fonografia, alla radiofonia, alla televisione e ad ogni altro mezzo di diffusione della parola o dell'immagine.

#### Articolo 15

Il segreto epistolare e di qualsiasi altra forma di corrispondenza è inviolabile. La legge stabilisce le garanzie alle quali l'autorità giudiziaria può violare, per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e per l'accertamento di crimini abietti, il segreto epistolare.

#### Articolo 16

1. - La libertà di coscienza religiosa è inviolabile.

2. - Ogni religione nota è libera e le sue forme di culto sono esercitate senza impedimenti da parte dello Stato e sotto la protezione delle leggi.

3. - I sacerdoti di tutte le fedi note sono soggetti allo stesso controllo dello Stato riservato ai sacerdoti della religione dominante.

4. - L'esercizio dei doveri religiosi è libero. Non è consentita tuttavia l'offesa all'ordine pubblico o ai buoni costumi o ai simboli nazionali.

5. - Nessuno può, a motivo delle sue convinzioni religiose, essere esentato dal compimento dei suoi doveri verso lo Stato o rifiutare di applicare le leggi.

6. - Non può essere imposto nessun giuramento se la sua prestazione e forma non sono stabilite dalla legge.

#### Articolo 17

1. - L'istruzione è posta sotto la sorveglianza superiore dello Stato, e fornita a spese di questo e mira all'educazione morale e intellettuale e allo sviluppo della coscienza patriottica dei giovani in base ai valori della civiltà greca e cristiana.

2. - La formulazione delle linee generali della politica nazionale nel settore dell'istruzione avviene, secondo quanto stabilisce la legge, dietro parere del Consiglio Nazionale dell'Istruzione.

3. - L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti. La legge stabilisce gli anni di istruzione obbligatoria, i quali non possono comunque essere inferiori a sei.

4. - Gli istituti di istruzione superiore sono persone giuridiche di diritto pubblico, amministrativamente indipendenti, funzionano sotto la sorveglianza dello Stato e sono da questo potenziati economicamente. I loro insegnanti sono funzionari pubblici. Le loro autorità sono elette dai professori ordinari.

5. - E' consentito, dietro permesso dell'autorità, a privati non privi di diritti politici e a persone giuridiche la fondazione di scuole di istruzione elementare, media e superiore, le quali funzionano secondo la Costituzione e le leggi dello Stato. I fondatori di scuole private e gli insegnanti di esse debbono avere tutti i requisiti morali e di altra natura richiesti, per i funzionari pubblici, come stabilito dalla legge.

#### Articolo 18

1. - I Greci hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, come stabilito dalla legge.

2. - Lo Stato può adottare misure di protezione delle riunioni pubbliche, le quali devono essere comunicate alle autorità di polizia 48 ore prima. Le riunioni all'aperto possono essere vietate se da esse può derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

#### Articolo 19

1. - I Greci hanno il diritto di associarsi, rispettando le leggi dello Stato le quali tuttavia in nessun caso possono far dipendere l'esercizio di questo diritto da preventiva autorizzazione governativa.

2. - Ogni unione di persone, il cui scopo o la cui attività si rivolga contro l'integrità territoriale dello Stato o contro le istituzioni o contro il regime sociale o contro la sicurezza dello Stato o le libertà politiche e indivi-

duali dei cittadini, è vietata. Essa è sciolta con sentenza del Tribunale.

3. - Un'associazione viene sciolta per violazione delle leggi o del suo statuto, con sentenza del Tribunale. Con deliberazione del Presidente del Tribunale di 1<sup>a</sup> istanza può essere temporaneamente sospeso il funzionamento di un'associazione o unione se, nello stesso tempo, viene promossa la procedura di scioglimento.

4. - Il diritto di associazione dei pubblici dipendenti può essere soggetto ad alcune limitazioni previste dalla legge. Le stesse limitazioni di tale diritto possono essere imposte ai funzionari delle amministrazioni locali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, delle aziende pubbliche e delle aziende di pubblica utilità.

5. - E' vietato il ricorso allo sciopero per il perseguimento di scopi politici o di altro genere estranei agli interessi materiali o morali dei lavoratori.

6. - E' vietato lo sciopero, sotto qualsiasi forma, del personale della pubblica amministrazione e del personale degli enti di amministrazioni locali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico. La partecipazione di tale personale a scioperi è considerata di per se stessa come presentazione di dimissioni.

#### Articolo 20

1. - Tutti, hanno diritto, osservando le leggi dello Stato, di rivolgersi per iscritto alle autorità le quali hanno l'obbligo di agire rapidamente e dare una risposta scritta e circostanziata all'interessato, secondo le disposizioni della legge.

2. - Il richiedente può essere perseguito per violazioni commesse nella richiesta solo dopo la decisione finale dell'autorità alla quale essa è rivolta e dopo il permesso di questa.

#### Articolo 21

1. - La proprietà è sotto la protezione dello Stato.

2. - Nessuno può essere privato della sua proprietà, se non per ragioni di utilità pubblica, debitamente dimostrate, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ma sempre in seguito a totale risarcimento. Questo deve corrispondere al valore che la cosa espropriata ha alla data in cui viene pubblicato l'atto di esproprio, secondo le modalità fissate da una legge apposita. Il valore che acquista la cosa espropriata dopo l'esproprio, e per causa di esso, non è preso in considerazione.

3. - Il risarcimento è sempre determinato dai tribunali civili. Esso può, provvisoriamente, prima o insieme con la sua definizione, essere stabilito dai tribunali con l'ascolto o con l'invito dell'avente diritto il quale può assumere l'obbligo, secondo il giudizio del magistrato, di una corrispondente garanzia circa la riscossione, secondo le disposizioni della legge. Fino al versamento provvisorio o definitivo tutti i diritti del proprietario restano imprescrittibili, non essendo consentita la presa in possesso. L'indennizzo fissato è versato obbligatoriamente in un termine massimo di un anno e mezzo a datare dalla decisione giudiziaria. In difetto di ciò l'esproprio è annullato d'ufficio.

4. - Nel caso di esproprio per l'esecuzione di piani regolatori o urbanistici, soprattutto nei grandi centri urbani, la legge può prevedere, invece di un risarcimento in denaro, l'attribuzione al proprietario di un bene immobile sito nella zona espropriata e avente ugual valore della cosa espropriata. Se il valore di tale permuta è contestato, la decisione spetta ai tribunali i quali possono stabilire un risarcimento supplementare in denaro. La trasmissione della proprietà permutata avviene mediante la trascrizione dell'atto di esproprio. Per il resto sono validi analogamente le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di questo articolo.

5. - Leggi speciali regolano la proprietà e l'uso delle miniere, delle cave, delle grotte, dei tesori archeologici, delle acque termali, correnti e sotterranee.

6. - Per legge sono regolati la proprietà e lo sfruttamento ittologico come pure l'amministrazione delle lagune e dei grandi laghi.

7. - Leggi speciali regolano le requisizioni per i bisogni delle Forze Armate in caso di guerra, o di mobilitazione, o di interventi immediati per urgenti necessità sociali che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la salute pubblica.

8. - Qualsiasi altro genere di privazione del libero uso e godimento della proprietà, citati nel paragrafo precedente, può essere imposto per legge. La legge stabilisce il debitore e la procedura del versamento all'avente diritto del compenso per la privazione dell'uso e del godimento. Questa privazione cessa immediatamente dopo che sono scomparse le ragioni che l'hanno provocata. Se non avviene tale cessazione, decide la Corte Costituzionale su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo.

9. - Per legge può essere consentito l'esproprio per zone in favore dello Stato, allo scopo di eseguire lavori pubblici o opere di pubblica utilità. La stessa legge precisa i presupposti e le condizioni di detto esproprio come pure l'uso da parte dello Stato delle aree espropriate in misura superiore ai bisogni delle opere da eseguire.

10. - E' permessa per il razionale sfruttamento di un terreno la redistribuzione delle colture, secondo la procedura stabilita da una legge speciale.

11. - Non è soggetta a esproprio la proprietà rurale dei Santi Monasteri Stavropegiaci, di S. Anastasia Farmacoli-

## Revival di Churchill?

Il progetto costituzionale greco di democrazia coronata è stato ulteriormente coronato da un plebiscito amplissimamente favorevole. Sotto un regime di legge marziale, nobilitato dai tribunali militari, dalla tortura, dalle minacce ai congiunti e dai campi di concentramento; mentre i dirigenti di tutti i partiti politici di democrazia non (o non interamente) coronata — di centro, di sinistra e di destra — erano a domicilio coatto, in galera o in esilio e, comunque, i propagandisti del non venivano fatti fuori; fra le preavvertite sanzioni contro gli astensionisti e i seggi elettorali non dotati di alcuna garanzia priva di coronatura; in siffatta serena situazione il 92% degli elettori greci ha premiato col sì i sani ed abili sforzi fascisti del Governo Rivoluzionario Nazionale. Gli alleati democratici, coronati e no, della Grecia sono serviti. Anche l'Europa è servita.

E inecce no. Se noi europei e l'alleato americano dobbiamo tenere le basi greche per la logica dell'equilibrio, dovremo poi anche restaurare l'autentica democrazia in Grecia per la logica dell'esempio: la prima serve per contenere i neo-stalinisti e i neoslavofili al potere oggi a Mosca, la seconda serve per favorire l'evoluzione e l'incremento della classe degli Zacharov (cfr. «Progresso, coesistenza e libertà intellettuale» [Milano, 1968]) e del partito della ragione.

L'argomento a favore del non intervento occidentale in Grecia — per rispettare l'autonomia decisione del popolo di quel Paese! — è risibile, perché tutti sanno che se, con gli stessi modi e mezzi dei colonnelli, si fosse insediato un regime comunista, la NATO sarebbe convenientemente intervenuta. Comunque, sia ricordato agli inenunciati realisti, l'URSS è intervenuta in Cecoslovacchia senza chiedere il permesso all'Occidente né preoccuparsi di provocazioni o precedenti dell'Occidente ma della Cecoslovacchia. Quello sovietico (perché la «propaganda» occidentale e democratica dovrebbe rinunciare a ricordarlo?) è stato per di più un intervento «di parte» — cioè per far prevalere una ideologia e una politica contro il puro metodo della libertà —, mentre in Grecia l'Occidente dovrà intervenire «per interrogare il popolo, onde sia in grado di decidere con effettiva autonomia»: quindi le armi della NATO dovranno escludere i colonnelli — che hanno abusato di mezzi non autoctoni — dal suolo greco e un governo provvisorio, con la supervisione di una Commissione del Consiglio d'Europa e osservatori dell'ONU, avvierà a una Assemblea Costituente.

Il principio, erroneamente e ipocritamente applicato, del non intervento tiene da decenni al potere in Spagna il generale Franco, insediato da Mussolini e da Hitler malgrado il tardo accorrere degli stalinisti (cioè degli assassini dei «compagni» del POUM). Il fatto è che nel caso di un eventuale regime comunista in Grecia si interverrebbe subito — come si è detto —, facendo valere quella logica dei blocchi, che non si vuol far valere col regime dei colonnelli per la vecchia convinzione — questa è la verità — di Churchill, che cioè in Grecia, in Italia e in altri Paesi politicamente di livello inferiore il fascismo è un rimedio benedetto contro il comunismo. Questa tesi non si osa più — almeno nella maggioranza dei casi — manifestarla apertamente, sicché alcuni ingenui e incauti politici e diplomatici fanno — in buona fede ed angosciosamente — loro la vecchia teoria reazionaria del non intervento, suggestioni nate dalla paura di essere associati all'idea del roll back, cioè all'intervento — che risulterebbe una follia per l'equilibrio del terrore — nel campo del «sistema» (blocco) opposto, mentre occorre limitarsi — qui tutti d'accordo — al contenimento. Questa tesi, viceversa, sfascerà pericolosamente la NATO, anche e proprio come strumento difensivo e ancor prima della nascita di un primo nucleo di Paesi europei federati, perché è ovvio il crescere prevedibile dei casi di coscienza degli anticomunisti democratici, che rifiuteranno di essere, sia pure indirettamente, coinvolti nelle torture e nelle repressioni fasciste, rifiuteranno la disciplina militare e un'alleanza che, machiavellamente, costringano ad avallare cose infami. Controprova: l'estrema «correttezza» dell'URSS, quasi la simpatia, verso il regime dei colonnelli.

L'avvenire dell'Europa non può rimanere affidato a un realismo da quattro soldi. La libertà, quindi, va ristabilita in Grecia.

ARGO

trila in Calcidica, dei Vlatadon a Salonicco e di San Giovanni Evangelista a Patmos, fatta eccezione per i Metochion.

#### Articolo 22

1. - Non è permesso cambiare il contenuto o le condizioni di un testamento, di un codicillo o di una donazione nelle sue disposizioni a favore dello Stato o di un'opera di pubblica utilità.

2. - E' permesso eccezionalmente un più vantaggioso uso o assegnazione del legato e della donazione per lo stesso scopo od altro scopo di pubblica utilità quando mediante una sentenza di tribunale viene accertato che la volontà del testatario o del donatore non è attuabile in tutta la sua estensione.

#### Articolo 23

1. - Il Decreto Legislativo n. 2687 del 1953, promulgato in applicazione dell'articolo 112 della Costituzione del 1° gennaio 1952 « concernente gli investimenti e la protezione dei capitali stranieri », come esso è stato ufficialmente interpretato dal D.L. 2928 del 1954, e dal paragrafo 3 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 4256 del 1962, mantiene il suo precedente vigore formale. Tale Decreto Legislativo potrà essere modificato una sola volta con legge emanata successivamente per conferire maggiore protezione al capitale straniero.

2. - La Legge di Emergenza, n. 465 del 1968 « sull'emendamento ed il completamento di alcune provvidenze della legge 1880/1951 sulla tassazione delle navi », che estende la protezione della Marina Mercantile ellenica oltre i limiti stabiliti dall'art. 13 del D.L. 2687/1953, « concernenti gli investimenti e la protezione dei capitali stranieri », non può essere modificata, se non una sola volta per Legge susseguente che accordi una maggior protezione.

3. - La Legge di Emergenza 89 del 1967, concernente l'insediamento in Grecia di Società straniere commerciali e industriali, e la Legge di Emergenza 378 del 1968, che la completa non potranno subire emendamenti, se non una sola volta per Legge susseguente, che accordi una maggior protezione.

#### Articolo 24

1. - L'esercizio dei diritti e delle libertà individuali di ognuno è permesso nei limiti che assicurano agli altri cittadini il godimento degli stessi diritti e delle stesse libertà e che proteggono gli interessi dell'intera società.

#### Articolo 25

1. - In caso di guerra, di mobilitazione a causa di pericoli esterni, o di gravi agitazioni e di manifesta minaccia contro l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato causate da pericoli interni, il Re può con R. decreto sospendere, su proposta del Consiglio dei Ministri in tutto lo Stato, o in parte di esso, la validità degli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 111 e 112 della Costituzione, o di alcuni di essi; mettere in vigore la legge vigente al momento sullo « stato d'assedio »; e raccomandare l'istituzione di tribunali speciali. Questa legge non può essere modificata durante il periodo della sua applicazione.

2. - Il R. decreto di cui al paragrafo precedente, e i provvedimenti presi in applicazione di esso sono comunicati alla Camera nella sua prima seduta dopo la pubblicazione del decreto stesso. Ma in caso di gravi agitazioni o di manifesta minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato a causa di pericoli interni, il R.D. promulgato è sottoposto al Consiglio della Nazione entro un termine di ventiquattro ore a partire dalla sua promulgazione. Se il Consiglio della Nazione non approva la promulgazione del R.D. la Camera è convocata obbligatoriamente entro un termine di venti giorni dalla data della pubblicazione, anche se è stata disciolta, al fine di pronunciarsi sul mantenimento in vigore o sull'abrogazione del decreto, in quest'ultimo caso a maggioranza assoluta sul numero totale dei suoi membri.

3. - La validità del precltato R. decreto non si estende in caso di guerra oltre la durata di questa. Per qualsiasi altra circostanza essa decade tre mesi dopo la sua emanazione, a meno che nel frattempo essa non venga prorogata da un altro R. decreto approvato dal Parlamento.

#### CAPITOLO II

#### DIRITTI E DOVERI SOCIALI ED ECONOMICI

#### Articolo 26

1. - Il matrimonio e la famiglia sono sotto la protezione dello Stato.

2. - I genitori hanno il diritto e il dovere di allevare e educare i figli. Lo Stato prende provvedimenti per la formazione morale, spirituale e patriottica dei minorenni.

3. - Le famiglie aventi prole numerosa, gli invalidi di guerra, come pure le vedove e gli orfani di guerra, fruiscono di particolare cura da parte dello Stato.

#### Articolo 27

1. - Lo Stato si cura di assicurare l'occupazione, stabilisce le condizioni generali di essa, persegue l'elevazione materiale e morale dei lavoratori.

2. - Leggi speciali regolano la materia inerente alla requisizione dei servizi personali in caso di guerra, di mobilitazione o di assistenza immediata imposta da urgenti necessità sociali.

3. - Lo Stato si occupa della salute e della sicurezza sociale del popolo, come pure dell'assegnazione di un tetto a chi non ne ha.

#### Articolo 28

Lo Stato si occupa della creazione dei presupposti e degli incentivi per lo sviluppo dell'economia, su scala nazionale e regionale, al fine di assicurare possibilità di costante miglioramento del tenore di vita del popolo.

#### Articolo 29

1. - Le cooperative agricole e urbane, sono sotto la protezione dello Stato che si occupa del loro sviluppo.

2. - La creazione di una cooperativa obbligatoria in conformità alla legge non è in contrasto per questo con la Costituzione.

#### PARTE TERZA

#### L'organizzazione dello Stato

#### Sezione I - IL RE

#### CAPITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 30

1. - Il Re è il Capo supremo dello Stato, simbolo dell'unità della Nazione.

2. - Il Re, prima di ascendere al Trono, presta il seguente giuramento alla presenza dei Ministri, del Sacro Sinodo, dei deputati presenti nella capitale e delle autorità superiori: « Giuro nel nome della Santa Consustanziale e Indivisibile Trinità di proteggere la religione dominante dei Greci, di essere il custode della Costituzione e delle Leggi, di mantenere e difendere l'indipendenza nazionale e l'integrità dello Stato Greco ».

3. - Il Re convoca entro tre mesi il Parlamento e ripete il giuramento dinanzi ai deputati.

#### Articolo 31

1. - Il Re e l'Erede al Trono sono maggiorenni quando compiono il ventesimo anno di età.

2. - Il Re e l'Erede al Trono debbono professare la religione della Chiesa Ortodossa Orientale di Cristo.

3. - Il Re e il Governo prendono cura a ciò che l'Erede al Trono abbia una formazione corrispondente all'alta funzione cui è destinato.

#### Articolo 32

La Corona di Grecia non può essere unita nella stessa persona con la Corona di qualsiasi altro Stato.

#### Articolo 33

1. La persona del Re è irresponsabile e inviolabile.

2. - Il Re, o un membro della Famiglia Reale, può assumere la presidenza onoraria di organismi o di istituti di beneficenza, ma né direttamente, né indirettamente può interferire nella loro amministrazione. Gli organismi o gli istituti di utilità sociale sotto la presidenza onoraria del Re, o di un membro della Famiglia Reale, sono soggetti al controllo dello Stato.

#### Articolo 34

1. - L'appannaggio del Re e dell'Erede al Trono è di volta in volta stabilito per legge.

2. - Eccettuato il Re e l'Erede al Trono nessun altro membro della Famiglia Reale ha diritto a qualsiasi appannaggio dall'erario pubblico.

#### CAPITOLO II

#### SUCCESSIONE AL TRONO E REGGENZA

#### Articolo 35


La Corona Greca e i suoi diritti costituzionali sono ereditari e trasmissibili ai legittimi discendenti in linea retta del Re per ordine di *primogenitura*, con preferenza dei maschi e, in loro assenza, ai discendenti di Re Giorgio I nello stesso ordine.

#### Articolo 36

Se non esiste un successore secondo le disposizioni dell'art. 35, il Re nomina l'Erede al Trono con l'approvazione del Parlamento, appositamente convocato, con la maggioranza di due terzi del numero totale dei deputati e con votazione non segreta.

#### Articolo 37

1. - Nel caso di Trono vacante, il potere reale è provvisoriamente esercitato da una Reggenza di tre membri composta del Presidente della Camera dei Deputati, del Presidente della Corte Costituzionale e del Presidente del Consiglio di Stato.



2. - Chlunque abusi dell'invulnerabilità del domicilio, della libertà di espressione, specie mediante la stampa, del segreto epistolare, della libertà di riunione, della libertà di creare associazioni o unioni di persone, o del diritto di proprietà, per combattere il vigente ordinamento politico, o le libertà individuali, o per minacciare l'indipendenza nazionale e l'integrità territoriale dello Stato, è privato di tali diritti o di tutti i diritti consacrati dalla presente Costituzione. La constatazione dell'abuso, la privazione dei diritti da essa determinata, e l'entità di tale privazione, devono essere formulate da una sentenza della Corte Costituzionale, come la legge prevede.



2. - Entro due mesi, al più tardi, dalla vacanza del Trono, i cittadini aventi diritto di voto, secondo la legge, designano un numero di rappresentanti uguale a quello dei deputati i quali si riuniscono insieme coi membri del Parlamento ed eleggono il Re con una maggioranza di due terzi del numero totale e con votazione non segreta.

3. - Una legge regola le questioni della Reggenza.

#### Articolo 38

1. - In caso di morte o di abdicazione del Re, se l'Erede maggiore è assente, il potere reale è esercitato dal Consiglio dei Ministri fino all'arrivo e al giuramento dell'Erede.

2. - In caso di morte o di abdicazione del Re, se l'Erede è minorenne, il potere reale è trasmesso alla Reggenza di tre membri prevista dall'art. 37.

#### Articolo 39

1. - In caso di morte del Re, se l'Erede è minorenne, la tutela di questi è affidata al tutore designato dal testamento del Re deceduto e la Camera si riunisce, anche se è al termine del suo mandato o è stata disciolta, per eleggere un co-tutore a maggioranza assoluta del numero totale dei suoi membri e a votazione pubblica. Il tutore è eletto dalla Camera nel caso che non sia stato designato dal testamento del Re deceduto.

2. - Il tutore e il co-tutore devono essere cittadini greci e di religione ortodossa orientale.

#### Articolo 40

In caso di assenza all'estero del Re, il potere reale è trasmesso, con decreto reale emesso su proposta del Consiglio dei Ministri, all'Erede maggiore. Se l'Erede è minorenne o si trova all'estero, il potere reale è esercitato dalla Reggenza di tre membri prevista nell'art. 37.

#### Articolo 41

1. - Se il Re giudica che per ragioni di malattia gli riesce difficile l'esercizio delle sue funzioni, Egli nomina Reggente l'Erede con Regio decreto emesso su proposta del Consiglio dei Ministri. Se l'Erede è minorenne, o si trova all'estero, il Re nomina con Regio decreto, emesso su proposta del Consiglio dei Ministri e revocabile senza restrizioni, Luogotenente del Trono un cittadino greco di religione ortodossa orientale il quale esercita il potere reale in suo nome. Lo stesso decreto reale stabilisce le competenze del Luogotenente.

2. - Se il Re non è in condizioni di adempiere alle sue funzioni, il Governo convoca il Parlamento anche se la legislatura è scaduta o se è stato sciolto. Se il Parlamento riconosce la necessità della Reggenza con la maggioranza assoluta nel numero totale dei suoi membri, o, se questa non è raggiunta, con la maggioranza dei due terzi dei presenti in seconda votazione, entro tre giorni, l'esercizio del potere reale è esercitato dall'Erede al Trono. Se l'Erede è minorenne o si trova all'estero, il potere reale è esercitato dalla Reggenza di tre membri prevista dall'art. 37.

#### CAPITOLO III

#### I POTERI DEL RE

#### Articolo 42

Nessun atto del Re è valido, né è eseguito, se non è personalmente controfirmato dal Ministro competente il quale, con la sua firma, ne diviene responsabile.

#### Articolo 43

1. - Il Re designa il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, nomina o revoca i membri del Governo. Il Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento. Il Re licenzia il Governo dopo avere udito l'opinione del Consiglio della Nazione.

2. - E' designato Primo Ministro dal Re, dopo le elezioni generali, il capo del partito che dispone della maggioranza assoluta al Parlamento. Se questo partito non ha un capo, la designazione del Primo Ministro è attuata dopo che i membri parlamentari di detto partito hanno eletto il loro capo.

3. - Se nessun partito riesce a ottenere la maggioranza assoluta al Parlamento nelle elezioni generali, il Parlamento, dopo l'elezione della sua presidenza, è invitato a proporre un Primo Ministro, e il Re ha l'obbligo di nominare colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta del numero totale dei membri del Parlamento. Se da questa unica votazione nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta, il Re nomina il Primo Ministro dopo avere in precedenza udito il parere del Consiglio della Nazione.

4. - In qualsiasi altra circostanza, salvo quella dell'articolo 93, paragrafo 3, il Re nomina il Primo Ministro dopo avere udito l'opinione del Consiglio della Nazione.

5. - In caso di cambiamento dell'intero Governo, il Regio decreto per la sua revoca o l'accettazione delle sue dimissioni e per la nomina del nuovo Governo è controfirmato dal nuovo Primo Ministro dopo che egli ha prestato giuramento.

#### Articolo 44

Il Re convoca il Parlamento in sessione ordinaria una volta l'anno e, in sessione straordinaria, quando giudica che sia opportuno, e annunzia, personalmente o per mezzo del Primo Ministro, l'apertura e la chiusura di ogni sessione parlamentare.

#### Articolo 45

1. - Il Re ha il potere di sospendere una sola volta i lavori della sessione parlamentare, sia rinviandone l'apertura che interrompendone la prosecuzione.

2. - La sospensione dei lavori non può oltrepassare i trenta giorni, né può ripetersi durante la stessa sessione parlamentare senza il consenso del Parlamento.

#### Articolo 46

Il Re può sciogliere il Parlamento dopo avere sentito il parere del Consiglio della Nazione, ma il Regio decreto per lo scioglimento, controfirmato dal Consiglio dei Ministri, deve contenere la convocazione degli elettori entro trentacinque giorni e del nuovo Parlamento entro quarantacinque giorni dalle elezioni.

#### Articolo 47

1. - Il Re sanziona, promulga e pubblica le leggi votate dal Parlamento.

2. - Un disegno di legge votato dal Parlamento, se non è proclamato e pubblicato entro un mese dal Re, è nuovamente sottoposto all'assemblea del Parlamento, e se questa lo vota ancora una volta con maggioranza assoluta sul numero totale dei suoi membri, il Re lo sanziona, lo promulga e lo pubblica come legge entro un mese. Ciò si riferisce anche alle proposte di legge.

#### Articolo 48

1. - Il Re emana i decreti necessari all'esecuzione delle leggi e non può in alcun caso differire la loro applicazione, né esentare alcuno da esse.

2. - Su proposta del Ministro competente, possono essere promulgati decreti legislativi, in virtù di una autorizzazione accordata da una legge e nei limiti di questa.

3. - Con leggi votate dall'assemblea plenaria della Camera può essere conferita al potere esecutivo l'autorizzazione di emanare Regi decreti normativi di contenuto legislativo. Queste leggi delineano solo le direttive generali per l'attuazione normativa ed hanno durata limitata.

4. - In conformità all'art. 72, le questioni inerenti alla competenza dell'assemblea parlamentare non possono costituire oggetto della autorizzazione di cui al paragrafo precedente.

5. - In casi straordinari di necessità eccezionalmente urgente e imprevista, il Re, su proposta del Consiglio dei Ministri, e dopo parere favorevole della Corte Costituzionale sullo stato di urgenza, ha il diritto di emettere decreti legislativi. Essi devono essere presentati al Parlamento per la ratifica mediante legge entro venti giorni dalla loro emanazione o entro venti giorni dalla convocazione della sessione della Camera. Se non saranno sottoposti al Parlamento nei limiti di tempo precitati, o se non saranno da esso convalidati entro tre mesi dalla loro presentazione, perdono la loro validità per il futuro.

#### Articolo 49

Il Re è capo delle Forze Armate. Egli assegna secondo la legge i gradi a coloro che vi prestano servizio. L'amministrazione delle Forze Armate è esercitata dal Governo, come previsto dall'art. 129, par. 2.

#### Articolo 50

Il Re nomina e revoca, secondo la legge, gli impiegati pubblici, salvo le eccezioni previste dalle leggi.

#### Articolo 51

Il Re conferisce le onorificenze prescritte secondo le disposizioni della relativa legge.

#### Articolo 52

1. - Il Re, su proposta del Ministro della Giustizia, dopo l'opinione emessa da un consiglio formato in maggioranza da magistrati, ha il diritto di graziare, di commutare o di ridurre le pene inflitte dai tribunali.

2. - Il Re ha il diritto di concedere la grazia a un Ministro condannato in conformità all'art. 94 solo con il consenso del Parlamento.

3. - L'amnistia è concessa solo per reati politici mediante R. decreto emanato su proposta del Consiglio dei Ministri.

4. - Amnistie per reati comuni non possono essere concesse neppure per legge.

#### Articolo 53

1. - Il Re rappresenta internazionalmente lo Stato e, su proposta del Consiglio dei Ministri, dichiara la guerra. Sancisce perciò ogni trattato, o accordo internazionale, eccetto quelli che per legge rientrano nelle competenze di altri organi.

2. - I trattati di pace e di alleanza sono comunicati al Parlamento quando lo permettono la sicurezza e l'interesse dello Stato.

3. - Trattati e accordi commerciali, e altri che contengano concessioni per le quali, per disposizione della Costituzione, si richiede una legge, o che comportino oneri individuali per i Greci, non sono validi senza una legge formale.

4. - Gli articoli segreti di un trattato non possono in alcun caso essere contrari agli articoli non segreti.

5. - Al fine di servire la pace mondiale e di promuovere la cooperazione con altri Stati, competenze conformi alla Costituzione possono essere riconosciute per trattato o accordo a strumenti di organismi internazionali. L'approvazione della legge che ratifica tali trattati o accordi richiede la presenza di almeno quattro quinti dei membri del Parlamento e una maggioranza dei tre quarti dei partecipanti alla votazione.

#### Articolo 54

1. - Il Re, nelle circostanze specialmente contemplate dalla presente Costituzione, convoca, sotto la sua presidenza, il Consiglio della Nazione. Su proposta del Consiglio dei Ministri, Egli può convocarlo anche in altre circostanze.

2. - Il Consiglio della Nazione è composto del Primo Ministro, del presidente della Camera dei Deputati, dei capi dei due maggiori partiti rappresentati in Parlamento, purché uno di essi non sia il Presidente del Consiglio, del Presidente della Corte Costituzionale e del Comandante delle Forze Armate.

#### Articolo 55

Il Re non ha altri poteri oltre quelli esplicitamente previsti dalla presente Costituzione.

### Sezione II - IL PARLAMENTO

#### CAPITOLO I

#### ELEZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CAMERA

#### Articolo 56

1. - Il Parlamento è formato da deputati eletti, in conformità alla legge, con votazione diretta universale e segreta, dai cittadini che hanno compiuto il ventunesimo anno di età ed hanno il diritto di voto.

2. - Sono privati del diritto di voto coloro che furono irrevocabilmente condannati, a qualsiasi pena, per atti diretti contro il vigente ordinamento politico o sociale.

3. - Le elezioni parlamentari si svolgono simultaneamente in tutto lo Stato.

4. - L'esercizio del diritto elettorale è obbligatorio.

#### Articolo 57

1. - Il numero dei deputati di ogni circoscrizione elettorale è stabilito da decreto normativo sulla base della rispettiva popolazione legale, com'essa risulta dall'ultimo censimento; ma in nessun caso il numero dei deputati può essere superiore ai centocinquanta.

2. - Il sistema elettorale e le circoscrizioni elettorali sono stabiliti da una legge votata dall'assemblea plenaria del Parlamento e che entra in vigore dalle elezioni successive a quelle che si svolgeranno dopo lo scioglimento della Camera che ha votato la legge elettorale.

3. - Il numero delle circoscrizioni elettorali non può essere inferiore a dieci né superiore a quindici, e la formazione di ognuna di esse, sulla base della popolazione legale, dev'essere tale da avere una rappresentanza di almeno cinque deputati.

4. - Una parte del Parlamento, non inferiore a un sesto e non superiore a un quinto del numero totale dei deputati, è eletta nel collegio unico nazionale proporzionalmente alla forza elettorale di ogni partito. La designazione di questi deputati avviene, come specificamente stabilisce una legge, sulla base di una lista speciale dei candidati di ogni partito e secondo l'ordine dei voti preferenziali ricevuti da ciascuno. Queste liste sono depositate presso la Corte Costituzionale e pubblicate almeno 15 giorni prima delle elezioni. Gli iscritti in tali liste non possono presentarsi come candidati anche nelle singole circoscrizioni elettorali.

5. - Il numero dei deputati eletti nelle singole circoscrizioni è stabilito dopo che è stato sottratto il numero dei deputati eletti in conformità al paragrafo precedente.

6. - Un partito, o una coalizione di partiti, che non abbia raggiunto nelle elezioni una determinata percentuale sul totale dei voti validi, non ha il diritto di essere rappresentato al Parlamento. La percentuale in questione, stabilita per legge, non può essere superiore a un sesto né inferiore a un decimo per i partiti, né superiore a un terzo e inferiore a un quarto per le coalizioni di partiti.

#### Articolo 58

1. - I partiti politici sono liberamente costituiti da cittadini greci aventi il diritto di voto. Essi, con la loro attività, esprimono la volontà popolare e devono contribuire all'avanzamento dell'interesse nazionale.

2. - L'organizzazione, il programma e l'attività dei partiti devono essere retti da principi nazionali e democratici. Il loro capo e il loro consiglio direttivo devono essere eletti con assemblee rappresentative dei loro membri. Lo statuto di ogni partito deve essere approvato dalla Corte Costituzionale, la quale giudica la concordanza delle sue disposizioni con la Costituzione. Senza tale approvazione dello statuto nessun partito può presentarsi alle elezioni.

3. - I partiti politici hanno l'obbligo di avere dei registri per le entrate e le spese, come pure elementi relativi al controllo di queste. In tali registri ogni genere di contributo va registrato nominalmente. Nel mese di febbraio di ogni anno, i partiti hanno l'obbligo di pubblicare il rendiconto economico dell'anno precedente.

4. - Il funzionamento generale dei partiti si svolge, secondo disposizioni più particolareggiate previste da una legge, sotto il controllo continuo della Corte Costituzionale. Questa ha il diritto di procedere allo scioglimento di qualsiasi partito in seguito a gravi violazioni della Costituzione o delle leggi.

5. - I partiti politici le cui finalità o la cui attività sono contrarie, apertamente o velatamente, ai principi fondamentali dello Stato, o tendano a sconvolgere l'ordine sociale costituito o esponano a pericoli l'integrità territoriale dello Stato o la sua sicurezza pubblica, sono messi fuori della legge e vengono sciolti per decisione della Corte Costituzionale, come stabilisce la legge.

6. - I deputati del partito disciolto sono dichiarati decaduti dal loro mandato e i seggi da loro occupati al Parlamento rimangono vacanti fino al termine della legislatura.

7. - L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è regolata dalla legge.

#### Articolo 59

I deputati rappresentano la Nazione.

#### Articolo 60

1. - I deputati sono eletti per cinque anni successivi che cominciano dal giorno delle elezioni generali. Al termine della legislatura un R. decreto, controfirmato dai membri del Consiglio dei Ministri, indirà le elezioni generali entro un termine di trentacinque giorni. Il nuovo Parlamento viene convocato in sessione ordinaria entro quarantacinque giorni dalla effettuazione delle elezioni.

2. - Le elezioni parlamentari in ogni caso sono svolte da un Governo politico.

3. - Un seggio parlamentare reso vacante nell'ultimo anno della legislatura non viene coperto con un'elezione supplementare, quando questa è richiesta dalla legge, se il numero dei seggi vacanti non supera il quinto del numero totale dei deputati.

4. - In caso di guerra la legislatura parlamentare è estesa a tutto il periodo della durata della guerra. Se il Parlamento è stato sciolto, la preparazione delle elezioni viene rinviata fino alla fine della guerra.

#### Articolo 61

1. - Perché uno sia eletto deputato si richiede che egli sia cittadino greco, che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età nel giorno delle elezioni, che abbia l'idoneità legale per eleggere, che sia iscritto nei registri elettorali, e che abbia per lo meno un certificato d'istruzione secondaria, generale o professionale.

2. - Non può essere proclamato candidato, né essere eletto deputato: a) chi non ha la nazionalità greca per nascita, salvo i casi di annessione territoriale; b) chi è cittadino per naturalizzazione o colui che ha acquisito la nazionalità greca per matrimonio, prima che siano trascorsi dieci anni dall'ottenimento della naturalizzazione o dal matrimonio; c) chi non ha compiuto gli obblighi del servizio militare o non ne sia stato esonerato per legge; d) chi, per condanna irrevocabile, abbia perduto i diritti politici per un periodo doppio di quello stabilito dalla sentenza di condanna, anche se è stato graziato con l'annullamento delle conseguenze; e) chi è stato irrevocabilmente condannato per omicidio premeditato, spionaggio, rapina, furto, corruzione, diserzione, fabbricazione di monete false, falsificazione di documenti, frode, estorsione, reati contro il buon costume, diffamazione e calunnia, traffico di stupefacenti, e ciò per tutta la vita, salvo riabilitazione; f) chi è stato irrevocabilmente condannato per avere preso parte all'attività d'un partito, organizzazione, associazione o unione, il cui scopo è la diffusione e l'attuazione di idee tendenti a sovvertire l'ordine politico o sociale costituito, o lo smembramento d'una parte del territorio, e ciò per tutta la vita.

3. - Il deputato che sia privo di qualcuno dei requisiti precitati, o sul quale gravi uno dei su riportati fattori negativi, decade dalla carica parlamentare. Sulle contestazioni, decide la Corte Costituzionale.

4. - Nessuno può essere eletto deputato, in quattro successive legislature, eccezion fatta per coloro che hanno avuto funzioni di primi ministri parlamentari o di capi di partiti riconosciuti dalla Costituzione o dal Regolamento della Camera.

5. - Un membro del Governo, eccettuati il Primo Ministro e i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri, non

può presentarsi candidato al Parlamento nelle elezioni immediatamente successive, anche se abbia rassegnato le dimissioni prima della fine della legislatura.

#### Articolo 62

1. - I funzionari pubblici stipendiati, gli ufficiali di carriera delle Forze Armate, dei Corpi di Sicurezza Pubblica, delle Capitanerie di Porto e dei Vigili del Fuoco, i sindaci, i presidenti di comunità, i notai, i custodi di ipoteche e di trascrizioni, i funzionari di organismi di enti locali e autonomi, o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, o funzionari di imprese pubbliche e private, governatori e presidenti di consigli di amministrazione di tali aziende, non possono essere eletti deputati, né possono essere dichiarati candidati se non rassegnino le dimissioni prima di presentare la loro candidatura.

2. - Le dimissioni hanno effetto dal momento della loro presentazione scritta, e il ritorno ai servizi dai quali si sono dimessi è vietato.

3. - Gli appartenenti alle Forze Armate o alla Pubblica Amministrazione e in generale coloro che hanno assunto l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di tempo prestabilito, non possono essere dichiarati candidati, né possono essere eletti deputati durante il periodo di tale obbligo.

#### Articolo 63

1. - I doveri del deputato sono inconciliabili con l'attività di direttore o di altro rappresentante, consigliere d'amministrazione, o consulente legale stipendiato, o impiegato di società commerciali o imprese che fruiscono di speciali privilegi o di regolare contributo statale in virtù di una legge speciale.

2. - Coloro che appartengono a una di tali categorie devono, entro otto giorni dal momento che la loro elezione è diventata definitiva, dichiarare opzione fra la funzione parlamentare e le sopracitate attività. In mancanza di tale tempestiva dichiarazione decadono di diritto dalla funzione di deputato.

3. - La legge può stabilire l'inconciliabilità della funzione parlamentare anche con altre attività.

4. - I deputati che accettano qualsiasi attività o impegno riferiti nel presente o nel precedente paragrafo, come pure impegni o attività definiti dalla legge come incompatibili con la funzione parlamentare, decadono di diritto da questa.

5. - Gli avvocati eletti deputati non possono esercitare la loro professione che solo dinanzi alla Corte Costituzionale, al Consiglio di Stato e all'Aeropago.

6. - Non è concesso ai deputati di prendere in affitto terreni pubblici o di assumere forniture pubbliche, di amministrazioni locali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, o di imprese pubbliche, o di aziende pubbliche o municipali, o appalti di lavori statali, municipali e comunali, o appalti di imposte statali e comunali, o concessioni su proprietà pubbliche. La violazione delle disposizioni in questione comporta la decadenza dalla funzione parlamentare e l'annullamento dell'atto. Questi atti sono nulli anche quando sono effettuati da società e imprese commerciali nelle quali un deputato opera come direttore, o come consulente amministrativo o legale, o ne è socio.

7. - Per le contestazioni inerenti agli impedimenti, alle incompatibilità e alle decadenze è competente la Corte Costituzionale come stabilisce la legge.

#### Articolo 64

1. - Le dimissioni da deputato sono un diritto di quest'ultimo, si compiono con la presentazione della relativa dichiarazione scritta al Presidente della Camera e non sono revocabili.

2. - Il trapasso di un deputato in un altro partito, durante la legislatura nella quale è stato eletto, è vietato e viene considerato come rassegnazione di dimissioni. E' ammessa la dichiarazione di indipendenza.

#### Articolo 65

Il controllo della validità delle elezioni parlamentari compete alla Corte Costituzionale.

#### Articolo 66

1. - I deputati giurano, prima di assumere i loro doveri, nell'aula, e in seduta pubblica, quanto segue: « Giuro nel nome della Santa Consustanziale e Indivisibile Trinità di mantenere fede alla Patria e al Re Costituzionale, obbedienza alla Costituzione e alle Leggi, e di compiere con coscienza i miei doveri ».

2. - I deputati di altra religione prestano il giuramento secondo il proprio rito religioso.

#### Articolo 67

1. - Il deputato non è perseguibile né comunque può essere sottoposto a esame per opinioni espresse o un voto dato nell'esercizio dei suoi doveri parlamentari.

2. - In via eccezionale il deputato è responsabile ed è perseguibile, secondo la legge, per ingiurie e diffamazione.

semplice o aggravata da calunnia, contro una persona o una autorità. In simili circostanze non è necessaria l'autorizzazione del Parlamento per procedere contro di lui.

3. - Chi pubblica o comunque divulga il contenuto di rapporti, di interrogazioni e di interpellanze, depositati al Parlamento prima della loro discussione o della eventuale risposta scritta, è responsabile di tali violazioni come il *deputato depositante*.

#### Articolo 68

Durante la sessione parlamentare nessun deputato può essere perseguito, arrestato o incarcerato, senza l'autorizzazione del Parlamento. L'autorizzazione è considerata concessa se il Parlamento non interviene nei quarantacinque giorni seguenti alla presentazione della richiesta da parte del Procuratore Generale al Presidente del Parlamento. Non è richiesta l'autorizzazione nei casi di flagranza e in quelli di reati di ingiuria, di diffamazione semplice o aggravata da calunnia.

#### Articolo 69

1. - Il Parlamento mediante un Regolamento, votato secondo l'art. 80, paragrafo 1. e pubblicato per ordinanza del suo presidente nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce il modo del proprio funzionamento e tutte le questioni riguardanti il suo personale.

2. - A richiesta di un deputato la Corte Costituzionale esamina la costituzionalità delle disposizioni contenute nel Regolamento.

3. - Il Parlamento sceglie fra i suoi membri il proprio presidente e gli altri membri dell'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del Regolamento.

4. - Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti al principio di ogni sessione, e per tutta la sua durata, con la maggioranza dei due terzi del numero totale dei membri della Camera. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta e se non viene raggiunta la maggioranza dei tre quinti del numero totale dei membri del Parlamento, viene fatta una terza votazione e sarà sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta del numero totale dei deputati.

5. - Il presidente cura il mantenimento dell'ordine nel Parlamento. Ha il potere di imporre ai deputati turbolenti la pena del richiamo all'ordine con iscrizione agli atti. Dopo tre richiami nella stessa sessione, ordina l'espulsione del deputato per il tempo rimanente della sessione e la corrispondente riduzione dell'indennità parlamentare.

6. - Gli atti del presidente, relativi all'assunzione e in generale allo stato di servizio del personale del Parlamento, sono soggetti ad appello o ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento.

#### Articolo 70

1. - I deputati hanno diritto all'indennità parlamentare, erogata dalle casse dello Stato, la quale è stabilita da una legge votata dall'Assemblea plenaria del Parlamento. Nessuna esenzione, nessun beneficio, privilegio o contributo di qualsiasi altro genere, possono essere concessi ai deputati.

2. - Nel caso che un deputato si assenti per più di un mese, senza l'autorizzazione del Parlamento, gli sarà trattenuto un trentesimo dell'indennità mensile per ogni assenza.

#### CAPITOLO II

#### COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO

#### Articolo 71

1. - Il Parlamento si riunisce di diritto il 15 del mese di settembre in sessione ordinaria per i suoi lavori annuali, a meno che il Re non lo convochi prima, secondo l'articolo 44.

2. - La durata della sessione ordinaria non può essere inferiore a tre mesi, non tenuto conto della sospensione secondo l'art. 45. La sessione ordinaria si prolunga obbligatoriamente fino all'approvazione del bilancio, secondo l'art. 83 o secondo una legge speciale prevista dall'articolo 83.

3. - Il Parlamento esercita la sua attività legislativa nell'Assemblea plenaria e in due sezioni.

4. - Le sezioni sono formate in proporzione alle forze dei partiti, secondo le disposizioni particolari del Regolamento del Parlamento.

5. - Il Regolamento del Parlamento stabilisce altresì la distribuzione delle competenze delle sezioni secondo i Ministeri.

6. - Durante le vacanze parlamentari, funziona una sezione speciale per la quale vigono le disposizioni della Costituzione relative alle altre sezioni.

7. - A meno che non si decida in modo diverso, le disposizioni della Costituzione inerenti al Parlamento sono valide per il funzionamento e dell'Assemblea plenaria e delle sezioni.

## Articolo 72

1. - L'Assemblea plenaria discute e vota disegni e proposte di legge relativi alla Casa Reale, all'esercizio della Reggenza, all'elezione dei deputati e alla incompatibilità delle loro funzioni con altre loro attività, al sistema elettorale, alla concessione di autorizzazioni, secondo l'articolo 48 par. 2, alle indennità parlamentari, all'abuso dei diritti individuali, allo scioglimento dei partiti, all'organizzazione e funzionamento della Corte Costituzionale, ai mutamenti territoriali dello Stato, all'ingresso e permanenza di un esercito straniero nel territorio nazionale e al suo passaggio attraverso il territorio stesso, alla responsabilità penale dei ministri, allo stato di assedio, all'emissione di moneta, alla imposizione d'imposte e di altri oneri pubblici in generale, all'esonerazione o eccezione dalle imposte, all'assegnazione di pensioni, ai bilanci preventivo e consuntivo dello Stato come pure ai disegni e proposte di legge che il Governo e le sezioni del Parlamento le trasmettono dopo decisione presa a maggioranza assoluta dei propri membri.

2. - Il Parlamento vota in assemblea plenaria il proprio Regolamento e quello delle sezioni.

3. - Tutti gli altri progetti e le altre proposte di legge sono sottoposti alle sezioni, come in particolare stabilisce il Regolamento.

4. - Qualsiasi contestazione sulla competenza delle sezioni è sottoposta all'assemblea dopo decisione presa dalla sezione a maggioranza assoluta del numero totale dei membri. La decisione dell'assemblea vincola le sezioni.

5. - L'assemblea plenaria può, per decisione presa a maggioranza assoluta del numero totale dei deputati, avocare a sé la discussione di un disegno o una proposta di legge in pendenza in una sezione.

## Articolo 73

Il Parlamento si riunisce una volta la settimana in assemblea per esercitare il controllo parlamentare.

## Articolo 74

1. - Il Parlamento si riunisce in seduta pubblica alla Camera ma può anche discutere a porte chiuse su richiesta del Governo o di quindici deputati se ciò è stabilito a maggioranza in una seduta segreta. In seguito, decide se la questione in discussione debba essere di nuovo trattata in seduta pubblica.

2. - I ministri e i sottosegretari hanno libero accesso alle riunioni del Parlamento e sono ascoltati ogniqualvolta chiedono la parola.

3. - Il Parlamento e le commissioni parlamentari possono chiedere la presenza dei ministri e dei sottosegretari competenti sulle questioni in discussione.

## Articolo 75

1. - L'assemblea plenaria non può discutere senza la presenza di almeno cinquanta dei suoi membri, né prendere una decisione senza la maggioranza dei membri presenti la quale, in nessun caso potrà essere inferiore ai quaranta deputati.

2. - Una sezione del Parlamento non può discutere senza la presenza di venticinque suoi membri, né prendere una decisione senza la maggioranza assoluta dei presenti la quale, in ogni caso, non può essere inferiore a venti suoi membri.

3. - In casi di votazione ugualmente ripartita, la votazione viene ripetuta, e se anche questa non indica una maggioranza la proposta viene respinta.

4. - La votazione finale su disegni e proposte di legge, tanto nell'assemblea quanto nelle sezioni, è sempre nominale.

## Articolo 76

Nessuno può presentarsi di propria iniziativa al Parlamento per riferire verbalmente o per iscritto. Le richieste sono presentate tramite un deputato o sono consegnate alla Presidenza. Il Parlamento ha il diritto di trasmettere ai Ministri le richieste che gli pervengono e i Ministri hanno l'obbligo di fornire chiarimenti quando vengano richiesti.

## Articolo 77

1. - Il Parlamento, all'apertura di ogni sessione ordinaria, forma le commissioni proporzionalmente alla forza dei partiti, per l'elaborazione e l'esame dei disegni e delle proposte di legge sottopostigli.

2. - Il Parlamento forma commissioni d'inchiesta, in proporzione alle forze dei partiti. La formazione di tali commissioni è obbligatoria se è richiesta dai due quinti del numero totale dei suoi membri. Una legge stabilisce il funzionamento delle commissioni di inchiesta.

3. - Non è ammessa la formazione di commissioni d'inchiesta per questioni riguardanti la politica estera o la difesa nazionale.

## Articolo 78

1. - Il diritto di proporre leggi appartiene al Parlamento e al Governo.

2. - Ogni disegno o proposta di legge, prima di essere sottoposti alla Camera, sono inviati a una commissione speciale per la loro elaborazione giuridica, come disposto per legge.

## Articolo 79

1. - Ogni disegno o proposta di legge devono obbligatoriamente essere accompagnati da una relazione motivata e da una relazione della commissione di elaborazione giuridica, di cui all'art. 78 par. 2, e sono inviati a una commissione parlamentare. Dopo la presentazione della relazione di questa o trascorso senza effetto il termine stabilito, sono messi in discussione, dopo esposizione verbale del Ministro competente o del relatore della commissione se tale esposizione non è stata fatta all'atto del deposito del disegno o della proposta di legge.

2. - Disegni di legge, aventi per obiettivo emendamenti delle leggi sulle pensioni, o l'assegnazione di pensioni, o il riconoscimento di servizi che stabiliscono tale diritto, sono presentati solo dal Ministro delle Finanze, dopo parere favorevole della Corte dei Conti; ove si tratti di pensioni gravanti sui bilanci di amministrazioni autonome locali, o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, la presentazione spetta al competente Ministro e al Ministro delle Finanze. Questi disegni di legge per pensioni devono essere specifici non essendo ammesso, pena l'annullamento, il regolamento di disposizioni per pensioni in leggi aventi per scopo la sistemazione di altre questioni.

3. - Ogni disegno e ogni proposta di legge che comportino oneri per il bilancio, anche se presentati da Ministri, non sono inoltrati per la discussione se non sono accompagnati da un rapporto della Ragioneria Generale dello Stato che stabilisca la spesa; e se sono presentati da deputati essi vengono inoltrati, prima di qualsiasi discussione, alla Ragioneria Generale dello Stato alla quale spetta il compito di presentare la relazione relativa entro quindici giorni. Trascorso tale periodo, la proposta di legge viene inoltrata per la discussione anche senza la relazione.

4. - Ciò è valido anche per gli emendamenti se è richiesto dai Ministri competenti. In tale caso, la Ragioneria Generale dello Stato ha l'obbligo di presentare al Parlamento la sua relazione entro tre giorni. Trascorso tale periodo senza effetti, la discussione ha luogo anche senza la relazione.

5. - Nessuna proposta di legge, o modifica, o aggiunta, è inoltrata per la discussione se proviene dal Parlamento nel caso che comporti oneri per l'erario pubblico, per le amministrazioni locali, o per altre persone giuridiche di diritto pubblico; o spese e diminuzione degli introiti o del loro patrimonio, per erogazione di stipendi o di pensioni, o in generale per benefici personali, o che si riferisca in generale allo stato del funzionari e degli impiegati pubblici e di quelli degli enti locali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, e di aziende pubbliche in generale.

6. - Un disegno di legge che comporti una spesa o la diminuzione delle entrate non è inoltrato alla discussione se non è accompagnato da una speciale relazione controfirmata dal Ministro competente e dal Ministro delle Finanze e specificante i mezzi di copertura della spesa o del diminuito introito.

7. - Un disegno di legge che comporti imposte speciali o locali, o qualsiasi altro onere in favore di organismi o di persone giuridiche di diritto pubblico o privato, dev'essere controfirmato anche dai Ministri del Coordinamento e delle Finanze.

8. - Un disegno o una proposta di legge che mirino alla modifica delle disposizioni di una legge precedente non vengono inoltrati per la discussione se nella relazione motivata non è esposto il testo intero delle disposizioni da modificare e, nel testo del disegno, l'intera nuova disposizione come risulta dalla modifica.

9. - Un disegno o una proposta di legge se contengono disposizioni non aventi relazione con il loro oggetto principale non sono inoltrati per la discussione né possono acquisire validità legale.

10. - Nessuna aggiunta a un disegno o a una proposta di legge, e nessuna modifica vengono inoltrate per la discussione, né possono acquisire validità legale, se non hanno immediata relazione con l'oggetto principale del disegno o della proposta.

## Articolo 80

1. - Ogni progetto e ogni proposta di legge sono discussi di massima una volta, per articolo e nella loro totalità.

2. - In via eccezionale, i progetti e le proposte di legge sono discussi e votati due volte dall'assemblea plenaria del Parlamento e in due differenti sedute, a distanza di due giorni, durante la prima seduta di massima e per articolo, e nella seconda per articolo e nella sua totalità, se ciò è richiesto da un terzo dell'intero numero dei deputati fino all'inizio della discussione in Parlamento.

3. - Gli emendamenti proposti sono deferiti alla commissione per l'elaborazione giuridica, come prevede l'articolo 78 par. 2.

4. - Se durante la discussione gli emendamenti sono accettati, la votazione sulla totalità è rimandata di tre giorni dal giorno della distribuzione del disegno emendato. Non è ammesso che la votazione sia rimandata una seconda volta.

5. - Emendamenti da parte di deputati, non presentati prima della redazione della relazione della commissione parlamentare, non sono introdotti per la discussione senza il consenso del Governo.

6. - Le disposizioni di una legge che non hanno rapporto con l'oggetto principale della legge stessa sono nulle. Una legge che contenga più di una disposizione non in rapporto colle altre diventa non valida nella sua totalità.

7. - L'approvazione di codici giudiziari o amministrativi compilati da commissioni speciali istituite con apposite leggi può avvenire tramite una legge apposita che sanzioni detti codici nel loro insieme.

8. - La codificazione di disposizioni esistenti può essere fatta per mezzo di una semplice classificazione o col ripristino della validità di leggi abrogate, purché non siano quelle che regolano le imposte.



la svastica dei giovani cecchi sui carri dell'imperialismo neo-stalinista [foto AP]

## Articolo 81

Un disegno o una proposta di legge respinti dall'assemblea plenaria del Parlamento, o da una delle sue sezioni, non possono essere ripresentati nella stessa sessione né alla sezione che opera dopo l'aggiornamento del Parlamento.

## Articolo 82

1. - Nessuna imposta è stabilita o riscossa senza una legge.

2. - L'oggetto dell'imposizione, il coefficiente fiscale, la procedura per l'imposizione, gli esoneri o le eccezioni, e la concessione di pensioni, non possono essere oggetto di una delega legislativa.

3. - Nessuna imposta o altro onere finanziario possono essere imposti da una legge retroattiva.

4. - In via eccezionale, dazi su importazioni ed esportazioni, o imposte sui consumi, stabilite o accresciute, possono essere riscossi dal giorno che il progetto di legge è sottoposto al Parlamento a condizione che la legge sia promulgata in concordanza con i limiti di tempo dell'art. 47 par. 2, oppure al più tardi entro dieci giorni dopo la chiusura della sessione.

## Articolo 83

1. - Durante la sessione annuale ordinaria il Parlamento vota il preventivo delle entrate e delle spese per l'anno seguente e decide circa il consuntivo annuo che gli è sottoposto.

2. - Tutte le entrate e le spese dello Stato devono figurare nel bilancio e nel consuntivo annuo.

3. - Il bilancio è sottoposto al Parlamento dal Ministro delle Finanze almeno un mese prima dell'inizio dell'anno finanziario e, dopo che esso è stato esaminato da una commissione speciale di deputati, viene votato, come prevede il Regolamento del Parlamento.

4. - All'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio sottoposto dev'essere considerato votato, e l'amministrazione delle entrate e delle spese è fatta in concordanza con le disposizioni in esso contenute. Il Parlamento può emendare somme specifiche entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario.

5. - Se per una ragione qualsiasi l'amministrazione delle entrate e delle spese dello Stato, fondata sul bilancio, non è attuabile, allora l'amministrazione sarà fatta secondo una legge apposita.

6. - Se il bilancio, o la legge speciale menzionata nel paragrafo precedente, non sono approvati alla scadenza della sessione del Parlamento, un R. decreto, emanato su proposta del Consiglio dei Ministri, prorogherà la validità del bilancio dell'esercizio finanziario precedente per quattro mesi.

7. - Il consuntivo annuale e il bilancio generale dello Stato devono essere sottoposti al Parlamento, almeno entro un anno dalla fine dell'anno finanziario. Essi sono esaminati da una commissione speciale di deputati e sono votati dal Parlamento secondo il Regolamento.

#### Articolo 84

Né salari, né pensioni, né sussidi o compensi sono iscritti nel bilancio dello Stato o concessi senza una legge organica o una legge speciale.

#### Articolo 85

Una legge stabilisce le norme per la coniazione e la emissione di moneta.

#### Articolo 86

1. - L'autentica interpretazione delle leggi spetta al potere legislativo.

2. - Una legge non propriamente interpretativa avrà effetto come una nuova legge.

### Sezione III - IL GOVERNO

#### CAPITOLO I

##### LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

#### Articolo 87

1. - Il Governo è il Consiglio dei Ministri formato dei Ministri sotto la presidenza del Primo Ministro.

2. - Per R. decreto, emesso su proposta del Primo Ministro, possono essere nominati fino a due Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri con o senza portafogli.

3. - In caso di mancanza del Vicepresidente del Consiglio, il Primo Ministro può designare quando occorra uno dei Ministri perché provvisoriamente lo sostituisca.

4. - Il numero dei Ministri non può essere superiore a venti.

5. - Una legge speciale regola le funzioni del sottosegretario i quali sono invitati, secondo le circostanze, a prendere parte alle riunioni del Consiglio dei Ministri quando la loro presenza è ritenuta necessaria dal Primo Ministro.

#### Articolo 88

1. - Nessun membro della Famiglia Reale può essere nominato Ministro o Sottosegretario.

2. - Eccettuati il Primo Ministro e i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri, nessun membro del Parlamento può essere nominato membro del Governo o Sottosegretario anche se egli rassegna le dimissioni dalle sue funzioni parlamentari.

3. - Nessuno può essere nominato membro del Governo o Sottosegretario, se non ha i requisiti per essere eletto deputato, previsti dall'art. 61 par. 1, o se risulta a suo carico una delle condizioni dell'art. 61 par. 2.

4. - Le disposizioni dell'art. 63 saranno applicate tanto ai Ministri quanto ai Sottosegretari. Gli avvocati nominati Ministri o Sottosegretari non possono esercitare la loro professione.

5. - Una legge può stabilire l'incompatibilità delle funzioni di Ministro o di Sottosegretario con altre attività.

#### CAPITOLO II

##### COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEL GOVERNO

#### Articolo 89

1. - Il Primo Ministro traccia ed esprime la politica generale del Governo, assicura la sua unità e dirige le sue attività verso l'applicazione della sua politica ed è responsabile dell'attuazione della sua missione di fronte al Parlamento e al Re.

2. - Il Primo Ministro vigila sull'applicazione delle leggi da parte del Governo, sui servizi d'interesse pubblico in generale e sul loro funzionamento nell'interesse dello Stato e dei cittadini.

#### Articolo 90

1. Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri assistono il Primo Ministro e lo sostituiscono durante la sua assenza, o quando gli è impedito, secondo quanto stabilito nelle sue decisioni.

#### Articolo 91

1. - Ogni Ministro deve svolgere i compiti stabiliti dalla legge relativa alle sue funzioni. I Ministri senza portafogli eseguono quelle funzioni che sono loro assegnate con deliberazione del Primo Ministro.

2. - I Sottosegretari assistono il rispettivo Ministro al Ministero presso il quale sono nominati ed eseguono quei compiti che sono loro assegnati con deliberazione del Ministro.

#### Articolo 92

I membri del Governo e i Sottosegretari sono collegialmente responsabili della politica generale e ciascuno di loro è personalmente responsabile delle proprie azioni od omissioni nei limiti della propria giurisdizione.

#### Articolo 93

1. - Il Governo, entro quindici giorni dalla data nella quale il Primo Ministro ha prestato giuramento, deve chiedere il voto di fiducia al Parlamento. Il Governo può richiedere il voto di fiducia in qualsiasi momento. Se al momento della formazione del Governo il Parlamento non è in sessione, esso viene convocato entro quindici giorni per il voto di fiducia.

2. - Il Parlamento può, mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, ritirare la sua fiducia al Governo o a uno dei suoi membri. Una mozione di censura non può essere presentata se non dopo un anno che un'altra mozione di sfiducia è stata respinta dal Parlamento o che è stata da esso approvata una mozione di fiducia presentata dal Governo. Una mozione di censura dev'essere sottoscritta almeno da un sesto dei deputati e i punti sui quali dev'essere discussa la mozione vanno chiaramente specificati.

3. - In via eccezionale, una mozione di censura può essere presentata prima che trascorra un anno se è sottoscritta dalla metà più uno del numero totale dei deputati e purché sia accompagnata da una proposta che designi un nuovo Primo Ministro.

4. - La discussione della mozione di fiducia o di censura inizia due giorni dopo che è stata presentata la relativa proposta, a meno che il Governo non chieda l'immediato inizio del dibattito; tuttavia questo non deve prolungarsi oltre un periodo di tre giorni o di cinque, se specificamente si riferisce al programma politico del Governo.

5. - Su una mozione di fiducia o di censura la votazione ha luogo immediatamente dopo la fine del dibattito: essa può tuttavia essere posposta a richiesta del Governo di quarantotto ore.

6. - Una mozione di fiducia non può essere accolta se non è approvata da una votazione a maggioranza assoluta dei deputati presenti i quali non possono in alcun caso essere meno dei due quinti del numero totale dei deputati. Una mozione di censura può essere accolta solo dopo l'approvazione della maggioranza assoluta del numero totale dei deputati.

7. - Il Primo Ministro e i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri possono votare per tali mozioni se sono membri del Parlamento.

#### Articolo 94

1. - Il Parlamento è autorizzato a mettere sotto accusa i membri del Consiglio dei Ministri e i Sottosegretari, in virtù delle leggi sulla responsabilità dei Ministri, dinanzi a una corte speciale, sotto la presidenza del presidente della Corte Suprema, composta di dodici giurati tirati a sorte dal Presidente della Camera, in pubblica sessione, fra tutti i giudici della Corte Suprema e delle Corti di Appello che erano in carica prima della formulazione dell'accusa, secondo le disposizioni specifiche della legge.

2. - Non saranno intrapresi processi, istruttorie o inchieste contro un membro del Consiglio dei Ministri, o un Sottosegretario, prima che il Parlamento abbia deciso in proposito. Qualsiasi inchiesta amministrativa è considerata come una inchiesta giudiziaria. Se nel corso di una inchiesta amministrativa risultano elementi

che possano concretare la responsabilità di un membro del Consiglio dei Ministri, o di un Sottosegretario, gli inquirenti dovranno subito interrompere la loro azione e comunicare gli elementi riscontrati, per mezzo del Procuratore Generale, al Parlamento.

3. - Il Parlamento deciderà circa la formulazione delle accuse contro un membro del Consiglio dei Ministri o contro un Sottosegretario in seguito a una inchiesta e a un rapporto del commissario speciale secondo l'articolo 127, come prevede la legge.

### Sezione IV - I TRIBUNALI

#### CAPITOLO I

##### COSTITUZIONE DELLE CORTI

#### Articolo 95

1. - La giustizia è amministrata da corti composte di giudici ordinari.

2. - Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici sono soggetti solo alla Costituzione e alle leggi.

3. - Nessuna interrogazione, nessuna interpellanza, o dichiarazione, possono essere presentate, o discusse, al Parlamento circa un processo in corso dinanzi a qualsiasi tribunale.

#### Articolo 96

1. - I giudici di ogni categoria, i membri ordinari della Corte dei Conti, e i procuratori dei tribunali sono nominati al grado iniziale dal Re, conformemente alla legge.

2. - Leggi speciali definiranno le competenze, il grado, lo stipendio e lo stato generale di servizio dei funzionari citati nel paragrafo precedente.

#### Articolo 97

1. - I membri della Corte Costituzionale, i Consiglieri di Stato, i giudici della Corte Suprema, i membri della Corte dei Conti, i giudici delle Corti di Appello, i referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i giudici dei tribunali distrettuali e i giudici ordinari dei tribunali amministrativi sono nominati a vita. I procuratori e i viceprocuratori, i commissari generali della Corte dei Conti, i commissari e i vicecommissari delle corti amministrative, i relatori del Consiglio di Stato, i giudici di pace, i magistrati, i funzionari di tutti gli uffici delle corti e dei procuratori, e i loro supplenti, i notai pubblici, come pure i funzionari addetti alla registrazione delle ipoteche e dei trasferimenti immobiliari, sono inamovibili e occupano il loro posto finché esso esiste. I membri a vita o permanenti delle corti giudiziarie, e gli altri impiegati, possono essere dimessi dalla loro carica solo in forza di una deliberazione giudiziaria per un procedimento penale, per violazione della disciplina, per malattia o incompetenza, confermata come la legge stabilisce e in concordanza con le disposizioni degli articoli 116 e 117.

2. - Il ritiro dalle rispettive cariche è obbligatorio all'età di settant'anni per i membri del Consiglio di Stato, i giudici della Corte Suprema, i membri della Corte dei Conti, i presidenti e i procuratori della Corte d'Appello, i presidenti dei tribunali amministrativi d'appello, il commissario generale del Consiglio della Corte dei Conti, i commissari dei tribunali amministrativi di appello. Tutti gli altri giudici regolari, i procuratori, i commissari e vicecommissari dei tribunali amministrativi si ritirano quando compiono il sessantacinquesimo anno di età.

3. - I pubblici notai e i funzionari non stipendiati della conservatoria delle ipoteche e trasferimenti immobiliari si ritirano quando compiono il settantesimo anno di età.

#### Articolo 98

1. - I membri della Corte Costituzionale sono nominati, come prevede la legge, con R. Decreto emesso su proposta del Consiglio dei Ministri in seguito al parere espresso dal *plenum* della Corte Costituzionale.

2. - Il numero dei membri della Corte Costituzionale è di undici. Può tuttavia essere portato a quindici con R. Decreto emesso dietro raccomandazione del Consiglio dei Ministri in seguito all'opinione concorde della Corte Costituzionale.

3. - I membri della Corte Costituzionale sono scelti:

a) fra i membri della Corte Suprema, o fra i docenti di diritto delle università, o fra insigni giuristi e

b) fra personalità pubbliche che si siano distinte nell'attività politica, economica e professionale o quali funzionari dello Stato di grado superiore.

4. - La maggioranza dei membri della Corte Costituzionale proviene dal punto « a » del paragrafo precedente.



5. - Le funzioni di presidente e di vicepresidenti della Corte Costituzionale spettano ai membri della Corte nominati con R. Decreto emesso su proposta del Consiglio dei Ministri.

6. - Tutte le questioni riguardanti il personale giudiziario ausiliario, la segreteria e altri funzionari della Corte Costituzionale sono definite per legge.

7. - Nel primo periodo dell'applicazione della presente Costituzione, degli undici membri della Corte Costituzionale sei saranno nominati dalla categoria «a» e gli altri cinque dalla categoria «b» del paragrafo 3 del presente articolo. La loro nomina è fatta con R. Decreto dietro raccomandazione del Consiglio dei Ministri, dopo espressa l'opinione di un comitato la cui composizione è stabilita per legge.

#### Articolo 99

1. - I consiglieri e i referendari del Consiglio di Stato sono promossi, come stabilisce la legge, da R. Decreto emesso dietro raccomandazione del Ministro della Giustizia in seguito all'opinione concorde del *plenum* del Consiglio.

2. - Le promozioni alle funzioni di presidente e a quelle di vicepresidenti del Consiglio di Stato sono fatte dai consiglieri di questa Corte mediante R. Decreto emesso dietro raccomandazione del Consiglio dei Ministri.

#### Articolo 100

1. - Promozioni, collocamenti, trasferimenti e distacamenti dei giudici dei tribunali civili e penali ordinari, come pure dei procuratori e dei viceprocuratori, sono effettuati per R. Decreto emesso su proposta del Ministro della Giustizia in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Se il Ministro della Giustizia non è d'accordo su una decisione del Consiglio Superiore della Magistratura egli può, entro il limite obbligatorio di quindici giorni dalla data nella quale ha preso conoscenza della decisione, ricorrere all'assemblea della Corte Suprema. Le decisioni dell'assemblea della Corte Suprema, come pure quelle del Consiglio Superiore della Magistratura dalle quali non dissente, sono obbligatorie per il Ministro.

2. - Le promozioni alle cariche di presidente, di vicepresidenti e di procuratori e viceprocuratori sono fatte dai membri della Corte Suprema e vengono effettuate con R. Decreto emesso su proposta del Consiglio dei Ministri.

3. - Le decisioni contemplate in questo articolo, come pure gli atti amministrativi emessi per la loro esecuzione, non sono soggette alla revisione del Consiglio di Stato.

#### Articolo 101

1. - I referendari della Corte dei Conti sono promossi con R. Decreto emesso su proposta del competente Ministero in seguito a parere concorde del *plenum* della Corte, secondo le disposizioni della legge.

2. - Le promozioni alle cariche di Presidente e di vicepresidenti della Corte dei Conti sono fatte dai consiglieri di detta Corte con R. Decreto emesso su proposta del Consiglio dei Ministri.

#### Articolo 102

1. - Le promozioni, i collocamenti, i trasferimenti e i distacamenti dei giudici, dei commissari e dei vicecommissari delle Corti ordinarie amministrative sono fatte per R. Decreto, emesso su proposta del competente Ministro previa decisione del Consiglio Superiore della Giustizia amministrativa. Tale Consiglio è formato di membri del Consiglio di Stato. Se il Ministro competente dissente da una decisione del Consiglio Superiore della Giustizia amministrativa, egli può, entro il limite obbligatorio di quindici giorni dalla data nella quale gli è stata comunicata la decisione, rinviare il caso all'Assemblea del Consiglio di Stato. Le decisioni dell'Assemblea del Consiglio di Stato, come quelle del Consiglio Superiore della Giustizia amministrativa dalle quali egli non dissente, vincolano il Ministro.

2. - Le decisioni emesse secondo le disposizioni del presente articolo, come pure gli atti amministrativi emessi per la loro esecuzione, non sono soggette alla revisione del Consiglio di Stato.

#### Articolo 103

E' vietata l'accettazione da parte dei giudici ordinari di qualsiasi altro servizio retribuito, o l'esercizio di qualsiasi professione, come pure la partecipazione a amministrazioni di enti locali o di altri enti di diritto pubblico, a pubbliche imprese e a società commerciali. E' consentita la loro elezione a membri dell'Accademia di Atene, come pure la loro designazione a Corti amministrative speciali, come previsto dall'art. 109, par. 3.

#### Articolo 104

1. - Il potere disciplinare sui membri della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte Suprema e della Corte dei Conti è esercitato, conformemente alla legge, da un consiglio composto di due membri di ciascuna di queste Corti, sotto la presidenza, in procedimenti riguardanti i membri della Corte Costituzionale, del presidente del Consiglio di Stato, e in procedimenti riguardanti i membri del Consiglio di Stato, della Corte Suprema o della Corte dei Conti, sotto la presidenza del presidente della Corte Costituzionale. I membri del Consiglio sono scelti a sorte. I membri dell'organismo sulle cui attività, nella sua totalità o di qualcuno dei suoi membri, il Consiglio deve emettere un giudizio, non sono inclusi nel sorteggio. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della Giustizia.

2. - Il potere disciplinare sugli altri giudici ordinari, sui procuratori e viceprocuratori, sui commissari e vicecommissari delle Corti amministrative, è esercitato da consigli composti di giudici ordinari, secondo la legge. L'azione disciplinare è promossa presso detti consigli dal Ministro della Giustizia.

3. - Le decisioni emesse in conformità alle norme di questo articolo non sono soggette alla revisione del Consiglio di Stato.

#### Articolo 105

I requisiti dei funzionari delle segreterie di tutte le Corti e delle procure distrettuali sono stabilite con legge. Il trasferimento, il distacco e la promozione di tali funzionari sono effettuati dopo parere conforme e motivato dei consigli della magistratura formati di giudici ordinari, e i poteri disciplinari su di essi sono esercitati dai giudici ordinari, procuratori e viceprocuratori o da consigli delle Corti formati a norma di legge.

#### CAPITOLO II

#### I POTERI DELLE CORTI

#### Articolo 106

1. - La Corte Costituzionale si pronuncia sul significato e l'estensione dei poteri del Re, del Parlamento e del Governo, in conformità della Costituzione, su richiesta da parte del Governo, del Presidente della Camera o di un partito riconosciuto secondo la Costituzione e il regolamento del Parlamento. Le decisioni della Corte Costituzionale sono pubblicate, per ordine del suo presidente, sulla Gazzetta Ufficiale.

2. - La Corte Costituzionale decide:

a) Sui ricorsi contro atti legislativi o amministrativi, sulla preparazione e sullo svolgimento delle elezioni parlamentari, come pure sui ricorsi contro la validità delle elezioni di deputati, se essi si riferiscono a violazioni elettorali nel loro svolgimento o alla mancanza di requisiti.

b) Sulla costituzionalità di una legge, di un decreto legislativo, o di parte delle sue disposizioni, in caso di decisioni del Consiglio di Stato, della Corte Suprema o della Corte dei Conti, dietro richiesta del Ministro della Giustizia o di chiunque abbia un interesse legittimo.

c) Su qualsiasi altro caso pertinente alla sua giurisdizione, come previsto dalla Costituzione.

3. - Tutte le decisioni della Corte Costituzionale sono irrevocabili. Esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale per ordine del suo presidente e dal giorno della loro pubblicazione le decisioni divengono «*res judicata*» a tutti gli effetti.

4. - Una disposizione di legge o di decreto legislativo proclamato incostituzionale per decisione della Corte Costituzionale diventa nulla e senza valore dal momento che detta legge o detto decreto sono stati pubblicati o dalla data stabilita dalla decisione.

#### Articolo 107

1. - Sotto la giurisdizione del Consiglio di Stato sono:

a) La elaborazione di decreti normativi e di quelli contemplati nell'art. 48 par. 2.

b) L'annullamento — dietro richiesta — di atti delle autorità amministrative per ragione di eccesso di autorità o di violazione di una legge come specificamente stabilito per legge.

c) L'annullamento — dietro richiesta — di una decisione definitiva dei tribunali amministrativi per violazione della legge o per eccesso di autorità.

d) Qualsiasi altra questione amministrativa contemplata dalla Costituzione o dalla legge.

2. - Una legge può stabilire nuovi motivi di invalidamento o di annullamento.

3. - Le disposizioni degli articoli 116 e 117 della Costituzione non sono applicabili nel caso (a) del paragrafo 1.

4. - L'adeguamento alla decisione di nullità del Consiglio di Stato costituisce un obbligo per l'Amministrazione.

#### Articolo 108

1. - Cadono sotto la giurisdizione della Corte dei Conti:

a) La formazione di pareri su leggi relative alle pensioni, alla concessione di pensioni o al riconoscimento di servizio per la concessione del diritto alla pensione, secondo l'art. 79 par. 2.

b) La relazione al Parlamento sul consuntivo finanziario e sul bilancio generale.

c) Il controllo delle spese degli organi dello Stato, degli enti locali autonomi e di altri enti di diritto pubblico, secondo le disposizioni della legge.

d) Il controllo dei rendiconti dei responsabili delle spese pubbliche.

e) Il giudizio sulle controversie derivanti dal controllo dei rendiconti delle spese pubbliche.

f) Il ricorso contro atti di addebito di Ministri o di altri funzionari amministrativi, di enti autonomi locali o di altri enti di diritto pubblico.

g) Il giudizio su casi riguardanti la responsabilità di funzionari civili per danni subiti dallo Stato per frode o negligenza.

h) L'esame di ricorsi relativi alla concessione di pensioni, secondo la legge.

i) Tutte le altre questioni amministrative specificate dalla legge.



Kiesinger da Franco: il SEC (Sorriso Europeo Comune) autoritario contro il MEC democratico [foto AP]

2. - Le disposizioni degli articoli 116 e 117 della Costituzione non sono applicabili ai casi relativi ai punti a, b, c, d del paragrafo precedente.

3. - Le decisioni della Corte dei Conti sugli addebiti a carico dei funzionari responsabili delle spese e sulla concessione di pensioni non sono soggette alla revisione del Consiglio di Stato.

#### Articolo 109

1. - Le Corti amministrative ordinarie sono istituite da una speciale legislazione per il giudizio sia di tutte le controversie amministrative e sia di una certa categoria di esse.

2. - Ogni altra questione amministrativa specificata, dalla legge è sotto la giurisdizione delle Corti amministrative ordinarie.

3. - Le divergenze amministrative continuano a rimanere sotto la giurisdizione dei tribunali civili ordinari, come previsto dalla legge, fino alla istituzione dei tribu-

nali amministrativi ordinari, eccettuate quelle sottoposte alla giurisdizione di tribunali amministrativi già istituiti con leggi speciali e nei quali gli articoli 116 e 117 della Costituzione sono osservati.

Fino alla promulgazione delle leggi speciali, quelle esistenti, relative alla giurisdizione amministrativa, restano in vigore.

#### Articolo 110

Tutte le controversie o le questioni dipendenti dalla legge civile sono sotto la giurisdizione dei tribunali civili ordinari mentre le questioni penali sono sotto la giurisdizione dei tribunali penali.

#### Articolo 111

1. - I delitti e i reati politici sono giudicati da corti miste formate, come la legge dispone, di giudici ordinari, in maggioranza, e di giurati.

2. - Fino all'entrata in vigore della presente Costituzione, i delitti sottoposti alla giurisdizione delle Corti di Appello da leggi parlamentari e speciali continueranno ad essere giudicati da esse, a meno che una legge non li sottoponga alle corti miste.

3. - I reati di stampa sono sotto la giurisdizione dei tribunali penali ordinari, come dispone la legge.

#### Articolo 112

1. - In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 95, leggi speciali regolano: le questioni relative ai (a) tribunali militari, ai tribunali navali e ai tribunali aeronautici, sotto la cui giurisdizione i civili non possono essere sottoposti eccetto che per i reati contro la sicurezza delle Forze Armate, e (b) questioni pertinenti ai tribunali speciali per le prede.

2. - Leggi speciali regolano le questioni pertinenti ai tribunali dei minorenni circa le quali le disposizioni degli articoli 91, par. 1, 116 e 117 possono non essere applicate.

**«Comuni d'Europa» prega i suoi abbonati di rinnovare con sollecitudine l'abbonamento per il 1969: essi appoggeranno così il più vecchio e agguerrito organo di stampa della battaglia federalista.**

#### Articolo 113

1. - Una legge può stabilire che per azioni illegali, attestate dagli organi di polizia, possono essere inflitte ammende il cui pagamento esoneri i trasgressori dal procedimento penale. Coloro che contestano la violazione della legge possono chiedere di essere deferiti ai tribunali. In mancanza di tale richiesta, la multa è riscossa, in conformità alla legge relativa alla riscossione delle pubbliche entrate, entro un termine stabilito.

2. - Il giudizio dei reati relativi alle terre coltivabili e delle rivendicazioni risultanti può essere affidato alla polizia campestre. Le decisioni emesse da tali autorità, sono soggette a ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria e il ricorso ha vigore sospensivo.

#### Articolo 114

La rimozione di un conflitto fra

a) autorità giudiziarie e amministrative, b) il Consiglio di Stato e le autorità amministrative e c) tribunali ordinari e amministrativi, sarà decisa da una corte mista formata di un numero uguale di giudici della Corte Suprema e di Consiglieri di Stato sotto la presidenza del Ministro della Giustizia o di un suo delegato, come vuole la legge.

#### Articolo 115

1. - I processi per cattiva amministrazione della giustizia contro i membri e i referendari del Consiglio di Stato, i giudici della Corte Suprema, i giudici delle Corti di Appello, e dei tribunali distrettuali, i procuratori generali e i loro sostituti, i giudici, i commissari e i vice-commissari delle corti amministrative e i membri a vita della Corte dei Conti sono giudicati da corti speciali for-

mate, come la legge prescrive, con il sorteggio di un membro della Corte dei Conti, di tre avvocati membri ordinari o alterni del Consiglio Supremo di Disciplina e di due docenti alla facoltà di diritto dell'Università di Atene. Non è necessaria una autorizzazione per iniziare un procedimento per cattiva amministrazione della giustizia.

2. - Ogni membro di questa corte appartenente a quel corpo, il cui atto o omissioni di uno o di tutti i membri sono deferiti alla giustizia, sarà esonerato se occupa un seggio nella Corte che decide in proposito.

3. - Citazioni per cattiva amministrazione contro i membri della Corte Costituzionale non possono aver luogo per nessuna disposizione.

### CAPITOLO III

#### IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

#### Articolo 116

Le udienze dei Tribunali sono pubbliche. Eccezionalmente, il Tribunale con una sua deliberazione, come prescrive la legge, può ordinare che il procedimento, interamente o in parte, sia tenuto a porte chiuse se la discussione pubblica può essere pregiudizievole agli interessi nazionali, all'ordine sociale, alle Forze Armate, all'ordine pubblico o se offende il buon costume o se speciali ragioni relative alla protezione della famiglia o della vita privata di una persona lo suggeriscono.

#### Articolo 117

Tutte le sentenze devono essere motivate e lette in udienze pubbliche.

#### Articolo 118

Le Corti non devono applicare disposizioni di una legge, di un decreto legislativo e di atti normativi attuati in violazione della Costituzione o che siano incompatibili con le sue disposizioni.

#### Articolo 119

Ogni cittadino ha il diritto di chiedere la legittima protezione del Tribunale e di avere la possibilità di esprimere opinioni in appoggio ai suoi diritti o ai suoi interessi dinanzi alla giustizia.

### Sezione V

#### L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

#### CAPITOLO I

##### PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 120

1. - L'amministrazione dello Stato è organizzata secondo il sistema del decentramento, come stabilisce la legge.

2. - Lo Stato è diviso in distretti. Nella demarcazione per legge di questi distretti devono essere presi in considerazione i fattori geo-economici, la popolazione e lo stato delle comunicazioni definiti per legge.

#### Articolo 121

1. - Le municipalità e le comunità costituiscono gli organi dell'amministrazione locale autonoma.

2. - L'elezione delle autorità municipali e comunitarie è fatta con votazione generale segreta.

3. - In deroga alle disposizioni del paragrafo precedente una legge regola le questioni relative alla designazione degli organi esecutivi delle associazioni di municipalità, di comunità, o di municipalità e comunità.

4. - Per essere eletto Sindaco, Preside di comunità o Consigliere municipale o di comunità occorre essere cittadino greco, avere compiuto il venticinquesimo anno di età alla data dell'elezione e, nello stesso tempo, avere diritto al voto, essere iscritto nelle liste elettorali e non essere implicato in alcuno dei casi previsti nell'articolo 61 par. 2.

5. - Gli organismi dell'amministrazione autonoma locale hanno per obiettivo esclusivo il progresso degli interessi locali e l'appagamento dei bisogni delle popolazioni dei rispettivi distretti.

Ogni interferenza di questi organismi in questioni che esulano dalle precitate finalità è vietata, come prescrive la legge.

6. - Lo Stato esercita un controllo sugli organismi dell'amministrazione locale, secondo la legge. Una legge provvede alle modalità e ai particolari dell'applicazione di tale disposizione.

7. - Lo Stato fornisce alle amministrazioni locali autonome i fondi necessari perché esse adempino la loro missione.

8. - I consigli degli organismi autonomi locali possono essere disciolti, o loro membri essere dichiarati decaduti dall'autorità che esercita il controllo, come dispone la legge, a causa di attività rivolte contro l'integrità territoriale dello Stato, alla forma del governo, al sistema sociale, alla sicurezza dello Stato, alle libertà politiche e individuali dei cittadini, o di attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo.

#### Articolo 122

1. - La penisola dell'Athos, che si estende oltre Megali Nigla e costituisce il distretto di Aghion Oros (Monte Santo), conformemente al suo vecchio statuto privilegiato, è una parte autogovernata dello Stato Greco la cui sovranità, perciò, rimane inalterata. Spiritualmente l'Aghion Oros è sotto la diretta giurisdizione del Patriarcato Ecumenico.

Tutte le persone che ivi conducano vita monastica acquistano la nazionalità greca nel momento della loro ammissione quali novizi o quali monaci senz'altra formalità.

2. - L'Aghion Oros, conformemente al suo regime, è governato dai suoi venti santi monasteri fra i quali è divisa l'intera penisola ed è esente da espropri. L'amministrazione è esercitata dai rappresentanti dei santi monasteri che costituiscono la sacra comunità.

Non è pertanto ammesso alcun mutamento nel sistema amministrativo o nel numero dei monasteri dell'Aghion Oros, e neppure nella loro gerarchia e nella loro posizione rispetto alle loro dipendenze; e lo stabilimento in esso di persone eterodosse o scismatiche è vietato.

3. - La definizione particolareggiata dei regimi dell'Aghion Oros e il loro modo di funzionamento sono attuati dallo Statuto dell'Aghion Oros il quale, con la collaborazione dei rappresentanti dello Stato, è compilato e votato dai venti sacri monasteri, e poi ratificato dal Patriarcato Ecumenico e dal parlamento greco.

4. - L'osservanza giusta dei regimi dell'Aghion Oros è, sul piano spirituale sotto il supremo controllo del Patriarcato Ecumenico e, sul piano amministrativo, sotto il controllo dello Stato al quale spetta esclusivamente il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

5. - I precitati poteri dello Stato sono esercitati, nei limiti dello Statuto, da un governatore i cui diritti e doveri sono definiti dalla legge. La legge definisce inoltre i poteri giudiziari esercitati dalle autorità dei monasteri e della sacra comunità come pure i privilegi doganali e fiscali dell'Aghion Oros.

#### CAPITOLO II

##### 1 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI

#### Articolo 123

1. - I pubblici funzionari, gli impiegati della Camera, degli enti di diritto pubblico e degli organismi dell'amministrazione locale devono fedeltà e attaccamento alla Patria e agli Ideali nazionali manifestandoli in pratica, sono gli esecutori della volontà dello Stato e servono il Popolo.

2. - La qualifica degli impiegati riferita nel paragrafo 1 di questo articolo è assolutamente incompatibile con le ideologie che mirano a rovesciare o a minare l'ordinamento sociale o politico vigente o che siano vincolate a principi e programmi di partiti disciolti o messi fuori della legge.

3. - Una legge regolerà le modalità di applicazione delle disposizioni di questo paragrafo.

#### Articolo 124

1. - Nessuno può essere nominato impiegato dello Stato per una funzione non prevista dalla legge e senza che sia rispettata la procedura di scelta secondo la legge. In via eccezionale, per un numero limitato di cariche richiedenti speciali requisiti, è consentita la nomina senza seguire la precitata procedura, secondo le disposizioni di una legge speciale.

2. - La struttura organizzativa di ogni pubblico servizio in generale deve essere fondata sul principio che le cariche dei funzionari superiori non devono eccedere un terzo del numero totale dei posti occupati dagli statali inferiori. La distribuzione delle cariche superiori per gradi deve essere tale in ogni servizio che i posti previsti in ognuno dei detti gradi non siano superiori a sei volte il numero dei posti nell'immediato grado superiore.

3. - L'assunzione di impiegati straordinari sotto qualsiasi forma è vietata. In via eccezionale è consentita l'assunzione di impiegati per contratto privato, in virtù di legge speciale che specifichi la necessità eccezionale o urgenza come pure la durata dell'assunzione.

4. - Una legge deve regolare le questioni riguardanti gli impiegati straordinari attualmente in servizio sotto qualsiasi forma.

#### Articolo 125

1. - I requisiti dei funzionari civili amministrativi, e di quelli degli organismi delle amministrazioni locali o di altri enti di diritto pubblico, sono stabiliti dalla legge.

2. - Funzionari civili che occupano posizioni organiche sono di ruolo in quanto esistono i rispettivi servizi e posti. Eccettuato il caso che essi si ritirino per limiti di età, o per licenziamento dovuto a sentenza giudiziaria, non possono essere trasferiti senza un parere debitamente motivato, né possono essere retrocessi o licenziati senza una deliberazione specifica dei consigli costituiti secondo la legge e formati da funzionari ordinari per almeno tre terzi. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, come prevede la legge.

3. - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono altresì applicabili (a) agli impiegati della camera, (b) agli impiegati municipali, eccezione fatta per gli impiegati delle comunità, ai quali tuttavia le disposizioni di legge relative al ruolo possono essere estese per legge.

4. - I funzionari civili come gli impiegati della camera, di cui al paragrafo 1 di quest'articolo, devono ritirarsi dal servizio quando compiono trentacinque anni di servizio pubblico effettivo; ma quelli di grado 4 e superiore, e gli impiegati di una speciale equivalenza di gradi, devono ritirarsi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e quelli di gradi inferiori al loro sessantaduesimo anno di età. I professori di università e di istituti di alta cultura equiparati, indipendentemente dai loro anni di servizio, devono ritirarsi al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

5. - Coloro che sono direttamente nominati ambasciatori o ministri plenipotenziari, ministri residenti, segretari generali, prefetti o capi di distretti amministrativi dello Stato, governatore dell'Aghion Oros, commissario dello Stato presso il Sacro Sinodo della Chiesa Ortodossa di Grecia, addetti all'ufficio del Primo Ministro e agli uffici del Vice-Primo Ministro, dei Ministri e Sottosegretari, come pure quelli addetti all'ufficio del Presidente della Camera, possono essere esonerati dalla legge dei requisiti per il ruolo e dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente.

#### Articolo 126

1. - Nessuno può essere nominato impiegato in più d'un ufficio governativo o d'un ufficio di organismo di amministrazione locale o di altro ente di diritto pubblico. In via eccezionale, la nomina a una seconda carica può essere permessa in speciali circostanze, tramite una legge speciale, in concordanza tuttavia con le disposizioni del paragrafo seguente.

2. - Le retribuzioni, o qualsiasi altro emolumento, pagate a impiegati stipendiati, in generale dal tesoro pubblico o dai fondi di enti locali di diritto pubblico o privato legati per contratto con lo Stato, o che godono di privilegi per servizi resi allo Stato, non devono eccedere nel loro insieme la retribuzione ordinaria mensile del loro posto organico. L'inadempimento di tale divieto, scoperta e accertata da un tribunale, determina il licenziamento definitivo del trasgressore.

3. - Le incompatibilità prescritte per i deputati nell'art. 63 sono applicate anche ai funzionari stipendiati i quali tuttavia possono essere nominati membri dei consigli amministrativi.

4. - Non è richiesta preventiva autorizzazione di una autorità amministrativa per deferire alla giustizia funzionari civili, impiegati di un'amministrazione locale o di altri enti di diritto pubblico.

#### Articolo 127

1. - Il Parlamento, all'inizio di ogni sessione, elegge all'infuori dei suoi membri un giurista di riconosciuta competenza professionale, quale commissario che assista nel controllo parlamentare.

2. - Il Commissario è eletto con una maggioranza di due terzi del numero totale dei membri del parlamento.

3. - Il Commissario agisce su istruzioni del Presidente della Camera, a richiesta del Primo Ministro o del capo di un partito riconosciuto secondo il Regolamento della Camera e ad essi sottopone i rapporti e i risultati delle sue indagini.

4. - L'applicazione delle disposizioni di questo articolo è regolata per legge.

#### Articolo 128

Tutto il personale della Corte Reale, la Casa politica e militare e l'Ufficio del Re, eccettuato il personale domestico, sono nominati con R. Decreto, emanato su proposta del Primo Ministro, per un periodo che non oltrepassi i tre anni. Il personale delle Forze Armate in servizio attivo non può essere distaccato per servire alla Corte Reale per più di un anno.

### Sezione VI - LE FORZE ARMATE

#### Articolo 129

1. - Le Forze Armate sono composte dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e hanno il compito di difendere l'indipendenza nazionale, l'integrità territoriale dello Stato e l'esistente sistema politico e sociale contro qualsiasi minaccia.

2. - Il comando delle Forze Armate è esercitato dal governo per mezzo del Capo delle Forze Armate, com'è più particolarmente prescritto dalla legge. Questi, come i capi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è scelto, fra coloro che hanno i requisiti stabiliti dalla legge, dal Consiglio Supremo della Difesa Nazionale, costituito secondo le prescrizioni della legge.

#### Articolo 130

1. - I membri delle Forze Armate, devono fedeltà e lealtà alla Patria, agli Ideali nazionali e alle tradizioni, e devono servire la Nazione.

2. - La missione e la qualifica di un militare sono assolutamente in contrasto con le ideologie che mirano a rovesciare o a minare l'esistente ordine politico e sociale, ad attenuare le convinzioni nazionali dei greci, o che sono legate a principi e a programmi di partiti che sono stati sciolti e messi fuori dalla legge.

3. - La legge stabilisce il modo di applicazione delle disposizioni di questo articolo.

#### Articolo 131

1. - Le promozioni e i ritiri degli ufficiali di carriera delle Forze Armate sono fatti per R. Decreto, emesso su proposta del Ministero della Difesa Nazionale, a seguito di una decisione di un consiglio di servizio formato di ufficiali dei gradi più alti, come prescrive la legge.

2. - Se il Ministro della Difesa Nazionale dissenza dalla decisione del Consiglio, egli può entro il limite obbligatorio di quindici giorni, dopo che egli ha avuto notizia della decisione, sottoporla a un consiglio in appello di più larga composizione di ufficiali dei più alti gradi.

3. - Le designazioni e i trasferimenti degli ufficiali di alti gradi e di gradi superiori delle Forze Armate sono effettuati da un consiglio di servizio composto di ufficiali di grado superiore, come la legge prescrive.

4. - Le decisioni dei Consigli connesse con le disposizioni del presente articolo costituiscono un obbligo per il Ministro della Difesa Nazionale e gli atti amministrativi emessi per la loro esecuzione non sono soggetti alla revisione del Consiglio di Stato.

5. - La procedura per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la composizione dei consigli, la relativa giurisdizione, come pure le questioni inerenti alla promozione degli ufficiali di carriera delle Forze Armate sono più specificamente regolate per legge.

#### Articolo 132

La disposizione dell'art. 131 è anche applicata a ufficiali di carriera delle Forze della Sicurezza Pubblica, del Corpo dei guardacoste e di quello dei Vigili del Fuoco. I rispettivi consigli sono formati da ufficiali di gradi alti e superiori.

### PARTE QUARTA

#### Disposizioni provvisorie

#### Articolo 133

1. - Le leggi pubblicate finora in concordanza con l'art. 104 della Costituzione del 1° gennaio 1952 si considerano non contrarie alla presente Costituzione e rimangono in vigore.

2. - In deviazione dell'art. 21 della Costituzione è permesso di provvedere legalmente alla sistemazione o allo scioglimento degli aggravi per affitti di terreni a lunga scadenza, all'acquisto della piena proprietà di beni enfiteutici da parte degli enfiteuti, all'abolizione e alla sistemazione di rapporti reali di natura peculiare e all'adozione di provvedimenti contro la suddivisione o il ripristino di piccoli lotti di terre già successivamente suddivise.

#### Articolo 134

1. - Il Reggente, nominato col proclama del Comitato Rivoluzionario il 13 dicembre 1967, continuerà a esercitare i suoi doveri fino alle prime elezioni parlamentari, che saranno tenute in concordanza con la Costituzione, a meno che il governo non inviti il Re a ritornare in Grecia prima delle elezioni stesse.

2. - Se prima di questo termine-limite il Reggente cessasse, per qualsiasi ragione, di esercitare i suoi doveri, il Governo nominerà un altro Reggente in virtù di una nuova deliberazione.

#### Articolo 135

Le prime elezioni parlamentari, dopo che la Costituzione sarà entrata in vigore, come quelle immediatamente successive, saranno tenute sulla base di una legge promulgata in concordanza con il paragrafo 4 dell'art. 136. Le prime elezioni saranno attuate dal Governo Rivoluzionario Nazionale.

#### Articolo 136

1. - Tutte le leggi e tutti i decreti che sono in contrasto con la Costituzione s'intendono abrogati.

2. - L'Atto Parlamentare del 16-29 aprile 1952, rimane in vigore. Gli atti costitutivi pubblicati dopo il 21 aprile 1967 che siano in contrasto con la Costituzione rimarranno validi fino a che non saranno abrogati per legge emessa secondo il paragrafo 4 di questo articolo ma in alcun modo dopo che la Costituzione entrerà totalmente in vigore. Gli atti precitati possono essere emendati per legge, ma le disposizioni così emendate non devono essere in conflitto con la Costituzione.

3. - Gli articoli 1 e 3 dell'atto costitutivo dell'anno 1967 che « si riferiscono all'esercizio del potere costitutivo e legislativo e all'emendamento della Costituzione », come pure qualsiasi disposizione di uguale o similare senso circa altri atti costitutivi, sono abrogati.

4. - Dalla data in cui la Costituzione entra in vigore e fino allo svolgimento delle elezioni e alla convocazione del parlamento, la persona che esercita l'autorità reale emetterà, su proposta del Consiglio dei Ministri, decreti legislativi, che non avranno bisogno di essere ratificati dal Parlamento.

#### Articolo 137

1. - Le disposizioni della Costituzione che designano la forma di governo come « Democrazia Coronata », come pure tutte le altre disposizioni fondamentali, non possono mai essere cambiate.

2. - Dopo un periodo di dieci anni dall'approvazione della Costituzione per referendum popolare, sarà permessa la revisione delle sue disposizioni non fondamentali se il Parlamento lo richiederà, con un voto di maggioranza di tre quinti dell'intero numero dei suoi membri, con un atto che specifichi le disposizioni da rivedere e che sia votato in due votazioni distanti fra loro almeno un mese.

3. - Una volta che il Parlamento ha deciso la revisione, il Parlamento successivo, nella sua prima sessione, deciderà circa le disposizioni da rivedere con l'assoluta maggioranza del numero totale dei suoi membri.

4. - Qualsiasi revisione delle disposizioni non fondamentali quand'è votata deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni della sua approvazione da parte del Parlamento ed entrerà in vigore mediante uno speciale Atto del Parlamento.

#### Articolo 138

La presente Costituzione, dopo la sua approvazione per referendum dal popolo greco, firmata dal Consiglio dei Ministri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entra immediatamente in vigore eccettuato le disposizioni degli articoli 10, 12, 13 par. 1-3, 18, 19, 25 par. 2-3, 58 par. 1-2, 60, 111, 112, 121 par. 2, le quali disposizioni il Governo Nazionale della Rivoluzione è autorizzato a mettere in vigore mediante atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Atene, 14 settembre 1968

### IL CONSIGLIO DEI MINISTRI


#### IL PRIMO MINISTRO

#### I VICE-PRIMI MINISTRI I MINISTRI

Questo testo della Nuova Costituzione Ellenica è stato riprodotto integralmente da « Notizie della Grecia », settimanale pubblicato dalla Regia Ambasciata di Grecia a Roma (n. 26-27 del 28 settembre-7 ottobre 1968)

## La linea di Trieste

(continuazione dalla pag. 1<sup>a</sup>)



San Giusto

ti, tutto ci accomuna — sovranazionalmente — nei Comuni» (Jean Bareth, «L'Europa dei Comuni», trad. italiana con prefazione di A. Schiavi, Roma, [1956], pag. 9).

\*\*\*

Ci sembra che le diverse conclusioni politiche e operative della Assemblea dei Delegati, condensate in 5 risoluzioni, trovino il loro punto di partenza e il loro comune denominatore in una serie di punti fermi o considerazioni — espresse esplicitamente a Trieste o sottintese —, nessuna delle quali può essere dimenticata allorché ci si interessi o ci si entusiasmi di una tesi politica «particolare», per brillante che appaia.

Prima considerazione. L'atteggiamento medio dei ceti popolari europei, preso nella sua manifestazione spontanea, nelle reazioni psicologiche che precedono i condizionamenti della «classe politica», è generalmente di assai maggiore disponibilità per la lotta a favore dell'unità europea di quanto non risultino tali — appunto — i quadri politici, anche dei partiti e dei movimenti democratici nominalmente europeisti. E' una disponibilità generica, quale ci si può attendere dal cosiddetto uomo della strada: ma la constatazione di essa serve per inchiodare le classi politiche nazionali alle loro responsabilità e per respingere l'alibi dello «spirito europeo» insufficiente nei popoli. Certo: l'educazione europea e al federalismo va spinta sempre più a fondo — questo noi stessi siamo impegnati da un pezzo a farlo —; ma la responsabilità della stasi nel processo unitario è tutta e soltanto dei quadri politici nazionali (o, più in generale, delle classi dirigenti nazionali). La richiesta di ulteriore maturazione europea dei ceti popolari è la confessione di un fallimento a livello dirigenziale e vuol significare la necessaria preparazione di quadri politici alternativi a quelli che finora si sono dimostrati al di sotto dei loro compiti, prigionieri della routine, gretti amministratori dello *statu quo*, avari conservatori del potere esistente (fino a quando?) e incapaci di rischiare qualcosa per un potere da inventare.

Seconda considerazione. I Cinque (Belgio, Germania di Bonn, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) sono bloccati comunque da de Gaulle, sia nel pretendere un reale rispetto dell'impostazione politica dei Trattati di Parigi (CECA) e di Roma (CEE, Euratom) sia nel portare avanti il discorso con la Gran Bretagna: infatti obiettivamente uno di essi (la Germania di Bonn), nel rinnovato clima di Yalta stabilitosi fra Stati Uniti e URSS, non

può mettere a repentaglio i sia pur tenui vantaggi del Patto franco-tedesco, come non può d'altronde cacciarsi in una politica europea «autonoma» dallo stretto condizionamento degli USA, senza rischiare il passaggio da un blocco (quello occidentale) a un altro (quello orientale), ipotesi neanche gradita — anzi senz'altro sgradita — all'URSS, che non è disposta a tollerare una Germania riunita e sovrana fosse pure sotto il segno della bandiera rossa (per questo un giorno l'URSS capirà i vantaggi della Federazione europea, democratica e sovranazionale). Solo la Gran Bretagna può disincagliare la nave, se finalmente si orienta, in modo irreversibile, verso un impegno politico e militare nelle cose europee — e quindi tedesche —, garantito da vincoli permanenti, istituzionali, e quindi da un controllo democratico comune. (Ai due obiettivi — entrambi inadeguati, per eccesso e per difetto — dell'impero e del riformismo nazionalista la Gran Bretagna deve ormai sostituire l'obiettivo Europa, sotto il segno di un federalismo — cioè di una limitazione della propria sovranità — che non seppe portare a fondo nel *Commonwealth*.)

Terza considerazione. A parte le riserve tedesche, non essendo il MEC una semplice realtà diplomatica ma qualcosa che incide nel tessuto vivo dei rispettivi Paesi, non si può ipotizzare il cambio del cavallo francese col cavallo inglese senza valutare quanto, sia pure per colpa di de Gaulle, ciò costerebbe al popolo francese e quanto scompiglio e scoraggiamento porterebbe anche nella casa degli altri Cinque, sempre che questo ciclone non sia giustificato — appunto — dalla Gran Bretagna con un impegno che vada ben al di là della promessa del rispetto formale dei Trattati comunitari. (Oltretutto c'è chi teme il danno e la beffa: una forse fatale amputazione del MEC proprio alla vigilia della scomparsa di de Gaulle — non sarà mica eterno! — e di una crisi del gollismo, che riapra tutte le possibilità.)

Quarta considerazione. Quella parte dell'opinione pubblica francese — assai vasta — che è gollista con riserva ed è perplessa sulla linea antieuropea del Generale, ma anche altri settori dell'opinione pubblica francese ed europea non capirebbero, in ogni caso, perché si debba criticare l'Europa delle patrie con de Gaulle e accettarla con gli inglesi. L'idea dell'Europa sarebbe ancora una volta declassata da idea-forza della democrazia a opportunistica combinazione delle forze in atto.

Quinta considerazione. L'entusiasmo per

una conversione inglese all'Europa non ci può far dimenticare che essa è avvenuta sotto la spinta brutale di un MEC lungamente boicottato dagli inglesi. Oggi gli inglesi debbono pagare un prezzo, assai diverso per altro da quello che vorrebbe de Gaulle. L'ideale sarebbe che un MEC a Sei, in marcia trionfale verso l'unione economica — dopo l'unione doganale —, costringesse gli inglesi, tenuti fuori, a giuocare al rilancio, cioè a proporre l'assemblea costituente europea o un trattato federativo: il realismo vuole che si spingano gli inglesi, in questo momento cruciale, con gli argomenti illuminanti della ragione, ma che si tengano anche sotto pressione con quel tanto di MEC che è possibile sviluppare, non col gradimento di de Gaulle, ma attraverso il paziente negoziato con quella parte della Francia che — imbarcata con lui al potere oppure all'opposizione — lo condiziona. (L'analisi di chi condiziona uno statista indubbiamente abile come è de Gaulle deve ancora uscire dall'orto dei luoghi comuni.)

Sesta considerazione. Tutto giusto, tutto vero il detto fin qui: ma sopra ogni altra cosa l'europeismo, oltre a non perdere — come si è osservato — i suoi connotati ideali, non deve perdere l'iniziativa. Il MEC è forse ancora un elemento moderatamente centripeto: ma crescono ogni giorno le forze — solo apparentemente opposte fra di loro — del nazionalismo (vi includiamo anche quelle dell'Europa-Nazione, a sfondo tra giober-



paria il Sindaco di Trieste, Spaccini; alla sua sinistra: Cravatte, Vicario, Serafini, Speranza; in basso: Martini, Philopovich, Vanden Brande, i Presidenti del Consiglio regionale e della Provincia di Trieste

tiano — il Gioberti del «Primato» — e razzista: cioè con un largo margine di confusione) e dello spirito planetario. Già Mazzini ci mise in guardia contro il campanilismo dei cosmopolitici: ora avanza il nazional-mondialismo. Avanza talvolta sotto forme insidiose e, quando tocca i giovani, deve richiamare bruscamente alla realtà quegli unici seri mondialisti, che noi pensiamo essere i federalisti. Lo spirito planetario ci fa giustamente odiare gli Stati e le loro meschine ragioni: ci si sente cittadini del mondo, si celebra la spontaneità; poi si celebrano gli uomini semplici e schietti (lo ha fatto anche Tacito); si idoleggia la purezza del primitivo;

si passa al vagheggiamento della razza; torna a piacere la forza; ci si organizza per prevalere; infine si ritorna al nazismo (o, più ipocritamente, allo stalinismo). Dall'odiato Stato sfruttatore e guerrafondaio si passa insensibilmente allo Stato «etico», ricco di campi di concentramento e guerriero. Quindi, iniziativa politica: nella stasi non prospera la democrazia.

\*\*\*

Non era facile a Trieste costruire una linea politica, tenendo presenti le contrastanti — o apparentemente tali — esigenze sollevate dalle sei considerazioni. Ci sembra tuttavia che l'Assemblea dei Delegati ci sia riuscita. Per altro, affinché non sembri che l'esito positivo sia dovuto a una meccanica giustapposizione delle diverse esigenze, elen-



Bareth

Merlot

cate tutte per non dispiacere a nessuno, occorre un attimo di riflessione, che faccia scorgere come il CCE abbia veduto un filo conduttore fra più istanze e come abbia riaffermato una priorità logica e di valore — non cronologica — fra di esse.

Nella lotta per l'Europa paiono ripresentarsi — ovviamente alla luce di più di un secolo di storia: e quale storia! — certi fondamentali dilemmi del Risorgimento italiano: Cavour o Mazzini? Chi deve, insomma, fare l'Europa: i governi o i popoli? i governi semplicemente illuminati dai ragionamenti dei pionieri o premuti da certe forze da questi organizzate? i governi astrattamente tali o — più precisamente — le classi politiche (particolarmente i quadri elevati e, forse, medi dei partiti)? e — se pensiamo ai popoli — i popoli astrattamente tali o certi loro gruppi variamente rappresentativi e i centri decisionali delle cosiddette «società civili» (considerate come ben distinte dalle «società politiche»)?



Hahn

C'è chi vuole andare a monte di questi dilemmi, convinto che — ancora oggi — il motore dell'Europa siano gli europeisti. Non è una petizione di principio, ma la convinzione che il discorso su governi e popoli non dovrebbe concludersi in un dilemma, perché il nocciolo della questione è nel tener vivo,

rafforzare, allargare il nucleo originario degli europeisti; meglio: dei federalisti. Diciamo federalisti meglio che europeisti, perché deve tenersi sempre fermo un rapporto di chiarezza su chi vuole l'Europa unita e quale tipo di Europa unita esso vuole: oltretutto ne è in definitiva condizionata tutta la catena delle forze che si vogliono mettere in moto. Diciamo, anche, federalisti meglio che europeisti, perché ci sono due tipi umani da distinguere nei drappelli minoritari «che fanno la storia»: i professionisti-burocrati dell'idea e i rivoluzionari-professionali.

Sembra una distinzione capziosa, ma non lo è. I primi — cioè i professionisti-burocrati dell'idea — amministrano i risultati raggiunti, dipendono per la loro vita quotidiana da essi, ma non riescono a rischiare più nulla, anzi — adagiati in posizioni più o meno comode — sono portati a qualsiasi compromesso che giustifichi in qualche modo la loro sopravvivenza. Uomini talvolta abili, sono moralmente mediocri e in realtà non fanno più storia. L'Europa è piena, oggi, di questi personaggi.

I secondi — cioè i rivoluzionari-professionali — sono persone capaci di ascesa sociale — nei diversi settori dell'onorata società culturale, del potere politico, del potere economico, ecc. — ma che via via si tagliano dietro le spalle i ponti della vita «di successo», pur rimanendo capaci di mantenersi in vita senza dipendere da nessuno, e solo nell'impegno totale per il successo dell'idea trovano una possibilità di compenso alle rinunce effettuate sul terreno individuale. Sarebbe erroneo non vedere che questi secondi hanno, devono avere una loro logica operativa e una tendenza a collegarsi. In Europa, dopo la prima generazione di federalisti — quelli usciti dalla Resistenza — altri se ne sono formati, autonomi (come autonomi erano sorti, gli uni dagli altri, i diversi gruppi federalisti che si ritrovarono alla fine della guerra): ed essi possono fare storia, ma a certe condizioni.

Dunque, riepilogando: governi, popoli o élite federalista (rivoluzionaria)? se quest'ultima, quale fattore incrementa o fa comunque sopravvivere l'élite federalista? e come essa deve giuocare — a sua volta — il suo giuoco, attraverso i governi, i popoli, quel poco di istituzioni europee già esistenti o come?

Diciamo subito che, finora, un'élite federalista ha contato molto più di quanto non appaia (e non si tratta sempre di federalisti «schedati» esplicitamente come tali): tutte le iniziative in senso sovranazionale hanno avuto iniziali suggeritori federalisti del governo, del partito, del gruppo sociale che se ne sono poi fatti portatori. Del resto ciò non è strano: se fare l'Europa federata è una rivoluzione — pacifica, ma rivoluzione — non è dalle dirigenze o da gruppi sociali tradizionali, che se ne può aspettare la prima mossa. Il problema è piuttosto, pertanto, di vedere come federalisti e governi, o federalisti e istituzioni europee, o federalisti e società civili (e loro gruppi decisionali) entrino in sintonia; e verificare se per caso,

attraverso l'unità dei federalisti e il coordinamento dei loro diversi livelli operativi, non sia possibile far convergere di volta in volta allo scopo governi (e partiti), istituzioni europee esistenti, società civili (e loro gruppi decisionali). Bene: ci sembra che il CCE a Trieste abbia fatto ancora una volta questo problema, che è poi quello del «fronte democratico europeo», per cui ci battiamo tenacemente.

E' una linea difficile, come tutte le linee anticonformiste, e — perché no? — non scevra di qualche pericolo, poiché può scadere nel «tutto fa brodo»: ma è l'unica che ci rende autentici soggetti (tanto per cominciare: noi militanti nel CCE; e così tutti i federalisti coordinati nel «fronte») del processo di unità democratica dell'Europa.

D'accordo: di volta in volta c'è un «motore» che funziona o può funzionare meglio per i nostri scopi. Ieri la Commissione del MEC, oggi una eventuale iniziativa «avanzata» del governo inglese o una iniziativa a «livello medio» in favore del Parlamento Europeo o addirittura un incontro tra la contestazione giovanile (con la sua giusta richiesta di «partecipazione autentica») e il federalismo. Ma il motore dei motori deve ormai essere il «fronte democratico europeo» guidato dai federalisti.

\*\*\*

Il CCE e i suoi militanti, allora, debbono praticare — almeno — la settimana di 52 ore. Come si è più volte ripetuto, il federalismo domenicale non porta agli Stati Uniti d'Europa.



Flaemig

Skeffington

Occorre lavorare capillarmente alla base, creando sempre nuovi quadri federalisti, e occorre tenere costantemente il vertice sotto la pressione dal basso. Occorre lavorare nel nostro campo specifico — i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri Poteri locali — e collegarci nello stesso tempo con le altre forze che lottano per i nostri stessi obiettivi. Occorre portare avanti le nostre iniziative, farle appoggiare dagli altri, appoggiare a nostra volta le iniziative degli altri.

Occorre fare riunioni ristrette, analitiche,



Reijnen





Lugger

de Tinguay

per « capire » sempre meglio i punti delicati del processo di integrazione. Occorre fare riunioni ampie, sintetiche, per non divorziare dalle forze sociali in movimento e spesso alla ricerca di obiettivi.

Moltiplicare gli incontri, i « consapevoli » gemellaggi, gli scambi *sovrnazionali*; facendovi partecipare i rappresentanti di *tutte* le forze vive della comunità locale; protestando duramente contro l'autorità tutoria che intralci il progresso federalista; rifuggendo da vaghi e generici « *embrassons nous* » europeisti e politicizzando lucidamente tutte queste nostre iniziative, al fine di creare una classe dirigente di nuova misura.

Portare con coraggio e con coerenza i problemi del federalismo e dell'Europa nei consigli comunali, provinciali e regionali; intorno ad essi mobilitare la stampa locale, la scuola, i circoli culturali, le biblioteche civiche e popolari (che possono sempre esser luogo di dibattito e di circolazione « aperta » di stampa federalista).

Partecipare con tutte le forze democratiche, popolari, culturali, federaliste ai Comitati provinciali per l'Europa. Questi Comitati dovranno anche essere chiamati ad appoggiare responsabilmente le iniziative sovranazionali del CCE; dovranno rendere via via popolari — veramente popolari — ricorrenze (5 maggio: giornata d'Europa) e iniziative periodiche (giornata europea delle scuole) federaliste; dovranno solidalmente spronare e sferzare parlamento, governo, partiti, sindacati nazionali, addormentati nella *routine* (il Parlamento italiano continua vergognosamente — anche quest'ultimo Parlamento eletto nel lontano maggio scorso — a non rinnovare la delegazione italiana a Strasburgo).

Fare del 1969 l'anno del Parlamento Europeo: appoggiando la raccolta delle firme per l'elezione diretta, anche — al limite — unilaterale, proposta dal Movimento Federalista Europeo; chiedendo una nuova conferenza di Messina, con la presenza dell'Inghilterra, per una Comunità *sovrnazionale* politica, di difesa, tecnologica e monetaria, *controllata da un'assemblea eletta a suffragio universale e diretto*; tenendosi pronti — anche con sacrificio personale e anche se *mai* (gli appuntamenti della agenda politica di ognuno) *premunt* — a partecipare a « un grande raduno » a Strasburgo, durante una sessione parlamentare, di amministratori locali di tutte le regioni d'Europa, che reclamino il progresso verso poteri reali e *costituenti* del Parlamento Europeo.

Portare avanti un'azione « settoriale » per assessorati e per interessi specifici (Fondo sociale comunitario, FEOGA, Banca europea per gli investimenti, scambi fra i giovani, ecc., ecc.), da verificare in una prospettiva comune a medio e lungo termine contro gli antieuropei di varia estrazione, che speculano sulle difficoltà che presenta ogni fatto nuovo, e soprattutto propongono di retrocedere ove le difficoltà nascono da una avanzata incerta e contraddittoria. Soprattutto portare a fondo la lotta per una politica di sviluppo regionale e una di pianificazione del territorio simultanee, sovranazionali e decise con l'intervento determinante dei Poteri locali. Collaborare in questo campo coi sindacalisti e con tutti quei democratici, che si battono per una Europa dei lavoratori; ove la politica non sia strumento degli affari; ove la produzione sia al servizio dell'uomo; ove il federalismo conduca a una concreta partecipazione popolare diretta, tutte le volte che è possibile, e a una democrazia rappresentativa sempre a misura dei problemi e degli uomini.

Occorre, infine, cominciare a dare all'europeismo un volto chiaro e preciso anche verso l'esterno: questo significa il duro atteggiamento verso la Grecia dei colonnelli; questo dovrà significare un appoggio assai più concreto alla democratizzazione della Spagna; questo dovrà significare la denuncia di quelle forze che, invece, continuano a strumentalizzare questi Paesi (e vi aggiungiamo il Portogallo) a fini particolaristici e di tornaconto « nazionale ». Non basta, insomma, protestare per l'invasione russa della Cecoslovacchia.

Non è tutto: sono appena alcuni spunti. La bussola (Trieste lo ha fatto capire) dovrebbe fornirla il « governo ombra » del fronte democratico europeo: intendendo dunque quest'ultimo come l'opposizione complessiva — globale, per dirla con una parola in auge — all'antieuropeismo, all'europeismo a parole e contraddittorio e infine all'europeismo che non sia inteso come un momento del federalismo integrale, cioè del federalismo che va dall'assemblea di quartiere alla Comunità mondiale.

## Veto e carattere

*Parecchi soci dell'AICCE e lettori di « Comuni d'Europa » ci hanno chiesto, dopo la Assemblée dei Delegati di Trieste, la riproduzione dell'editoriale « Veto e carattere », firmato dal nostro Direttore e che il nostro giornale pubblicò nel numero di novembre 1967: in esso l'A. — delegato sovranazionale del CCE per le relazioni coi movimenti europeisti — impostava la linea politica che, confrontata con i successivi avvenimenti, ha poi trovato la sanzione di tutto il CCE a Trieste. Eccone il testo integrale.*

La situazione come si presenta dopo il nuovo veto giornalistico di de Gaulle è di una semplicità lineare, per chi sappia vedere in fondo alle cose e abbia le carte in regola: il che, generalmente, non è di nessuno dei Governi della Comunità europea, né dei partiti che li appoggiano o delle opposizioni nazionali che li contrastano.

Formalmente, poiché è assurda (e questo lo hanno, almeno a parole, riconosciuto quasi tutti) la tesi diplomatico-conservatrice del cambio del cavallo francese col cavallo inglese, non rimane che ignorare la conferenza stampa del presidente generale, che non è un'azione prevista dai Trattati di Roma né da quello di Parigi, e prepararsi viceversa a prendere atto freddamente del suo veto, trasmesso da uno dei suoi Ministri, nell'organo comunitario competente a formulare le decisioni del caso. Frattanto seguendo il giudizio dei più sereni giuristi e senza preoccuparci di de Gaulle, occorrerà portare avanti il negoziato con l'Inghilterra o la istruttoria relativa al negoziato, fin dove i Trattati permettono — per questioni di procedura — una decisione a maggioranza. Qui non si tratta di cambio di cavallo: padrone il generale di suicidarsi o di buttare la Francia a mare, ma noi abbiamo il dovere di incoraggiare gli inglesi con il nostro senso di dignità e la nostra coerenza. Del resto finora de Gaulle è sembrato totalmente insensibile — nelle sedi comunitarie — alle ragioni degli altri solamente quando aveva motivi formali e sostanziali per farlo con presumibile successo: per esempio, allorché nel

giugno '65 la Commissione Hallstein perse sul famoso « pacchetto », de Gaulle aveva alcune giustificazioni formali dalla sua (non gli si poteva presentare conglobato in un pacchetto qualcosa su cui già c'era un impegno assunto dai consociati nelle dovute maniere) e, d'altronde, egli sapeva benissimo che la Commissione era isolata, perché i Cinque baravano, nessuno di essi volendo l'autofinanziamento della CEE ma volendo tutti generosamente addossare la responsabilità del no al generale cattivo.

Detto questo, c'è poi un particolare discorso da rivolgere agli inglesi. Sta a loro dimostrare in questo difficile momento — quasi nemesi storica del loro lungo, ostinato sabotaggio del « rilancio di Messina » — che la scelta europea non è occasionale e strumentale, ma « storica » e dunque irreversibile. Finora la loro reazione al veto è stata buona, prevale la corretta linea di Brown e forse soprattutto di Roy Jenkins sul sofisticato opportunismo di Wilson: ma non basta. Da un neofita, per di più carico di sdegno e bisognoso di un *ubi consistam*, ci si può aspettare di più. Su ciò credo che tutti i vecchi federalisti oggi concordino. Più dubbia è la, unanimità sul tenore dell'iniziativa — perché di questo si tratta — che pare utile chiedere al Regno Unito. Il mio vecchio amico Altiero Spinelli ha già fatto conoscere il suo disegno: egli auspica che l'Inghilterra replichi al veto « rilanciando », cioè proponendo ai Cinque (o — sfida più sottile — ai Sei?) una Comunità monetaria, tecnologica e militare, di forte caratterizzazione sovranazionale e — al limite — vera e propria Comunità politica.

L'idea è seducente, ma solleva contraddizioni e pericoli. Siamo stati abituati, per scansare l'urto frontale con gli ostacoli all'unità europea, ai passi apparentemente più illogici — come il progetto di una unione economica senza governo comune —, ma quanto si vorrebbe proporre agli inglesi contraddice in buona parte a battaglie comunitarie questa volta ancora in pieno corso, nelle quali andiamo da tempo sostenendo che i problemi monetari e tecnologici non sono distinguibili da quelli dell'unione doganale ed economica, posti dal MEC. Comunque ciò preoccupa meno: il rischio è piuttosto u

Spinelli l'aspetto dinamico, politico e sovranazionale? quel che di esso è vitale, cioè la replica al veto mettendosi alla testa del moto federalista e mirando molto al di là del MEC? Il nocciolo è qui.

Se da parte inglese, infatti, si tentasse di lanciare una ennesima Comunità europea, quella tecnologica, con l'aggiunta di una qualche nuova unione europea dei pagamenti e « accordi militari », o ciò significherebbe dar ragione a de Gaulle — che potrebbe perfino accettare di star nel giuoco —, concedendo all'Inghilterra non l'entrata nel MEC ma « accordi speciali e privilegiati », oppure — se de Gaulle restasse fuori — significherebbe pur sempre moltiplicare gli alibi dei Cinque, creare una cortina fumogena, disorientare la Francia, rafforzare de Gaulle, fermare per un tempo prezioso la vitale problematica e la tensione costruttiva imposte dal MEC, rinunciare a lavorare all'interno del MEC senza trovare un nuovo più fecondo campo di lavoro al di fuori di esso, buttar via quella bussola comunitaria che tutto sommato esiste (Spinelli vi ha insistito sino a un mese fa) e — come vedremo — è ancora validissima se i Cinque vorranno usarla. Così svalorizzato il disegno di Spinelli risulterebbe mortalmente pericoloso e rimarrebbe, in questo caso, più accettabile perfino l'astratta tesi del cambio di cavallo: dunque è utile chiedere agli inglesi solo un vero e proprio salto qualitativo, se ne sono capaci. Tenuti fuori dal MEC, propongono la Federazione europea. Lo sappiamo: la modesta levatura degli uomini oggi al potere nel Regno Unito come altrove e l'abitudine dell'uomo della strada a questa modestia fanno sembrare un'ipotesi del genere del tutto irreali, mentre essa si presenterebbe facile e piana, sarebbe accolta con entusiasmo dai popoli, sbloccerebbe la situazione. Certo, essa solleva il sorriso dei quadri politici nazionali, dei solerti amministratori dello *statu quo* e della stagnazione politica, di coloro che stanno fabbricando col loro culto della *routine* la definitiva perdita dell'Europa: ma bisogna pur dire a voce alta che questa grande occasione, l'occasione di questa storica sfida, si presenta concreta e precisa al Governo inglese. Oltre tutto gli errori si debbono riscattare con coraggio e con audacia. Gli è che gli inglesi non mancano di coraggio e di audacia, ma sono talvolta (solo talvolta: si pensi alla tempestiva liberazione dell'India) assai lenti, per cui rischiano di adoperarli troppo tardi: come quando la Francia era invasa, essi erano rimasti soli a difendere la libertà per tutti noi e proposero a Parigi una Unione federale (a due). Troppo tardi: bisognava pensarci al tempo di Briand e di Stresemann.

Insomma si offre una possibilità agli inglesi di « cambiare la storia » ma sussiste una tenue probabilità che lo facciano. In ogni modo l'Italia è un Paese della Comunità europea, all'interno

della Comunità sono contrapposte le tesi di de Gaulle e dei Cinque, è errato voler ricominciare ogni volta tutto daccapo: questa volta, poi, soltanto perché una ormai tenue fetta d'un elettorato nazionale tiene ancora per poco al potere un sopravvissuto di prestigio. Sta dunque ai Cinque — e a noi, cittadini che sui Cinque possiamo operare una diretta pressione — assumere tutte le ovvie iniziative, che la logica della situazione ci impone e che la cattiva coscienza e l'inettitudine non suggeriscono immediatamente ai nostri Governi.

Ai Cinque, scartata la tesi del cambio di cavallo, si impone di rendere de Gaulle prigioniero del suo giuoco: cioè, dal momento che de Gaulle si è fatto paladino, contro l'Inghilterra, di una più stretta, solida e autonoma Comunità europea, occorre che i Cinque, con ritmo instancabile e diplomazia palese all'uomo della strada, per tutti i mesi avvenire e in ogni occasione propongano iniziative comunitarie tali da rendere la Comunità veramente quale de Gaulle dice di volere (appoggio alla politica agricola di Mansholt nei suoi aspetti più sovranazionali — esattamente al contrario di ciò che, con spirito nazionalistico e preoccupazioni elettorali, ha fatto giorni fa il rappresentante del Governo tedesco nel Consiglio dei Ministri comunitario —; realizzazione di uno statuto veramente europeo delle società commerciali; consiglio europeo delle ricerche a finanziamento sovranazionale; autentico rilancio dell'Euratom; costituzione di una grande compagnia europea per gli acquisti di petrolio; trasformazione della CECA in una autentica unione doganale — cosa che forse dispiacerà agli italiani —; avvio all'armonizzazione comunitaria dei sistemi fiscali e alla creazione di un servizio di informazione comune, di un tribunale fiscale *ad hoc* a livello sovranazionale e degli altri dispositivi reclamati dalla situazione così mutata; unione delle riserve monetarie secondo la vecchiaia proposta di Monnet; organizzazione della politica regionale a livello comunitario; attuazione dei terzi commi degli articoli 138 CEE, 108 Euratom e 21 CECA sulle elezioni a suffragio universale e diretto del Parlamento Europeo — quello ove attualmente l'Italia invia, fra gli altri, 6 morti e diversi « trombati », non rinnovando la sua delegazione dal 1961 —).

Perché tutto ciò? *à quoi bon* accumulare altre probabili ripulse di de Gaulle? In verità il problema reale posto dal veto di de Gaulle, e non soltanto dal suo veto, è il rapporto del generale col suo popolo. L'ora X, in cui egli cesserà di rappresentarlo, può tardare un giorno come sei-sette anni: ma noi siamo in condizione di contribuire ad accelerare l'ora X e, soprattutto, di far sì che essa arrivi in presenza di un « fronte democratico europeo » validamente organizzato. La Francia non è né la Grecia, né la Spagna, né il Portogallo, è un Paese democratico con un governo autoritario, è soprattutto un Paese al quale si può ancora far conoscere agevolmente ciò che si pensa e si fa al di fuori di esso, anche se il canale della TV e altri canali di informazione sono abbastanza fascistizzati. Pertanto occorre dimostrare ai francesi, probabilmente i più europeisti fra i cittadini della Comunità europea, che non è vero quello che l'uomo medio troppo spesso dice in Francia e che pare che i nostri *leaders* di governo e di partito ignorino completamente: « de Gaulle prenderà forse cattive iniziative europee, ma le prende; gli altri Cinque o non prendono iniziative o sabotano in concreto, malgrado le belle parole, ogni reale progresso verso la sovranazionalità ».

In sostanza quel che ci preoccupa è che, quando inevitabilmente uscirà dalla scena de Gaulle — e rispetto alla lunga storia d'Europa non sarà un lungo attendere —, i francesi, incerti tra un governo di fronte popolare, un governo di destra nazionalista e un governo democratico ed europeo, debbano scegliere completamente di testa loro, senza alcun incorag-

giamento esterno. Noi temiamo, insomma, che nell'ora X si riveli lo strumentalismo europeo non più questa volta degli inglesi, ma dei Governi dei Cinque, cui de Gaulle — per anni — ha fatto da alibi.

La strategia del fronte democratico europeo deve appoggiarsi dunque su un atteggiamento assai semplice e lineare: obbligare de Gaulle a seguire la prassi prescritta dai trattati; stimolare l'Inghilterra a mostrare a più chiari segni e magari con audaci progetti la sua irreversibile scelta per l'Europa sovranazionale e autonoma; essere non solo coerentemente « europei » ma proporre incessanti iniziative comunitarie, rivolte ai Sei, che frattanto dimostrino al popolo francese chi è federalista; fare aumentare i francesi insoddisfatti (che già, nelle ultime elezioni, sono stati tanti) della linea di politica internazionale ed europea di de Gaulle; arrivare all'ora X pronti per la Francia e per noi stessi.

Perché sarebbe assai amaro, dopo la caduta di de Gaulle, constatare che la Francia è finalmente pronta, ma che — per non parlar del Regno Unito — altri governi gollisti (se gollista vuol dire nazionalista e antifederalista) contrastano ormai irrimediabilmente l'unità, la democrazia e l'autonomia dell'Europa. Assai amaro per noi europei e per il resto del mondo, cui servono gli Stati Uniti d'Europa.

**I Soci titolari dell'AICCE — Comuni, Province, Regioni — che non lo hanno ancora fatto, sono pregati di versare con cortese sollecitudine la loro quota associativa per il 1968. Anche la puntualità nei versamenti, per altro necessari e urgenti ai fini della nostra complessa battaglia, è indice del pieno impegno politico per gli Stati Uniti d'Europa.**

Il versamento può essere effettuato sul c/c postale n. 1/13964 o tramite accreditamento sul nostro c/c bancario n. 14643 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Sede di Roma — nostro tesoriere — specificando la causale di versamento.

#### COMUNI

Popolazione	Importo lire
Fino a 6.000 ab.	4.000
da 6.001 a 10.000	10.000
» 10.001 » 20.000	20.000
» 20.001 » 50.000	40.000
» 50.001 » 100.000	2,00 per ab.
» 100.001 » 300.000	2,00 » »
oltre 300.000	2,00 » »
	+IGE

PROVINCIA: L. 0,70 per abitante +IGE

REGIONE: L. 1,50 per abitante +IGE

ENTI: L. 5.000 annuo (minimo) +IGE

#### NUOVI POTERI LOCALI ADERENTI ALL'AICCE

Comuni:	ab.
AVELENGO/Hafing (Bolzano/Bozen)	578
CAPIZZONE (Bergamo)	1.008
CASTELLO TESINO (Trento)	2.435
CIUTE TESINO (Trento)	748
GORLA MINORE (Varese)	5.073
OSTIANO (Cremona)	3.355
PAUCHIÀ (Trento)	565
PLÀUS/Plaus (Bolzano/Bozen)	290
RÀGOLI (Trento)	734
TONADICO (Trento)	1.169

## Presupposti politici per il perfezionamento e l'ampliamento delle Comunità

(continuazione dalla pag. 17)

sun gruppo politico nazionale che potrebbe andare al governo considererebbe come un successo l'abolizione del mercato comune. Neppure il partito comunista, almeno in Italia. Permane valida la sua dichiarazione del 1961 a Mosca: il mercato comune ha portato ai lavoratori italiani troppi vantaggi perché esso possa osare attaccarlo politicamente.

Ma si va facendo strada un fattore contrario, la cui forza non è inferiore all'esigenza di continuare l'opera iniziata: l'imprevisto, elevato costo economico di questa opera di unificazione. Costo che smentisce il risultato « merci migliori a prezzi ridotti » decantato all'opinione pubblica negli anni della fondazione del mercato comune e che rende quindi sospetta la Comunità agli occhi delle popolazioni. Ma il motivo di questa evoluzione — e su questo punto il



vostro relatore desidera particolarmente insistere — non sta nella Comunità in quanto tale, non sta in un errato calcolo economico, bensì in un fatto politico: gli Stati membri si sono dimostrati finora incapaci di seguire una procedura politicamente adeguata per fissare una politica comune. In conseguenza della procedura di decisione adottata dal Consiglio dei ministri, non si tiene più conto, come in passato, dell'ubicazione più favorevole e quindi delle migliori condizioni di produzione per fissare importanti prezzi agricoli e per determinare la struttura dei prezzi del mercato agricolo, bensì, al contrario, della ubicazione meno propizia e delle peggiori condizioni in cui si svolge il processo produttivo. Poiché il Consiglio decide soltanto alla unanimità, il governo che rappresenta i gruppi di produttori meno favoriti dispone praticamente di un diritto di veto: o il prezzo viene fissato in modo da assicurare anche ai suoi produttori la sopravvivenza, oppure non si perviene ad una decisione.

10. Se, malgrado questi ed altri ostacoli che ancora sussistono e malgrado le nume-

rose limitazioni della concorrenza, il mercato comune è divenuto una realtà, ciò è dovuto al fatto che esso realizza una condizione di grandissima importanza sia per la pianificazione economica sia per la pianificazione delle imprese: esso costituisce un mercato politicamente sicuro. Il pericolo che, in conseguenza di evoluzioni politiche o di provvedimenti nazionali unilaterali, venga impedito o limitato l'accesso al mercato degli altri paesi membri è minore di quello esistente negli scambi con qualsiasi paese terzo.

Gli Stati membri hanno pertanto raggiunto un tale grado di interdipendenza da essere sempre più costretti ad agire secondo una politica comune. Le decisioni di fondo di ognuno degli Stati membri hanno per gli altri Stati della Comunità un peso ben maggiore che per i paesi terzi. Una prima prova si è avuta nell'evoluzione inflazionistica subentrata nel 1964-65 in taluni Stati membri: nessuno di essi è in grado di proteggersi da solo dagli insuccessi di un altro paese comunitario nel campo della politica economica o sociale, tranne che ritirandosi dal mercato comune e rinunciando a tutti i suoi vantaggi. Ma realizzare tale intenzione è quasi impossibile: la quota della Comunità nel commercio esterno degli Stati membri, che dal 1953 al 1958 si aggirava tra il 26 e il 30% del loro commercio esterno globale, è salita dopo dieci anni di esistenza della Comunità a quasi il 50% (1). Non sarebbe possibile sciogliere una tale unione senza le peggiori conseguenze sia di ordine economico che di ordine politico.

L'interpenetrazione dei mercati e delle economie è stata e rimane l'obiettivo della creazione delle Comunità. Ma nel contempo è subentrato un elemento di incertezza politica nella situazione economica, sociale e politica degli Stati membri.

11. Gli Stati membri quindi dipendono più che mai da evoluzioni sulle quali essi non sono in grado di intervenire direttamente. Ciascuno di essi è condizionato dagli sviluppi che maturano negli altri Stati comunitari, senza che la prassi istituzionale e politica consenta loro di reagire, e per giunta ognuno di questi Stati, ed essi tutti solidalmente, continuano a dipendere dalla congiuntura politica mondiale, cioè dalla politica e dai rapporti in atto tra le potenze mondiali, senza essere dal canto loro in grado di influire in misura sufficiente sul corso degli eventi.

In contrasto con questa situazione di dipendenza che sussiste o si aggrava, in tutte le dichiarazioni pubbliche si chiede oggi — ed anche a ragione — un più elevato grado di indipendenza per la politica degli Stati europei. In realtà, i loro compiti sono molto più numerosi che in passato, ma nel contempo, in diretta contraddizione con questo stato di cose, si restringe sempre più il loro campo d'azione.

Gli Stati membri della Comunità sono quindi esposti sotto ogni aspetto ad esigenze contrastanti. Man mano che diminuisce la capacità degli USA di guidare la politica estera degli Stati dell'Europa occidentale e che diventano meno saldi i blocchi militari, gli Stati membri sono costretti

a decidere da soli le loro azioni di politica estera, a difendere da soli i loro interessi. Ma ciò esige che essi possano all'occorrenza disporre di tutti gli strumenti politici, soprattutto degli strumenti di politica economica esterna, ma anche di quelli attinenti all'economia interna e che sono di capitale importanza per conservare la sovranità politica nell'ambito dello Stato. Pertanto, mentre resta immutata l'esigenza di cooperare nel campo della politica economica e della politica tecnologica, si riduce nel contempo la libertà di disporre dei relativi strumenti politici.

Queste due esigenze sono in profondo contrasto e tale contraddizione, che non è dovuta a mancanza di volontà in uno o nell'altro campo, è la causa e l'essenza della crisi che oggi attraversa l'integrazione europea.

### Le condizioni per l'ampliamento della Comunità

12. Questa crisi della Comunità, innegabile dopo quanto è avvenuto negli ultimi anni, non sarebbe certo superata ricorrendo al semplice ampliamento geografico della Comunità. Quest'ultimo implica sotto certi aspetti ulteriori problemi. Il Parlamento europeo si è più volte pronunciato a favore dell'ampliamento della Comunità, che considera come un obiettivo di grande importanza, ed ha chiesto che esso venga attuato di pari passo con il consolidamento e con lo sviluppo all'interno della Comunità.

Gli eventi dell'anno passato hanno messo ancor più in risalto l'importanza di questa condizione. Aumenta il « fabbisogno di potere politico » della Comunità: ecco l'insegnamento che si deve trarre dall'instaurazione del mercato agricolo comune. Questo fabbisogno di potere politico è destinato ad accrescersi se aumenterà il numero degli Stati membri e, di conseguenza, la quantità e la gravità delle loro divergenze. Si pensi in proposito non soltanto ai divergenti interessi materiali nei vari settori comunitari, ma anche all'assenza di un accordo relativo alla politica di sicurezza e alla politica estera.

La Comunità non sarebbe infatti mai stata realizzata se all'atto della sua costituzione nel 1957 fossero stati applicati i criteri economici che oggi uno dei governi degli Stati membri fa valere nei confronti dell'adesione del Regno Unito. Le difficoltà in cui versava allora uno degli Stati membri nella sua politica monetaria e nella sua economia non erano minori di quelle che oggi deve affrontare il Regno Unito.

13. Ad esempio, gli ostacoli che oggi si frappongono all'inserimento del Regno Unito nel mercato agricolo europeo non sono certo maggiori di quelli che nel 1957 sembravano impedire la creazione di tale mercato comune. Se oggi è appunto in tale settore che la Comunità è stata pienamente realizzata con gravi insufficienze, profonde lacune e ad un prezzo elevato — ciò costituisce certamente il successo meno atteso e nel contempo maggiore. E per quanto grandi siano i meriti degli organi comunitari e in particolare della Commissione esecutiva, sarebbe vano nascondere che questo mercato comune non sarebbe stato realizzato se non ci fosse stata tutta una serie di profonde pressioni politiche che,

(1) Per alcuni paesi tale quota ha superato largamente il 50%: le esportazioni del Belgio nella Comunità ammontavano nel 1966 al 63% delle sue esportazioni globali.

come ebbe a dire il ministro degli affari esteri francese, hanno « sospinto la Comunità al di là di questi ostacoli ».

L'attuazione dell'unione agricola è stata la conseguenza dell'interesse politico ed economico che l'esistenza della Comunità nel suo insieme presentava per gli Stati membri; è stata proprio questa la ragione che li ha indotti a cedere alle pressioni reciproche. L'attuazione suddetta è altresì dovuta alla volontà politica di uno Stato membro, in particolare, che aveva dato la impressione di considerare l'unione agricola come condizione imprescindibile della sua partecipazione alla Comunità.

Se oggi lo Stato membro in parola avesse interesse ad una partecipazione britannica alla Comunità e fosse animato da una volontà politica favorevole, non vi è dubbio che si troverebbe il modo di ammettere nella Comunità tale paese.

14. Non già per attenuare questa affermazione, ma per corroborarla, il vostro relatore desidera inoltre rilevare che sarebbe troppo semplice imputare alla politica di un solo Stato membro la situazione determinatasi a seguito della mancata apertura di negoziati tra la Comunità europea e la Gran Bretagna. Al contrario, difficilmente si può dubitare che il paese in questione sia politicamente disposto a collaborare con la Gran Bretagna. Non si potrebbe altrimenti comprendere come nel 1961 la Comunità abbia avviato negoziati con l'assenso dei governi di tutti i paesi membri, proseguendoli per un anno e mezzo.

Le cause della crisi all'interno della Comunità e nei rapporti tra gli Stati di tutta l'Europa occidentale, inaspritasi a seguito del rifiuto di ammettere soprattutto la Gran Bretagna tra i paesi membri, sono più profonde; come nel 1962-63, esse sono estranee alla materia del negoziato. Il vostro relatore ricorda che allora la stessa Commissione della CEE giunse a questa conclusione quando dichiarò davanti al Parlamento europeo che, al momento in cui venne unilateralmente decisa la sospensione, in base al punto cui erano giunti i negoziati non era ancora possibile pronosticare con certezza un loro successo, ma tanto meno un loro insuccesso. Ciò fu confermato da successive dichiarazioni ufficiose: le cause della sospensione unilaterale dei negoziati erano in rapporto con la politica estera e di sicurezza; andavano ricercate nella diversità, se non nell'aperto contrasto, tra le scelte operate in materia di politica estera dal paese membro che aveva forzato la sospensione dei negoziati e dal paese candidato all'adesione.

Oggi la situazione non appare mutata. Se — come il vostro relatore ha cercato di dimostrare — tra i diversi settori della politica esiste una interdipendenza difficilmente eliminabile, dall'attuale crisi di ampliamento si deve principalmente trarre una conclusione: che tale crisi è dovuta in primo luogo al fatto che gli Stati dell'Europa occidentale, e innanzitutto i paesi della Comunità e la Gran Bretagna, non sono disposti ad accordarsi — o non sono in grado di farlo — sugli obiettivi fondamentali della loro politica estera; quindi, per superare la crisi, i negoziati non devono avere per oggetto soltanto il settore economico, ma devono estendersi anche al settore della politica estera.

## Europa degli Stati o Comunità politica?

15. L'esperienza comunitaria finora compiuta dimostra — ed è con questo intento che il vostro relatore ne ha tracciato una rapida cronistoria — quanto siano gravi i problemi posti dall'unificazione europea. Il vostro relatore avrebbe usato termini meno categorici se non rientrasse nelle tradizioni del Parlamento europeo e dell'Assemblea consultiva parlare con grande franchezza davanti all'opinione pubblica delle difficoltà politiche esistenti. Questa assemblea è per eccellenza la sede in cui i popoli vengono informati dei problemi esistenti, e principalmente delle contrastanti concezioni proposte. Se si sottraesse a tale compito, essa si assumerebbe una parte di colpa per la carenza, spesso deplorata, della democrazia parlamentare in Europa.

All'inizio il vostro relatore ha rilevato che le varie proposte tendenti ad una maggiore cooperazione internazionale tra gli Stati europei hanno avuto — a differenza della politica comune di integrazione — particolare risonanza presso l'opinione pubblica europea, per quanto riguarda non solo i rapporti degli Stati membri con i loro vicini dell'Ovest e dell'Est, ma anche i rapporti intracomunitari. Il vostro relatore ritiene che spetti a questa assemblea discutere a fondo sui vantaggi e sugli inconvenienti che presenta ogni proposta del genere. I metodi della cooperazione tra Stati sono in fondo tra i più antichi impiegati per regolare la convivenza umana.

Per ora, purtroppo, la cooperazione internazionale può essere attuata soltanto entro limiti ristretti. Le possibilità di successo sarebbero maggiori se il diverso orientamento delle politiche mondiali, le differenze e i contrasti in materia di politica

estera e di sicurezza non continuassero purtroppo a costringere ciascun governo a seguire la propria via; se le lotte interne per il potere — oggi come in passato — e i mutamenti tecnologici non spingessero quotidianamente i singoli governi a prendere decisioni autonome. Della cooperazione tra Stati si potrebbe dire quindi che è una utopia o che era attuabile in un passato pre-tecnologico. Nell'Europa del nostro secolo tale forma di cooperazione non basta più, non già a motivo delle differenze esistenti tra Europa orientale ed Europa occidentale — settore in cui sono in corso grandi mutamenti — ma perché anche nell'Europa occidentale, anche tra amici ed alleati, addirittura tra gli Stati membri della Comunità non è più sufficiente la procedura diplomatica tradizionale. I mezzi della diplomazia tradizionale servono appena per quanto già esiste; difficilmente consentono di avviare, anche solo frammentariamente, le innovazioni che si impongono con urgenza, e non bastano in alcun caso per attuarle nella misura necessaria. Lo prova l'infelice esperienza della cooperazione tecnologica, lo conferma l'incapacità, politicamente inammissibile, della Comunità e dei paesi che ne fanno parte ad opporsi adeguatamente a crisi settoriali. Tutti devono, almeno sul piano economico, assumersi l'onere delle conseguenze risultanti da una grave crisi economica che si produca in un paese membro: con il mercato comune non è più possibile arginare una crisi entro i confini nazionali. Ma né le istituzioni comunitarie, né i governi dei paesi membri possono agire sulle cause della crisi, siano esse di ordine politico, sociale o economico. Nell'attuale organizzazione politica della Comunità, tutti sono chiamati a pagare per il singolo.

## BANCO DI NAPOLI

Istituto di credito di diritto pubblico fondato nel 1539  
Fondi patrimoniali e riserve: L. 32.223.184.138  
Riserva speciale Cred. Ind.: L. 7.745.754.018

Direzione Generale - Napoli

### Tutte le operazioni ed i servizi di banca

CREDITO AGRARIO - CREDITO FONDIARIO  
CREDITO INDUSTRIALE E ALL'ARTIGIANATO  
MONTE DI CREDITO SU PEGNO

480 FILIALI IN ITALIA

#### Filiali all'estero:

Asmara - Buenos Aires - Chisimaio - Mogadiscio  
New York - Tripoli

#### Uffici di rappresentanza all'estero:

Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte sul Meno -  
Londra - New York - Parigi - Zurigo

Corrispondenti: in tutto il mondo

Tale situazione è politicamente insostenibile; non la si può giustificare davanti all'opinione pubblica. I Sei sono rigorosamente separati sul piano politico, nonostante che si trovino tutti su una stessa barca. Non esiste un « regolamento di bordo » che disciplini i problemi comuni, la scelta della rotta, l'impiego dei materiali infiammabili ed esplosivi, e neppure una autorità che ne garantisca il rispetto. Ciascuno è « sovrano » nella sua cabina — finché si cola a picco...

16. A parere del vostro relatore, sarebbe tuttavia errato limitarsi a contrapporre con irremovibile ostinazione all'inadeguato progetto di una « Europa degli Stati » un progetto sovranazionale qualsiasi. L'esperienza comunitaria degli ultimi anni dimostra infatti che con il progredire della Comunità la libertà d'azione dei governi membri viene gravemente limitata, mentre è necessario invece che la capacità di azione dei singoli Stati resti immutata fintantoché non esisterà una capacità d'azione comunitaria, segnatamente in materia di politica estera e di sicurezza, e fintantoché la base del potere non sarà costituita dalla Comunità, bensì dalla Nazione e dallo Stato nazionale; in altre parole, finché la lotta per il potere avverrà nell'ambito nazionale e non ancora in misura sostanziale in quello comunitario. Negli ultimi anni, quindi, ogni governo, ogni gruppo politico, persino i fautori della Comunità, sono tornati a condurre in crescente misura una politica nazionale, anche se in qualche caso sono state trovate soluzioni nel quadro comunitario.

In tal modo si chiarisce anche la natura del problema che da venti anni ostacola gli

sforzi di unificazione europea. Si tratta del contrasto tra quel monopolio politico che ogni Stato costituisce per sua propria natura — gli Stati della Comunità non meno di tutti gli altri — ed i nuovi imperativi e le azioni politiche che questi impongono. *Il primo spinge a rafforzare il potere nazionale e ad utilizzare le comunità stesse al suo servizio, ed impedisce che le necessità economiche acquistino importanza politica e servano d'orientamento per la politica dei governi; le altre, invece, inducono a mantenersi fedeli, nonostante tutto, alla idea comunitaria ed a ricercare nuove e più ampie forme di unificazione.*

#### **L'opera da compiere: un mercato comune politico**

17. La principale conclusione che il vostro relatore trae dall'esame della evoluzione e della situazione attuale della Comunità è che esiste un rapporto sempre più chiaramente individuabile tra una fruttuosa impostazione delle relazioni esterne della Comunità (ampliamento relazioni tra Europa orientale, politica integrata in materia di commercio esterno e di sviluppo, in particolare nei confronti delle regioni vicine all'Europa) e la sua *evoluzione politica interna*.

Il parlamento europeo ha sempre sostenuto in linea di massima questo punto di vista ed ha chiesto più volte con energia la democratizzazione della Comunità e la partecipazione dei popoli segnatamente mediante l'elezione diretta del Parlamento europeo; ma in proposito non sono stati sinora conseguiti risultati degni di rilievo.

Per quale motivo? Perché a tal fine occorre una forza politica che il Parlamento europeo non poteva attingere in se stesso. Di tale forza non dispone a motivo di due limitazioni, una delle quali gli è imposta in quanto esso è un Parlamento di delegati; l'altra, che si è imposta da sé, consiste nel fatto che la sua attività si è limitata salvo eccezioni ad una parte soltanto della politica europea, vale a dire all'applicazione dei trattati di Roma. Queste due limitazioni non potranno essere eliminate se non simultaneamente. L'esigenza di una partecipazione dei popoli alle istituzioni comunitarie può acquistare rilievo politico, divenire cioè un problema vitale, un elemento fondamentale delle lotte elettorali e della conquista del potere, soltanto se si inquadra in una politica europea di ampio respiro, se offrirà una scelta che non tenda a far ricadere sugli Stati nazionali il compito di risolvere i problemi veri e propri, ma permetta di considerare questi ultimi come questioni comunitarie.

Ma l'esigenza di una più accentuata democratizzazione della Comunità rimarrà lettera morta finché la lotta per il potere si svolgerà nello stretto ambito nazionale, e gli Stati europei costituiranno altrettanti monopoli politici. La costruzione di una comunità politica contrasterà in certa misura gli interessi di coloro che ora detengono il monopolio del potere, siano essi al governo o alla opposizione. E' in fondo per questo motivo che da anni il Parlamento europeo è stato sempre più spesso indotto a muovere critiche all'attività politica o all'inerzia del Consiglio dei ministri, nonché dei governi, delle amministrazioni e delle organizzazioni politiche nazionali su cui questo si appoggia. Comunque, i monopoli politici nazionali hanno finora potuto suscitare la partecipazione attiva dei cittadini soltanto in misura limitata.

Proprio per questo motivo, nella formazione della volontà politica dei popoli non si riserva sufficiente posto ai problemi vitali della Comunità, mentre non ha molto rilievo il fatto che in ampi strati della popolazione si riscontri un atteggiamento vagamente favorevole all'« idea dell'Europa ».

18. Il Parlamento europeo, quindi, può e deve avere una parte decisiva ai fini del superamento dell'attuale limitazione della politica comunitaria ai settori dell'economia e della diplomazia intergovernativa. Nel primo periodo dell'integrazione esso ha spesso considerato che fosse piuttosto suo compito farsi portavoce presso i popoli della volontà e della politica dell'esecutivo, ad esso alleato nella lotta per un'Europa più comunitaria, che non attenersi alla funzione originaria di un Parlamento, che è quella di farsi interprete della volontà dei popoli presso l'esecutivo. Sicuramente il Parlamento europeo è partito dalla idea che proprio dall'esecutivo comunitario potessero essere tutelati nel modo più efficace e adeguato gli interessi delle popolazioni europee e che per arginare l'influenza preponderante dei governi nazionali fosse necessario rafforzare quella dell'esecutivo.

Ma, date le premesse, accettate del resto dal Parlamento europeo, questa linea di azione non poteva portare al successo, non soltanto perché la base politica era troppo ristretta, ma soprattutto perché la costruzione della Comunità economica è politi-

## **CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE**

dal 1829  
al servizio della Toscana

tutte le operazioni ed i servizi di banca

con l'Italia e con l'Estero



camente una via a senso unico. Sono state eliminate le barriere agli scambi commerciali, alla circolazione delle merci e delle persone, ma non le barriere allo scambio delle opinioni politiche, che è rimasto limitato al piano nazionale, così com'è sinora avvenuto per la formazione delle concezioni politiche. La formazione dell'opinione e della volontà per quanto concerne i problemi della Comunità continua ad essere in ampia misura di competenza della diplomazia internazionale.

Il vostro relatore ha posto in rilievo — come il Parlamento ha sempre fatto — le manchevolezze e le ripercussioni negative di questa procedura insufficiente. Finché la formazione dell'opinione avverrà separatamente a livello nazionale, non si potrà giungere ad una politica europea nel vero senso della parola. La qualità di « unità politica » o di Stato non è principalmente la conseguenza di un'amministrazione e di un'organizzazione comuni; sono invece queste ultime a costituire nei regimi democratici gli strumenti per la formazione di un'opinione o di una volontà comuni. *Soltanto quando è possibile la formazione di un'opinione politica comune e completa può aversi una politica uniforme.* Essa deve poter poggiare su una maggioranza articolata. Anche se la vecchia strategia della integrazione avesse avuto successo, se il 30 giugno 1965 la Commissione e il Parlamento avessero potuto conseguire i poteri loro spettanti, gli ostacoli ad una politica comune sarebbero rimasti pressoché insormontabili. Un esecutivo europeo non può, data la situazione che caratterizza attualmente gli scambi di idee politiche nella Comunità, formare delle maggioranze che consentano di imporre una decisione in circostanze difficili.

19. Presupposto indispensabile per il perfezionamento della Comunità economica è una unione politica. Tuttavia, da un lato sembra poco probabile — alla luce delle esperienze che i popoli europei hanno dovuto fare nell'ultimo decennio — che tale unione possa essere realizzata a breve scadenza. D'altro lato, essa potrebbe non essere altro che un primo passo, dall'efficacia molto limitata. Tale limitazione non è imputabile in primo luogo ad una mancanza di volontà, o a una volontà insufficiente, da parte dei governi. Questi ultimi non possono non avere delle riserve per quanto concerne le competenze di tale unione; non possono avallare certe decisioni finché sussiste il pericolo che la loro posizione di fronte a questioni importanti contrasti con quella della maggioranza dell'opinione pubblica nazionale che li sostiene, e che di conseguenza sia messa in questione la base stessa del loro mandato.

Anche se l'unione politica può consentire soltanto progressi molto limitati nella formazione della *volontà* politica comune, essa può contribuire in misura notevole a porre le basi necessarie per la formazione di un'opinione pubblica comunitaria. Infatti, qualora non si possa pervenire a una decisione o perché manca l'unanimità richiesta dalla procedura di votazione o perché — in caso di votazione a maggioranza — vengono formulate riserve ancora maggiori che non nella Comunità economica (ammesso che ciò sia possibile), in entrambi i casi i governi sono tenuti a ren-

der conto del loro comportamento dinanzi all'opinione pubblica, che può approvarli o criticarli: in breve, i problemi della politica comune formano oggetto di pubblica discussione in tutti i paesi membri, vengono cioè trasformati in problemi politici.

Il progresso più importante che un'unione politica può conseguire deve essere individuato al di fuori degli effetti materiali della unione stessa, e cioè nel fatto che questa consente una discussione politica dei problemi comunitari da parte dell'opinione pubblica degli Stati membri. E' un progresso, quindi, che deve verificarsi anche in mancanza di un'unione politica, considerate le scarse probabilità di una realizzazione di quest'ultima a breve scadenza: si deve giungere ad una formazione dell'opinione pubblica che prescindendo dagli attuali confini nazionali, alla formazione quindi di un'opinione pubblica comunitaria in materia politica.

Attualmente, la sola sede in cui sia possibile far breccia in queste frontiere agli scambi di idee è il Parlamento europeo. E' suo diritto fondamentale e precipuo poter stabilire direttamente e senza restrizioni il proprio programma di lavoro. Esso è già stato inoltre invitato nel 1961 dai governi ad estendere le sue deliberazioni a questioni di politica estera, culturale e di sicurezza dei Sei. E' quindi legittimo compito di questa istituzione promuovere lo scambio di idee politiche su scala europea e la formazione di un'opinione pubblica comunitaria, facendo della *politica europea nel suo complesso*, non solo occasionalmente, bensì sistematicamente, *l'oggetto e la base* delle proprie deliberazioni, valicando le frontiere della diplomazia internazionale nella Comunità e *traducendo in termini politici quella che è una realtà politica*: il fatto, cioè, che la politica di ogni Stato membro nel suo complesso ha un'influenza decisiva su tutti gli altri Stati membri e che gli sviluppi interni di ciascuno di essi possono incidere profondamente su altri.

Se si riesce a spezzare le barriere agli scambi di idee, i risultati non mancheranno. I governi come i partiti dovranno tener conto in tutt'altro modo delle deliberazioni del Parlamento, perché esso avrà un'importanza determinante per la formazione dell'opinione pubblica dei vari paesi. La soppressione degli ostacoli allo scambio di opinioni politiche potrebbe avere lo stesso effetto che ha avuto la soppressione degli ostacoli agli scambi commerciali: quello di sollecitare e liberare nuove energie, ma questa volta nel settore politico. Come l'economia ha tratto vigore dalla necessità di fronteggiare una più agguerrita concorrenza anche internazionale, così la politica trarrà vigore dall'esistenza di un mercato comune politico.

20. Il desiderio di tradurre tutti gli eventi di ordine economico, sociale e politico in una partecipazione politica al destino comune, e di assumere in tal modo una maggiore responsabilità in seno allo Stato e alla società, costituisce l'unico vero elemento propulsore senza il quale non vi sarebbe democrazia, senza il quale quest'ultima sarebbe una farsa. I popoli sono sovrani, in Europa, e non si possono unificare con una semplice « integrazione dall'alto ». Scopo della politica europea deve essere quello di aiutare questi popoli europei sovrani a divenir consapevoli della loro nuova situazione politica, sviluppando in essi una nuova autocoscienza. Altrimenti l'integrazione non riuscirà.

Per lo meno non riuscirà sul piano politico. E' vero che dall'attuale situazione di *interregno politico* in Europa si possono ancora sperare vantaggi economici, ma solo in misura limitata. Così, però, i problemi del ritardo tecnologico si possono risolvere solo in alcuni settori e non tra i più importanti. E i vantaggi sperati saranno relativi: maggiori per un gruppo sociale, minori per altri. Tradotto in termini politici, ciò significa che sono prevedibili mutamenti nel rapporto delle forze politiche e sociali: a favore di alcuni gruppi e a danno di altri. Le conseguenze che ne deriveranno per i vari gruppi non dipenderanno automaticamente dall'integrazione economica, bensì, come è avvenuto finora, soprattutto dalla forza politica degli interessi organizzati, ovvero dal rafforzamento politico che questi ultimi avranno conseguito grazie all'integrazione o alla loro abilità nell'appropriarne. Il rafforzamento politico che i vari gruppi sperano dall'integrazione o possono conseguire grazie ad essa non è questione di franchezza nei rapporti tra tali gruppi, e neppure questione di abilità, ma è principalmente la conseguenza di un momento di tensione inevitabilmente presente nel processo di integrazione economica: è in rapporto con il divario esistente tra l'integrazione economica, quella sociale e quella politica.

Questa tensione è stata voluta dagli autori del trattato, non già come strumento di discriminazione, bensì come incentivo ad una più ampia integrazione. Ma tale integrazione, purtroppo, non ha finora potuto essere realizzata. Vi è quindi il pericolo che, in contrasto con le speranze iniziali, detto divario possa avere ripercussioni negative e dar luogo negli Stati membri ad un gruppo politicamente molto rilevante di persone danneggiate dall'integrazione. Questa eventualità — se non si perviene ad un'armonizzazione sociale e se non si potrà dar vita ad istituzioni politiche comuni — è da temersi soprattutto per i lavoratori e per le loro organizzazioni. Una conseguenza inevitabile, e al tempo stesso auspicabile, dell'integrazione economica è infatti la trasformazione delle strutture imprenditoriali e settoriali, che ha ripercussioni diverse sui vari gruppi sociali. Una tendenza alla concentrazione delle imprese, alla cooperazione e alla fusione internazionale è già in atto da tempo nella Comunità; essa sarà ulteriormente rafforzata dalla progettata ed auspicabile legislazione europea delle società. Contemporaneamente aumentano le possibilità di cooperazione anche per le associazioni di imprese, i cui obiettivi e le cui condizioni di lavoro saranno nell'unione economica, da un punto di vista sia settoriale che globale, pressoché identici a quelli delle varie economie nazionali odierne. Sulle condizioni di concorrenza, le legislazioni fiscali ed altri problemi economici esse potranno trattare congiuntamente con i sei governi o con i loro organi rappresentativi, il Consiglio dei ministri, mentre sulle condizioni sociali, come gli aumenti salariali, l'orario di lavoro, ecc. esse potranno trattare nel loro comune interesse con le singole rappresentanze nazionali dei lavoratori, i sindacati.

Ciò comporta un profondo mutamento dei rapporti di forza, non soltanto al momento delle decisioni sui principi politici della vita sociale, ma anche e soprattutto sul piano pratico. Poiché non esiste un'armonizzazione

sociale né, tanto meno, un'integrazione, i lavoratori restano soggetti a legislazioni diverse in materia di retribuzioni, sicurezza sociale, conflitti di lavoro, ecc., il che li costringe a perseguire obiettivi diversi e ostacola la tendenza verso una più stretta cooperazione e una più concertata tutela dei loro interessi. I lavoratori verranno però ad essere danneggiati soprattutto sul piano dei conflitti di lavoro, quando le imprese europee opereranno nei vari Stati membri sotto una direzione centrale, mentre essi saranno soggetti a leggi sociali diverse e organizzati in sindacati separati. Ciò modificherà le possibilità di successo per i lavoratori in caso di conflitti di lavoro.

La cosa peggiore che potrebbe capitare alla Comunità dal punto di vista politico sarebbe quella di confermare tardivamente con il suo atteggiamento le accuse rivoltele, secondo cui essa agirebbe soltanto per la soddisfazione di interessi unilaterali e sarebbe stata creata solo per avvantaggiare una parte delle forze sociali. Non basterebbe allora un ampio e crescente benessere generale a smentire una siffatta concezione, che finirebbe col pregiudicare la pace sociale e, quindi, anche l'espansione economica.

21. Il vostro relatore non ha approfondito l'esame delle conseguenze che avrebbe l'integrazione economica sul piano sociale con la intenzione di sollevare il problema molto dibattuto dell'armonizzazione sociale, il quale richiede un'esposizione a parte, ma ha voluto piuttosto richiamare l'attenzione su un problema squisitamente politico: *il mutamento delle condizioni della concorrenza politica nella Comunità* a seguito dell'integrazione. Il problema, posto in questi termini, anziché sollevare riserve può suscitare l'interesse di nuove forze politiche per la Comunità, nella misura in cui esse vi intravedano la possibilità di rafforzare il loro potere. Lo « sfasamento » in materia di integrazione riacquisterebbe così la sua funzione originaria nella strategia dell'integrazione, quale tensione atta a produrre risultati fruttuosi sul piano politico e a contribuire di conseguenza alla generale « politicizzazione » della Comunità. Si potrebbe allora finalmente risolvere in circostanze più favorevoli, *il conflitto permanente per il potere e tra i vari detentori del potere nella Comunità*, che è la vera e propria ragione della sua crisi, invece di rinviarne indefinitamente la soluzione.

La Comunità verrebbe soprattutto ad acquistare una nuova autocoscienza, un significato politico se, invece di divenire anch'essa oggetto di quella ribellione contro autorità contestate che ha cominciato a manifestarsi e ad estendersi lo scorso anno, costituisse un ideale per le giovani generazioni: se fosse, cioè, quell'organizzazione della vita politica che dà agli uomini ciò che gli Stati membri da soli non riescono più a dare — sicurezza, dignità e autoresponsabilità — e potesse quindi trovare riconoscimento anche come autorità liberamente accettata.

Pur ammettendo che il movimento antiautoritario non è quasi mai riuscito — se si escludono alcuni settori particolari come la università e l'industria — a superare in qualche modo la soglia della politica costruttiva e che la confusione da esso ingenerata non ha finora consentito né una riflessione né una azione costruttiva, sarebbe avventato o semplicistico considerare la ribellione soltanto, o

principalmente, come un desiderio irresponsabile di distruzione. Indipendentemente da ciò che singoli piccoli gruppi possano aver perseguito o cercato di perseguire con le dimostrazioni, queste non avrebbero trovato un'eco e un appoggio così vasti se la maggioranza di coloro che vi hanno preso parte non avesse sentito che la rivendicazione era legittima: la volontà di cooperare e di dare un assetto responsabile alla società e al mondo in cui viviamo; quella volontà di autodeterminazione, quindi, senza la quale le democrazie non sono altro che organismi senza vita, privi di senso e di scopo.

La comparsa di questa energia politica, sia pure nella sua forma primitiva, può essere considerata, secondo il vostro relatore, come uno degli importanti eventi politici dell'anno trascorso. La responsabilità dell'orientamento che essa infine prenderà non può essere riservata alle forze protestatarie, ma deve essere assunta dalle forze responsabili nello Stato e nella società, che devono aprire prospettive e indicare soluzioni atte ad abolire le limitazioni, ormai superate, alla partecipazione politica alle istituzioni dello Stato e della società e a condurre così la gioventù dell'Europa alle « nuove frontiere » dell'avvenire europeo. Vi possono essere dubbi che questa volontà di autodeterminazione — qualora essa riesca a svilupparsi in maniera costruttiva — permetta di sperare in un impulso liberatore ai fini della politica di unificazione europea? Se la « causa europea » è un obiettivo valido — e questo convincimento ha trovato sempre conferma nell'attività del Parlamento europeo e dell'Assemblea consultiva — si può forse dubitare che essa non lo sia anche per tutti coloro che aspirano per altre vie all'autodeterminazione e all'autoresponsabilità?

22. Venti anni fa, ai tempi del Congresso dell'Aja, era un'utopia mirare anche a quel minimo di cooperazione e di spirito comunitario che adesso è stato quanto meno raggiunto. Centottanta anni fa era un'utopia aspirare ad una società non più dominata da una classe. Oggi è altrettanto utopistico voler instaurare in Europa una situazione nella quale sia soddisfatta questa esigenza di autoresponsabilità.

Quelli che soltanto ora si ribellano diventeranno una forza politica se riconosceranno che solo con l'aiuto di uno Stato adeguato — e non nell'anarchia — potranno liberarsi di quelle autorità contestate contro le quali essi insorgono. Ma qual è questo Stato adeguato? E' forse la Comunità politica per la cui realizzazione il Parlamento europeo si è adoperato senza tregua?

La domanda non si pone soltanto ai rivoltosi, ma anche e in primo luogo alle forze politiche dominanti e ai loro portavoce. Sono capaci di affrontare ancora una volta un processo analogo a quello da essi affrontato venti anni fa quando avviarono la politica di unificazione dell'Europa? Troppo spesso in passato i sostenitori di questa unificazione si sono limitati a riverniciare le loro vecchie e cadenti capanne, anziché demolirle e gettare nuove fondamenta.

Questi due fatti, i mutamenti nella coscienza politica dei popoli, che si annunciano in maniera tanto clamorosa, e le particolari esigenze della situazione mondiale, obbligano a procedere ad una radicale revisione delle strategie seguite finora per la politica di unificazione europea.

23. Quanto precede permette al vostro relatore di giungere a tutta una serie di conclusioni:

1. Il conseguimento di una maggiore e più vasta unità europea solleva problemi non minori, ma più grandi di quelli che si pongono nella Comunità dei Sei. Le esperienze della Comunità rivestono quindi la massima importanza per qualsiasi tentativo di portata più vasta di quella comunitaria. E' lecito chiedersi se in materia di politica estera e di sicurezza basterà un grado di unificazione inferiore a quello della Comunità e se sarebbero a tal uopo opportuni processi di formazione della volontà improntati più ad uno spirito internazionale che non comunitario.

2. Per quanto riguarda il futuro della Comunità stessa, il problema del suo ampliamento è indissolubilmente congiunto a quello del suo perfezionamento politico interno; e la misura del successo sarà data dal grado raggiunto dalla capacità d'azione della Comunità, che libera gli Stati membri dalla necessità di prendere decisioni man mano che cresce il potere di decisione delle istituzioni comunitarie.

3. Un importante presupposto per qualsiasi progresso della politica di unificazione europea, per l'ampliamento e il completamento interno della Comunità, nonché per l'instaurazione di nuovi rapporti tra i paesi dell'Europa orientale e quelli dell'Europa occidentale e per il loro sviluppo a vantaggio di entrambe le parti va ricercato nella politica di sicurezza. In un mondo in cui i mezzi di costrizione, gli armamenti e la minaccia svolgono ancora un ruolo così importante, non si può considerare realistica una politica che non ne tenga opportunamente conto. Ciò vale in particolare per tutte le intenzioni di ridurre ed eliminare la vergognosa e spaventosa minaccia rappresentata dagli strumenti di offesa accumulati attualmente.

4. Infine, di fronte a qualsiasi concezione in materia europea, si pone il quesito a quali forze politiche e sociali essa intenda appoggiarsi e al servizio di quali interessi essa intenda militare.

## COMUNI D'EUROPA

Organo dell'A.I.C.C.E.

ANNO XVI - N. 10 - ottobre 1968

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI

Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Piazza di Trevi, 86 - Roma - tel. 684.556

Indir. telegrafico: Comuneuropa - Roma

687.320

Abbonamento annuo L. 1.500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300) - Abbonamento sostenitore L. 100.000 - Abbonamento benemerito L. 300.000.

I versamenti debbono essere effettuati sul c/c postale n. 1/33749 intestato a:

« Comuni d'Europa, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma » (specificando la causale del versamento), oppure a mezzo assegno circolare - non trasferibile - intestato a « Comuni d'Europa ».

Aut. del Trib. di Roma n. 4696 dell'11-6-1955

TIPOGRAFICA CASTALDI - ROMA - 1968

## **Con la 500 si inizia**

**Base economica,  
pratica, maneggevole.  
Discreta con tutti  
e ben voluta**

**(oltre 2.000.000  
di esemplari costruiti).**

**Oggi la base migliora  
con la 500 L**

**Passa in testa.**

**E rimane base**

**più che mai,**

**disponibile**

**in due versioni:**

**come prima vettura  
o seconda.**

**Fiat 500**

**prezzo Lit. 475.000**

**Fiat 500 L**


**prezzo Lit. 525.000**

**Presso tutta**

**l'Organizzazione Fiat**

**anche con acquisto**

**rateale SAVA**





**FIAT  
500 L**



**fonit-  
cetra**  
qualità ed  
innovazione  
nella tradizione



# GRILLO IL TELEFONO IN PALMA DI MANO



**GRILLO** è il telefono più piccolo del mondo **GRILLO** è il telefono completo tutto nella mano **GRILLO** è una linea nuova senza problemi di ambientazione **GRILLO** è il frutto di una tecnica di avanguardia **GRILLO** è intercambiabile con qualsiasi telefono per ogni impiego **GRILLO** è l'ideale nell'impianto a spina di casa vostra **GRILLO** è il telefono in palma di mano.

- tutti gli organi funzionali sono riuniti in un corpo unico
- il disco combinatore è di ridotte dimensioni, grazie ad un nuovo sistema brevettato di arresto
- la commutazione dei contatti del gancio è ottenuta tramite lo snodo a cerniera
- l'apparecchio è di minimo ingombro: aperto, in posizione di lavoro, è lungo 22 cm; chiuso, in posizione di riposo, misura 16 cm
- gli organi di chiamata sono incorporati nella spina di collegamento alla linea
- l'apparecchio è tecnicamente e funzionalmente equivalente agli altri telefoni, con i quali è intercambiabile in ogni tipo di impianto pubblico o privato e per qualsiasi impiego
- per avere il "grillo" sul vostro impianto a spina, telefonate alla concessionaria telefonica sip, ve lo consegnerà a domicilio





**COMPASSO D'ORO ADI 1967**

**SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS s. p. a.**


Sede, direzione generale e uffici: 20149 Milano p.le Zavattari 12

GRUPPO STET






**OLIVETTI EDITOR**



**OLIVETTI TEKNE 3 - TEKNE 4**



**OLIVETTI PRAXIS 48**

Macchine per scrivere Olivetti si fabbricano in Italia e negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Brasile, in Spagna, in Sud-Africa, in Canada, in Argentina.

Con macchine Olivetti si scrive in tedesco e in francese, in italiano e in inglese, in spagnolo e in russo, in giapponese, in amarico, in ebraico, in arabo, in thailandese, in greco, in birmano: Olivetti è per tutte le lingue e tutti gli alfabeti.

Nel campo della scrittura elettrica, che è la forma più moderna ed efficiente di scrittura a macchina, la Olivetti vanta un primato: la più completa linea di modelli.

Questo significa che Olivetti è in grado di soddisfare ogni tipo e livello di domanda, nei grandi come nei piccoli uffici.

Chiedete una macchina di alta classe e di grande tecnologia per dare alla vostra corrispondenza e ai documenti il prestigio impeccabile delle belle pagine a stampa? Olivetti vi dà la sua nuovissima EDITOR elettrica a spaziatura proporzionale, che nei suoi servizi ed automatismi anticipa le esigenze del futuro.

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea

### **TEKNE 3**

macchina per scrivere elettrica da ufficio con nastro di tessuto, per il lavoro intenso e prolungato

### **TEKNE 4**

macchina per scrivere elettrica da ufficio con nastro di polietilene, per dattiloscritti di eccezionale nitidezza

### **EDITOR**

macchina per scrivere elettrica a spaziatura proporzionale e con nastro di polietilene, per la corrispondenza e i documenti di prestigio

### **PRAXIS 48**

macchina per scrivere elettrica per il minore lavoro d'ufficio e per l'uso personale del professionista

## **OLIVETTI SCRITTURA ELETTRICA**